

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 giugno 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## R E G I O N I

### S O M M A R I O

#### REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2000, n. 1.

Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile . . . . . Pag. 2

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2000, n. 2.

Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2000, n. 3.

Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2000, n. 4.

Ducato Veneto al merito sportivo . . . . . Pag. 20

#### REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2000, n. 1

Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) . . . . . Pag. 21

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1999, n. 72

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 42 del 31 luglio 1998 «Norme per il trasporto pubblico locale» . . . . . Pag. 56

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1999, n. 73

Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1992, n. 42 «Esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale» ed alla legge regionale 18 aprile 1995) n. 66 «Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana» . . . . . Pag. 58

#### REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 11.

Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società regionale delle giovani generazioni nella società regionale . . . . . Pag. 58

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2000, n. 1.

**Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 8 del 26 gennaio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione del Veneto al fine di promuovere e consolidare il lavoro femminile e consentire una sua qualificata presenza sul mercato:

a) promuove e sostiene l'imprenditoria femminile, particolarmente in settori innovativi;

b) favorisce la diversificazione delle scelte professionali delle donne, in particolare attraverso gli strumenti della formazione professionale, nonché l'accesso al lavoro autonomo e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici.

Art. 2.

*Destinatari dei contributi*

1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, dettata dalla raccomandazione C.E. in data 3 aprile 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea legge n. 107 del 30 aprile 1996, attive o che intendono attivarsi nel territorio Veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie:

a) imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni;

b) società i cui soci ed organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il cinquantuno per cento di proprietà di donne.

2. Le imprese di cui alle lettere a) e b) devono avere sede operativa nel Veneto.

3. Possono ottenere i contributi le imprese di cui al comma 1 che intendono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) adottare processi produttivi innovativi ovvero innovare prodotti;

b) qualificare l'impresa con corsi di formazione per l'imprenditoria, la direzione e il personale dipendente.

4. Il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 non può comunque essere finalizzato alla riduzione del personale dell'impresa già esistente.

5. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono:

a) sussistere al momento della costituzione dell'impresa, se si tratta di nuova impresa;

b) sussistere da almeno sei mesi anteriori alla richiesta di contributo, se si tratta di impresa già esistente;

c) permanere nei primi cinque anni dalla concessione del contributo.

Art. 3.

*Contributi*

1. Alle imprese di cui all'art. 2 possono essere concessi i seguenti contributi:

a) in conto capitale per l'avvio dell'impresa;

b) finanziamenti agevolati per avviare processi innovativi dei prodotti e delle attività produttive aziendali tramite apposito fondo di rotazione costituito presso Veneto Sviluppo S.p.a.;

c) per la formazione di titolari, dirigenti, dipendenti di sesso femminile.

2. I contributi concessi ai sensi della presente legge rientrano nel regime *de minimis* di cui alla comunicazione CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C 68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni.

Art. 4.

*Non cumulabilità*

1. I benefici della presente legge non sono cumulabili con quelli previsti e corrisposti in base ad altre norme regionali, nazionali e comunitarie per gli stessi motivi ed obiettivi.

Art. 5.

*Revoca*

1. I contributi erogati ai sensi della presente legge sono revocati nei seguenti casi:

a) perdita del requisiti di cui all'art. 2;

b) mancata attuazione, totale o parziale, dell'iniziativa imprenditoriale entro due anni dall'erogazione del contributo.

Art. 6.

*Disposizioni attuative*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, delibera:

a) sui termini e le modalità di presentazione delle domande;

b) sull'entità e sulle modalità di erogazione dei contributi in base alle seguenti priorità:

1) incremento dell'occupazione femminile;

2) raggiungimento degli standards di qualità di certificazione europea;

3) maggior incremento percentuale degli addetti;

4) attività svolta nei settori innovativi;

c) sulle modalità di revoca dei contributi.

## Art. 7.

*Assistenza tecnica*

1. La Regione, al fine di fornire l'assistenza tecnica alle imprese di cui alla presente legge, può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di categoria operanti nel territorio.

2. La Regione, altresì, può stipulare apposita convenzione con la commissione regionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 anche al fine di consentire un'efficace funzione dei consiglieri di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro».

## Art. 8.

*Relazione annuale*

1. La giunta regionale, entro l'8 marzo di ogni anno, predisporre una relazione sullo stato di attuazione della presente legge da presentare alla commissione consiliare competente.

## Art. 9.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte:

1) per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della presente legge, quantificabili in lire 1.000 milioni, si provvede ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42, mediante utilizzo dell'importo accantonato nella partita n. 12 del capitolo n. 80230 denominato «Fondo globale spese d'investimento» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e contemporanea istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000, del capitolo n. 23012 denominato «Contributi in conto capitale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile» con lo stanziamento di lire 1.000 milioni in termini di competenza;

2) per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della presente legge si provvederà con i fondi da allocarsi al capitolo n. 23020 denominato «Fondo di rotazione per l'imprenditoria femminile» con legge di bilancio ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni;

3) per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della presente legge si provvederà con i fondi da allocarsi al capitolo n. 23014, denominato «Contributi per la formazione dell'imprenditoria femminile» con legge di bilancio ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

## Art. 10.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 20 gennaio 2000

GALAN

00R0215

## LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2000, n. 2.

**Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 8 del 26 gennaio 2000)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

## HA APPROVATO

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Con sentenza 15 dicembre 1999, n. 468, depositata in cancelleria il 30 dicembre 1999, ha dichiarato «non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto concernente "Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio", approvata a maggioranza assoluta dal consiglio regionale, in seconda deliberazione, nella seduta 12 giugno 1998, sollevata dal Presidente del consiglio dei Ministri con il ricorso in epigrafe».

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Finalità*

1. L'addestramento e l'allenamento per uso venatorio di falchi sono disciplinati dalla presente legge in conformità alle leggi vigenti, nel rispetto delle convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari.

## Art. 2.

*Registro dei falconieri*

1. I falconieri sono tenuti a realizzare un corretto addestramento dei falchi, nonché mantenerli in allenamento ed esercizio di volo.

2. A tale scopo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni provinciali istituiscono un registro in cui vengono iscritti i falconieri residenti nella provincia.

## Art. 3.

*Modalità ed effetti dell'iscrizione al registro dei falconieri*

1. Ai fini dell'iscrizione al registro di cui all'art. 2, il falconiere deve presentare un dettagliato programma di addestramento e allenamento.

2. Il falconiere deve inoltre comunicare alla provincia una località del comune di residenza o confinante con lo stesso, ove esercitare al volo i falchi, allegando il consenso scritto del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo su cui ricade il sito, nonché il periodo di utilizzo del falco stesso.

3. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 dell'art. 2, il falconiere viene altresì autorizzato dalla provincia ad addestrare ed allenare i falchi durante l'intero periodo dell'anno, con divieto di predazione di fauna selvatica limitatamente ai periodi di caccia chiusa, nelle zone di cui all'art. 18 comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, nonché a partecipare alle gare o alle prove cinofile di cui al comma 3 del medesimo articolo.

## Art. 4.

*Vigilanza*

1. La vigilanza e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge spetta alle province.

## Art. 5.

*Sanzioni*

1. È soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000:

a) chiunque addestra o allena falchi senza essere iscritto nel registro di cui all'art. 2;

b) chiunque addestra o allena falchi fuori dei siti indicati nel programma di cui al comma 1 dell'art. 3 o delle zone di cui al comma 3 del medesimo articolo.

## Art. 6.

*Norma finanziaria*

1. Per gli oneri relativi all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge, le province utilizzano i fondi annualmente stanziati sul capitolo n. 75054 del bilancio regionale.

## Art. 7 (1).

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 20 gennaio 2000

GALAN

(1) Articolo sprovvisto di efficacia giuridica per mancanza del consenso governativo espressamente previsto dall'art. 127, comma 3 della costituzione.

00R0216

## LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2000, n. 3.

**Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 8 del 26 gennaio 2000)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

*Capo I*

## PRINCIPI GENERALI

## Art. 1.

*Oggetto*

1. La presente legge:

a) detta norme in materia di gestione dei rifiuti, in conformità al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi», e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed

efficacia assicurando, nel contempo, le massime garanzie di protezione dell'ambiente e della salute nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse del pianeta;

b) individua, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» le funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti, che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e disciplina il conferimento delle rimanenti funzioni amministrative alle province ed ai comuni;

c) riordina la legislazione regionale in materia di rifiuti e le disposizioni inerenti il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti;

d) favorisce e sostiene, anche con iniziative finanziarie, gli interventi volti alla realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti che promuove:

1) la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti;

2) la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

3) la selezione ed il recupero dei rifiuti;

4) la commercializzazione dei materiali ottenuti dal recupero dei rifiuti;

e) promuove la gestione unitaria dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento degli stessi.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge disciplina, in particolare:

a) l'esercizio delle funzioni regionali in materia di organizzazione e gestione dei rifiuti anche mediante la delega alle province di specifiche attribuzioni;

b) le procedure per l'adozione e l'aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti;

c) le procedure per l'approvazione dei progetti di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

d) le procedure per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti.

## Art. 2.

*Obiettivi*

1. La presente legge si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) la valorizzazione della capacità di proposta e di autodeterminazione degli enti locali mediante il loro coinvolgimento nelle procedure di aggiornamento e adozione dei piani regionali di gestione dei rifiuti;

b) la riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti;

c) l'incentivazione massima del recupero dai rifiuti di materiali riutilizzabili;

d) l'incentivazione massima dell'utilizzazione dei rifiuti successivamente alle operazioni di recupero di cui alla lettera c), come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;

e) la progressiva riduzione delle discariche come sistema ordinario di smaltimento;

f) l'autosufficienza regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, anche mediante la riduzione dei rifiuti da avviare ad operazioni di smaltimento.

2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, in tutto il territorio regionale sono adottate le seguenti iniziative:

a) la riduzione alla fonte della produzione di rifiuti;

b) la raccolta differenziata della frazione verde, nonché di quella putrescibile relativa ad utenze selezionate, per il successivo conferimento ad impianti di bioconversione pubblici o privati;

c) la raccolta differenziata della frazione secca recuperabile, per il successivo conferimento a impianti di recupero pubblici o privati;

d) la raccolta della rimanente frazione dei rifiuti solidi urbani, operando prioritariamente, in funzione della tipologia degli impianti esistenti o di prevista realizzazione, la separazione della frazione

umida a monte, mediante raccolta differenziata presso l'utente; in via subordinata, operando la separazione a valle prima dell'impianto di smaltimento o di recupero.

3. L'attivazione delle raccolte differenziate, di cui al comma 2, è obbligatoria:

a) dalla data di entrata in funzione degli impianti pubblici in ciascun bacino di utenza degli impianti stessi;

b) ovvero, entro sei mesi dalla data entrata in vigore della presente legge, qualora sia possibile conferire i materiali raccolti ad impianti privati di recupero in ambito provinciale.

4. La raccolta di frazione organica putrescibile presso le utenze domestiche è obbligatoria dal 1° gennaio 2003, in ogni comune in cui non sia già stata raggiunta la percentuale del trentacinque per cento di raccolta differenziata, di cui all'art. 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 22/1997.

5. Le raccolte differenziate di cui al comma 2, lettere b) e c), devono comunque garantire il raggiungimento delle percentuali minime previste dall'art. 24 del decreto legislativo n. 22/1997, entro i termini ivi fissati, in ogni ambito territoriale ottimale.

6. La giunta regionale, sulla base dell'effettiva disponibilità di impianti di recupero pubblici e privati, può disporre, sentita la competente commissione consiliare, il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 entro termini inferiori rispetto a quelli fissati dall'art. 24 del decreto legislativo n. 22/1997.

7. Il mancato raggiungimento, nei singoli ambiti territoriali ottimali, delle percentuali minime nei termini previsti dalla giunta regionale di cui al comma 6 o, in assenza di tali previsioni, dall'art. 24 del decreto legislativo n. 22/1997, comporta l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti nella misura massima prevista dall'art. 3, comma 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e l'impossibilità per i medesimi ambiti territoriali ottimali di accedere ai contributi previsti dall'art. 48, comma 1 della presente legge.

8. La verifica del raggiungimento delle percentuali minime viene effettuata dall'Osservatorio regionale sui rifiuti istituito presso l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) di cui all'art. 5.

### Art. 3.

#### Informazione al cittadino

1. La Regione promuove e coordina iniziative e campagne di comunicazione e informazione al cittadino, finalizzate a fornire informazioni in ordine alla programmazione regionale di settore ed alle conseguenti scelte operative, anche per promuovere comportamenti conformi alle esigenze di riduzione, riutilizzo, valorizzazione, recupero e smaltimento dei rifiuti.

2. La giunta regionale assicura l'unitarietà di indirizzo dell'informazione, predispone programmi pluriennali di attività e provvede alla realizzazione e divulgazione di materiale didattico e informativo.

3. Le province, in collaborazione con le autorità d'ambito e con i comuni, nel rispetto della programmazione regionale, oltre alla produzione di materiale proprio, curano la diffusione nelle scuole e nelle comunità locali del materiale didattico, armonizzandone i contenuti agli indirizzi predisposti dalla giunta regionale e apportando agli stessi ogni integrazione ritenuta necessaria per le peculiari caratteristiche del territorio provinciale.

4. Le Autorità d'ambito di cui all'art. 14, in collaborazione con i comuni, attuano le attività di informazione e sensibilizzazione funzionali ai tipi di raccolta attivati in relazione agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio.

5. Allo scopo di favorire la consapevole partecipazione degli utenti alle attività di raccolta dei rifiuti sono previsti comitati consultivi di utenti, alla cui istituzione provvede ciascuna Autorità d'ambito con apposito regolamento che ne garantisce l'autonomia.

### Capo II

#### COMPETENZE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI

### Art. 4.

#### Competenze della Regione

1. Le competenze della Regione, nel quadro dell'ordinamento statale vigente e, in particolare, dell'art. 19, comma 1 del decreto legislativo n. 221 del 1997 sono le seguenti:

a) l'adozione di misure dirette alla riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti;

b) la promozione e stipulazione di accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;

c) la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui agli articoli 10 e 11, e del piano regionale per la bonifica delle aree inquinate di cui all'art. 12, secondo le procedure stabilite dall'art. 13;

d) l'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani, secondo le procedure stabilite dall'art. 9;

e) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti mediante l'adozione di direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo;

f) l'approvazione dei progetti, e loro eventuali modifiche, dei seguenti impianti:

1) per le operazioni di smaltimento dei rifiuti speciali, individuate dall'allegato B, al decreto legislativo n. 22/1997, ad eccezione di quelli di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), numeri 2 e 5;

2) per l'incenerimento dei rifiuti, come individuati ai punti D10 e D11 dell'allegato B al decreto legislativo n. 22/1997, o per l'utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, come individuati al punto R1 dell'allegato C al decreto legislativo n. 22/1997;

g) il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22/1997 per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti;

h) il rilascio dell'autorizzazione a smaltire rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori dal territorio provinciale di produzione degli stessi per un periodo limitato;

i) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento del consiglio 259/1993/CEE del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;

l) il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione;

m) la sottoscrizione, secondo le forme previste dall'art. 5 del decreto legislativo n. 22/1997, di apposite convenzioni con altre regioni, ai fini di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento di rifiuti urbani prodotti in Veneto in impianti ubicati fuori dal territorio regionale e lo smaltimento in impianti ubicati nel Veneto di rifiuti urbani prodotti in altre regioni, comprese le frazioni di rifiuti derivanti da raccolte differenziate o da operazioni di selezione e di pretrattamento.

2. Le competenze di cui al comma 1, lettere e), h), i), l) e n) sono esercitate mediante:

a) deliberazione della giunta regionale, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettere e), g), l) e n);

b) decreto del Presidente della giunta regionale, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettera h);

c) provvedimento del responsabile della struttura regionale competente alla tutela dell'ambiente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettera i).

### Art. 5.

#### Osservatorio regionale sui rifiuti

1. È istituito presso l'ARPAV l'osservatorio regionale sui rifiuti.

2. L'Osservatorio regionale sui rifiuti gestisce la sezione regionale del catasto di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 22/1997, organizza la raccolta e l'elaborazione dei dati sulla gestione dei rifiuti urbani e speciali, ivi compresi i dati sulle raccolte differenziate, sulla produzione di compost e sul trasporto transfronta-

liero dei rifiuti, opera in collaborazione con gli enti locali per l'organizzazione e l'elaborazione della «banca dati regionale» anche relativamente agli impianti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in regime di comunicazione ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 22/1997 e provvede alla verifica di cui all'art. 2, comma 8.

3. La giunta regionale, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare con apposite direttive, le attività di competenza dell'osservatorio regionale sui rifiuti.

#### Art. 6.

##### Competenze delle province

1. Le competenze delle province, nel quadro dell'ordinamento statale e, in particolare, dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, e delle funzioni ad esse delegate dalla presente legge, consistono in:

a) predisposizione ed aggiornamento dei piani per la gestione dei rifiuti urbani relativi ai territori di propria competenza, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997;

b) approvazione dei progetti, e loro eventuali modifiche, relativi a:

1) impianti per lo smaltimento e il recupero di rifiuti urbani, individuati negli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/1997, previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, ad eccezione degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti, o per l'utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, di cui all'art. 4, comma 1, lettera f) numero 2;

2) discariche di seconda categoria tipo A di cui alla deliberazione del comitato interministeriale del 27 luglio 1984;

3) impianti per il recupero di rifiuti speciali, individuati all'allegato C al decreto legislativo n. 22 del 1997, ad eccezione di quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera f) numero 2;

4) centri di raccolta per la messa in sicurezza, per la demolizione, per il recupero di materiali e per la rottamazione di veicoli a motore e loro parti di cui all'art. 46 del decreto legislativo n. 22/1997;

5) operazioni di stoccaggio di rifiuti, individuate al punto D15 dell'allegato B e dal punto R13 dell'allegato C al decreto legislativo n. 22/1997, realizzate nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti, purché appartenenti alla medesima impresa, fermo restando l'esonero dall'approvazione ed autorizzazione per i depositi temporanei di cui all'art. 6, lettera m) del decreto legislativo n. 22/1997;

c) rilascio delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

d) rilascio dell'autorizzazione relativa agli impianti assoggettati alla procedura semplificata prevista dall'art. 29;

e) rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione di scarichi civili, di pubbliche fognature e di quelli ad essi assimilabili, nonché di ogni altro fango o residuo di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici in conformità a quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia; l'autorizzazione non è richiesta per chi esercita il trasporto e lo spargimento di liquami e fanghi derivanti da propri pozzi neri al fine di fertilizzare i propri terreni;

f) rinnovo dell'autorizzazione alla raccolta e trasporto dei rifiuti, ivi compresi gli oli minerali e sintetici usati disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, fino alla data di iscrizione dell'interessato all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o al provvedimento definitivo di diniego dell'iscrizione stessa;

g) rilascio dell'autorizzazione al conferimento dei rifiuti solidi urbani presso impianti di smaltimento in ambiti territoriali ottimali diversi da quelli di produzione, ma ubicati nel medesimo territorio provinciale;

h) ricezione e verifica delle comunicazioni presentate per l'esercizio di attività di autosmaltimento e recupero di rifiuti in regime semplificato ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997;

i) ricezione e verifica della comunicazione preventiva all'installazione degli impianti mobili autorizzati di smaltimento e di recupero, prevista dall'art. 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22/1997, per lo svolgimento delle singole campagne di attività;

l) esercizio delle attività di vigilanza e controllo sulle attività di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 22/1997 e dell'art. 35 della presente legge.

2. Sono delegate alle province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 22/1997, fatta salva l'istituzione dell'apposito fondo regionale di cui al comma 9 dell'art. 17, nonché le funzioni regionali di cui ai commi 14 e 15-ter del medesimo articolo.

3. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, lettere b), d), e), h) e i), e al comma 2, le province possono avvalersi della collaborazione dell'ARPAV. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, lettera l) le province si avvalgono della collaborazione dell'ARPAV.

#### Art. 7.

##### Competenze dei comuni

1. Le competenze dei comuni nel quadro dell'ordinamento statale e, in particolare, dell'art. 21 del decreto legislativo n. 22/1997, consistono principalmente:

a) nella gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa;

b) nella disciplina della gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscano in particolare:

1) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

2) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

3) le modalità del conferimento, della raccolta differenzia e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

4) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 22/1997;

5) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

6) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

7) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 22/1997. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

c) nella approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 22/1997, stabilendo inoltre l'ammontare delle garanzie finanziarie determinate ai sensi dell'art. 26, comma 9.

2. Alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati i comuni provvedono attraverso l'Autorità d'ambito di cui all'art. 14.

3. Il regolamento di cui al comma 1, lettera b) è predisposto dai comuni sulla base di un regolamento tipo adottato dall'Autorità d'ambito competente.

4. Per l'espletamento dell'attività di cui al comma 1, lettera c), i comuni possono chiedere la collaborazione dell'ARPAV e/o il parere della competente commissione tecnica provinciale per l'ambiente.

## Capo III

PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI E PIANO REGIONALE  
PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

## Art. 8.

*Piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani*

1. Gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani corrispondono al territorio provinciale, salvo quanto previsto dal comma 3, lettera c).

2. Le province predispongono i piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani relativi ai territori di propria competenza con l'obbligo di assicurare nei suddetti ambiti l'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani, fatto salvo quanto stabilito all'art. 10, comma 1, lettera g).

3. Nella predisposizione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani, le province provvedono a:

a) individuare le iniziative possibili per limitare la produzione dei rifiuti e favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero degli stessi;

b) individuare le iniziative dirette a favorire il recupero di materiali dai rifiuti anche riconvertendo, potenziando o ampliando gli impianti esistenti;

c) individuare, in alternativa all'ambito provinciale unico, gli ambiti territoriali ottimali di livello subprovinciale per la gestione dei rifiuti urbani;

d) definire lo schema di convenzione e relativo disciplinare, regolante i rapporti fra l'Autorità d'ambito, di cui all'art. 14, ed i soggetti che effettuano la gestione operativa dei rifiuti urbani;

e) definire la tipologia ed il fabbisogno degli impianti da realizzare nell'ambito territoriale ottimale, tenuto conto dell'offerta di smaltimento e recupero da parte del sistema sia pubblico che privato, e delle possibilità di potenziamento o ampliamento degli impianti esistenti, nonché la loro localizzazione;

f) individuare le aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

g) definire gli indirizzi per la redazione da parte delle autorità d'ambito di regolamenti tipo per la gestione dei rifiuti urbani;

h) valutare il fabbisogno delle discariche necessarie per lo smaltimento della frazione secca non recuperabile dei rifiuti urbani per un periodo non inferiore a 10 anni, nonché la loro localizzazione di massima.

4. L'individuazione delle aree di cui al comma 3, lettera f), può essere effettuata dalle province anche attraverso il piano territoriale provinciale di cui all'art. 7 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

5. Fino all'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani, i bacini di utenza previsti dal piano regionale di smaltimento rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 785 del 28 ottobre 1988, nonché per la provincia di Belluno dall'art. 17, terzo comma della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 e successive modificazioni, fungono da ambiti territoriali ottimali.

## Art. 9.

*Procedure per l'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani*

1. Le province adottano i piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani previsti all'art. 8; successivamente provvedono ad inviarne copia ai comuni ed alle autorità d'ambito, o in attesa della costituzione di queste ultime, agli enti responsabili di bacino, di cui all'art. 8, comma 5, ed a darne notizia, indicando le sedi in cui chiunque può prendere visione dei piani adottati, tramite pubblicazione:

a) nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto;

b) su i due quotidiani locali maggiormente diffusi nelle province.

2. L'adozione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani e delle loro varianti, in assenza di diversa previsione statutaria dell'ente, è di competenza del consiglio provinciale che è tenuto ad assicurare adeguata pubblicità e massima partecipazione al sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto chiunque ne abbia interesse può far pervenire alle province eventuali osservazioni e proposte.

4. I comuni, le autorità d'ambito e gli enti responsabili di bacino di cui all'art. 8, comma 5, esprimono il proprio parere sul piano entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto; decorso tale termine si prescinde dal parere.

5. Il parere del comune, in assenza di diversa previsione statutaria dell'ente, spetta al consiglio comunale.

6. Trascorso il termine previsto ai commi 3 e 4, le province trasmettono alla Regione i piani adottati, unitamente alle osservazioni, alle proposte ed ai pareri pervenuti ed alle controdeduzioni sugli stessi.

7. I piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani, e le loro varianti, sono approvati dal consiglio regionale.

8. L'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani comporta l'automatica variazione del piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani, o, fino alla sua approvazione, l'adeguamento del piano regionale di smaltimento rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 785/1988.

9. Alle varianti ai piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani relative a limitate modifiche ai perimetri degli ambiti territoriali ottimali di livello subprovinciale non si applica la procedura di cui al presente articolo. Tali varianti sono adottate dalle province, sentiti i comuni e le autorità d'ambito interessate e sono approvate dalla giunta regionale ai fini dell'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.

## Art. 10.

*Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani*

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani provvede a:

a) promuovere la riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti;

b) individuare le iniziative dirette a limitare la quantità dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, nonché le iniziative dirette a favorire il recupero di materie dai rifiuti;

c) dettare i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento;

d) stabilire le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati in aree destinate ad insediamenti produttivi;

e) definire le misure atte ad assicurare la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;

f) stabilire la tipologia ed il complesso degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani da realizzare nella regione tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani all'interno degli ambiti territoriali ottimali nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema produttivo;

g) stabilire la tipologia e la quantità degli impianti per l'incenerimento, con recupero energetico, dei rifiuti urbani e per l'utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, da realizzare nella Regione, tenendo conto che in tal caso l'ambito territoriale ottimale per la gestione di tali rifiuti è l'intero territorio regionale;

h) stimare i costi delle operazioni di recupero e di smaltimento.

2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani si compone dei seguenti elaborati:

a) relazione sullo stato di attuazione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani vigenti;

b) normativa generale;

c) criteri per la organizzazione del sistema di riduzione, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

d) criteri per la organizzazione del sistema di recupero energetico dei rifiuti urbani;

e) criteri per l'individuazione da parte delle province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento;

f) criteri per la organizzazione e la gestione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

3. La giunta regionale, sentite le province e la commissione consiliare competente, provvede a determinare, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, con apposite direttive:

a) la normativa tecnica per l'ubicazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di discarica controllata;

b) la normativa tecnica per l'ubicazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e di smaltimento diversi dalla discarica.

#### Art. 11.

##### *Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi*

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, provvede a:

a) promuovere le iniziative dirette a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;

b) stimare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;

c) dettare criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali;

d) stabilire le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad eccezione delle discariche, sono localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;

e) definire, ai sensi, dell'art. 5 del decreto legislativo n. 22/1997, le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti, nonché della vicinanza e dell'utilizzo di linee ferroviarie.

2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti speciali si compone dei seguenti elaborati:

a) normativa di attuazione;

b) relazione generale sui principali poli di produzione dei rifiuti speciali, nonché sugli obiettivi finali del piano;

c) stima del fabbisogno di impianti, potenzialmente necessari sulla base del principio di prossimità.

3. La giunta regionale, sentite le province e la commissione consiliare competente, provvede a determinare, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano, con apposite direttive:

a) la normativa tecnica per l'ubicazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di discarica controllata;

b) la normativa tecnica per l'ubicazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e di smaltimento diversi dalla discarica.

#### Art. 12.

##### *Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate*

1. Il piano regionale per la bonifica delle aree inquinate provvede a individuare:

a) i siti da bonificare e le caratteristiche degli inquinamenti presenti;

b) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero dei rifiuti urbani;

c) l'ordine di priorità degli interventi;

d) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;

e) la stima degli oneri finanziari.

#### Art. 13.

##### *Procedure per l'approvazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti e del piano regionale per la bonifica delle aree inquinate*

1. I piani regionali di cui agli articoli 10, 11, 12 e le loro varianti, sono adottati con deliberazione della giunta regionale che provvede ad inviarne copia alle province, alle autorità d'ambito ed ai comuni.

2. Il presidente della giunta regionale provvede a dare notizia dell'adozione dei piani regionali, indicando le sedi in cui chiunque può prenderne visione, tramite pubblicazione:

a) nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto;

b) su due quotidiani a diffusione regionale.

3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto chiunque ne abbia interesse può far pervenire alla giunta regionale eventuali osservazioni e proposte. Entro il medesimo termine la giunta regionale provvede a sentire la conferenza permanente Regione-autonomie locali, prevista dall'art. 9 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20.

4. La giunta regionale presenta al consiglio regionale il piano adottato, con le controdeduzioni alle proposte, osservazioni e pareri pervenuti con le eventuali proposte di modifica.

5. I piani e le loro varianti sono approvati con deliberazione del consiglio regionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Le varianti al piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, nonché le varianti ai piani regionali di gestione dei rifiuti che non incidono sui loro criteri informativi e sulle loro caratteristiche essenziali, così come individuate nei piani medesimi, sono approvate dalla giunta regionale, sentite le autorità d'ambito interessate e la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte trascorsi i quali si prescinde dal parere.

7. Agli impianti di trattamento dei rifiuti che i piani regionali di cui agli articoli 10, 11 e 12 dovessero localizzare nel territorio compreso nel bacino idrogeografico della laguna di Venezia così come indicato nel «Piano regionale per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia», approvato con deliberazione del consiglio regionale, n. 255/1991 e successive modifiche, si applicano le «migliori tecnologie di processo e depurazione» degli impianti così come indicato nel «Documento tecnico» pubblicato sul supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 1999.

#### Capo IV

##### FORME DI COOPERAZIONE E AUTORITÀ D'AMBITO

#### Art. 14.

##### *Forme e modi della cooperazione ed istituzione dell'Autorità d'ambito*

1. Al fine di garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, i comuni e le province ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale, individuato dal piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani, istituiscono l'autorità d'ambito, utilizzando una delle seguenti forme di cooperazione:

a) convenzione ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) consorzio ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nel caso in cui la forma prescelta sia quella prevista alla lettera a) del comma 1, la convenzione per la cooperazione è definita secondo lo schema allegato alla presente legge (allegato A).

3. Nel caso in cui la forma prescelta sia quella prevista alla lettera b) del comma 1, la convenzione per la cooperazione e lo statuto sono definiti secondo gli schemi allegati alla presente legge (allegati B e C).

4. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte trascorsi i quali si prescinde dal parere, può modificare gli allegati di cui ai commi 2 e 3.

#### Art. 15.

##### *Funzioni dell'Autorità d'ambito*

1. L'autorità d'ambito svolge funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani, in particolare:

a) redige ed approva il programma pluriennale degli interventi previsto all'art. 20;

b) realizza gli interventi previsti dal programma pluriennale o individua i soggetti cui affidarne la realizzazione;



c) individua i soggetti cui affidare la gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, fatto salvo quanto stabilito all'art. 19 in ordine alla raccolta ed al trasporto;

d) provvede a coordinare i criteri per la determinazione della tariffa di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 da applicare ad ogni singolo comune e provvede alla riscossione della stessa direttamente o tramite terzi;

e) adotta il regolamento tipo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto all'art. 7;

f) provvede alla verifica della gestione operativa;

g) stabilisce gli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune al fine del raggiungimento per l'intero ambito delle percentuali previste all'art. 2.

2. L'autorità d'ambito non può svolgere attività di gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

3. Il divieto di cui al comma 2 non si applica per un periodo transitorio di tre anni, dall'entrata in vigore della presente legge, agli enti responsabili di bacino di cui al piano regionale di smaltimento rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 785/1988, qualora tali enti provvedano direttamente alla gestione operativa dei rifiuti urbani.

#### Art. 16.

##### *Individuazione della forma di cooperazione*

1. Ai fini del presente articolo, la consultazione tra gli enti locali partecipanti all'ambito avviene mediante la conferenza d'ambito.

2. La Conferenza d'ambito è composta dai presidenti e dai sindaci, a dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale ed è convocata e presieduta dal presidente della provincia competente.

3. Entro sessanta giorni dall'approvazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani, i comuni e le province ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale provvedono, attraverso la conferenza d'ambito, ad individuare la forma di cooperazione nonché ad approvare lo schema di convenzione o di statuto di cui all'art. 14, commi 2 e 3.

4. La rappresentanza in seno alla conferenza d'ambito spetta ai sindaci dei comuni partecipanti all'ambito territoriale ottimale o ai loro delegati, ed è determinata in ragione della popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

5. La conferenza d'ambito è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 4 che di numero degli enti di cui al comma 2; le deliberazioni della conferenza sono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 4 che di numero degli enti di cui al comma 2; i presidenti delle province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione della maggioranza in termini di numero di enti.

6. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 3, il presidente della provincia competente per territorio provvede, previa diffida, in via sostitutiva, ad adottare la forma di cui all'art. 14, comma 1, lettera b).

7. Nei sessanta giorni successivi alla deliberazione della conferenza d'ambito prevista al comma 3, ovvero alla deliberazione della provincia prevista al comma 6, ciascun ente locale provvede all'approvazione della convenzione, nelle forme e nei modi previsti dal proprio statuto, individuando altresì il soggetto interessato alla stipula della medesima; la convenzione istitutiva dell'autorità d'ambito viene stipulata nei successivi trenta giorni.

8. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al comma 7 da parte del comune, provvede in via sostitutiva, previa diffida, il presidente della provincia competente per territorio.

#### Art. 17.

##### *Ordinamento dell'Autorità d'ambito*

1. L'Autorità d'ambito di cui all'art. 14 ha personalità giuridica di diritto pubblico.

2. L'ordinamento dell'autorità d'ambito è stabilito dalla convenzione o dallo statuto di cui all'art. 14, commi 2 e 3, nonché dalle disposizioni del presente articolo.

3. Nel caso in cui l'autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'art. 14, comma 1, lettera a), nella convenzione di cui al comma 2 del medesimo articolo, è indicato l'ente locale responsabile del coordinamento.

4. Nell'ipotesi del comma 3, gli organi dell'autorità d'ambito sono:

a) l'assemblea d'ambito, composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale;

b) il Presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, individuato nella persona del presidente della provincia o del sindaco del comune, responsabile del coordinamento;

c) il comitato istituzionale, presieduto dal Presidente dell'Autorità e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'assemblea;

d) il direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'Autorità d'ambito.

5. Nel caso in cui l'Autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'art. 14, comma 1, lettera b), gli organi della medesima sono:

a) l'assemblea d'ambito, composta dal presidente e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale;

b) il Presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, eletto dall'assemblea fra i suoi componenti;

c) il consiglio di amministrazione, presieduto dal Presidente dell'Autorità d'ambito e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'assemblea;

d) il Collegio dei revisori dei conti;

e) il direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'Autorità d'ambito.

6. La rappresentanza in seno all'assemblea d'ambito spetta ai sindaci dei comuni partecipanti all'ambito o agli assessori loro delegati, ed è determinata dallo statuto o dalla convenzione in base alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

7. L'assemblea prevista ai commi 4 e 5:

a) elegge il Presidente dell'Autorità d'ambito e il collegio dei revisori nel caso previsto al comma 5, elegge rispettivamente il comitato istituzionale o il consiglio di amministrazione e nomina il direttore;

b) sceglie ed approva l'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani;

c) approva i programmi pluriennali degli interventi ed i successivi aggiornamenti ed integrazioni, i modelli organizzativi ed i relativi piani finanziari assicurandone il coordinamento e l'integrazione;

d) approva le norme per il proprio funzionamento nonché per il funzionamento della struttura operativa;

e) approva l'entità della maggiorazione delle tariffe di cui all'art. 37 per far fronte alle proprie spese di funzionamento, alle ulteriori forme di compensazione ambientale nonché per finanziare il programma pluriennale di cui all'art. 20;

f) propone eventuali modifiche dei confini dell'ambito territoriale ottimale;

g) propone aggiornamenti al piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani;

h) approva i bilanci previsionali e consuntivi dell'Autorità d'ambito.

8. L'assemblea prevista ai commi 4 e 5 è valida:

a) in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza;

b) in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.

9. Le deliberazioni dell'assemblea relative alle lettere b), c), d) del comma 7 sono adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà

più uno dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; i presidenti delle province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione delle maggioranze in termini di numero degli enti.

10. Gli atti non compresi nel comma 7 competono al Presidente dell'Autorità d'ambito, al comitato istituzionale di cui al comma 4 o al consiglio di cui al comma 5 e al direttore, secondo quanto stabilito dalla convenzione o dallo statuto di cui all'art. 14, commi 2 e 3.

#### Art. 18.

##### *Organizzazione e funzionamento dell'Autorità d'ambito*

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Autorità d'ambito si dota di una struttura operativa, posta alle dipendenze del direttore, può inoltre avvalersi di uffici e servizi dei comuni e delle province partecipanti all'ambito, messi a disposizione a tale fine.

2. Le modalità di organizzazione sono determinate dalla convenzione o dallo statuto di cui all'art. 14, commi 2 e 3.

#### Art. 19.

##### *Organizzazione della gestione dei rifiuti urbani*

1. Gli enti locali partecipanti all'ambito territoriale ottimale, attraverso le forme di cooperazione individuate ai sensi dell'art. 14, comma 1, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2. L'Autorità d'ambito provvede, di norma, alla organizzazione ed alla gestione del servizio relativa ai rifiuti urbani con un unico gestore, fatta eccezione per il servizio di raccolta e trasporto che può essere organizzato autonomamente dai singoli comuni mediante l'individuazione del soggetto gestore; per particolari ragioni di natura territoriale, amministrativa, economica e tecnica nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'ambito territoriale ottimale e di qualità del servizio, può organizzare il servizio anche prevedendo più soggetti gestori.

3. Entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione di cui all'art. 16, l'Autorità d'ambito individua le forme del servizio di gestione dei rifiuti urbani da scegliersi tra le seguenti, previste dalla legge n. 142/1990 concessione a terzi, azienda speciale, società per azioni, società a responsabilità limitata.

4. Nel caso in cui la forma di gestione prescelta sia la concessione, il soggetto gestore è individuato mediante procedure concorsuali di evidenza pubblica di cui alla normativa vigente.

5. Qualora non si pervenga all'approvazione dell'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani entro il termine di cui al comma 3, il presidente della provincia competente per territorio, previa diffida, provvede in luogo dell'Autorità d'ambito inadempiente.

6. I rapporti fra Autorità d'ambito e soggetti gestori di ciascun ambito territoriale ottimale sono regolati da una convenzione di gestione e relativo disciplinare.

7. Ai fine di disciplinare le modalità di conferimento dei rifiuti urbani ivi comprese le frazioni provenienti dalla raccolta differenziata, l'autorità d'ambito e di titolari degli impianti di smaltimento e recupero esistenti nel territorio di competenza sono tenuti a sottoscrivere tra loro idonea convenzione.

#### Art. 20.

##### *Programma pluriennale degli interventi*

1. In attuazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani l'Autorità d'ambito, entro centottanta giorni dalla sua costituzione, approva il programma pluriennale degli interventi,

2. Il programma di cui al comma 1, comprensivo dell'indicazione della localizzazione degli impianti previsti dal piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani, individua altresì le risorse finanziarie da destinare alla sua attuazione.

3. La concessione di eventuali contributi da parte della Regione per la realizzazione del sistema di gestione dei rifiuti urbani è subordinata all'approvazione del programma di cui al comma 1.

#### CAPO V

### IMPIANTI DI RECUPERO E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

#### Art. 21.

##### *Requisiti tecnici ed ubicazione degli impianti*

1. Nella progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti devono essere utilizzati i migliori ritrovati della tecnica idonei al conseguimento degli obiettivi della massima tutela della salute degli abitanti e di progressiva riduzione dell'impatto ambientale derivante dai rifiuti. A tal fine la giunta regionale, con proprie deliberazioni emana ed aggiorna direttive sui requisiti che debbono essere accertati in sede di approvazione dei progetti e di rinnovo delle autorizzazioni, in relazione allo sviluppo delle migliori tecnologie disponibili. Il progetto sulla base delle direttive della giunta regionale, individuerà le soluzioni economicamente praticabili.

2. I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti sono ubicati di norma, nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici.

3. Quanto previsto al comma 2 non si applica:

a) alle discariche ed agli impianti di compostaggio, che vanno localizzati in zone territoriali omogenee di tipo E o F

b) agli impianti di recupero dei rifiuti inerti come individuati al punto 4.2.3.1. della deliberazione del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 ed al paragrafo 7, dell'allegato 1, suballegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, realizzati all'interno di aree destinate ad attività di cava in esercizio o dimesse.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 si applicano anche ai progetti di impianti di smaltimento di rifiuti per i quali il proponente abbia richiesto l'ammissione alla procedura semplificata di cui all'art. 23 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10.

#### Art. 22.

##### *Presentazione del progetto degli impianti e relativi elaborati tecnici*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 5, i soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione o alla provincia, secondo le rispettive competenze previste dagli articoli 4 e 6 della presente legge, allegando il progetto definitivo dell'impianto, secondo le disposizioni vigenti, e la documentazione tecnica prevista, per la realizzazione del progetto stesso, dalle disposizioni vigenti in materia urbanistico-edilizia, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

2. Il progetto degli impianti:

a) deve essere corredato dagli elaborati tecnici necessari ad individuare il processo e le apparecchiature del sistema di recupero o di smaltimento adottato, sia sotto il profilo funzionale, sia, per gli impianti destinati al recupero o allo smaltimento di rifiuti urbani, sotto il profilo della convenienza economica;

b) deve indicare gli apprestamenti tecnici e igienici atti a garantire, in ogni fase della lavorazione ed in quanto compatibili con l'impianto da realizzare, il raggiungimento delle seguenti finalità:

1) garantire il regolare controllo e deflusso delle acque e degli eventuali fanghi e liquami;

2) evitare infiltrazioni nel terreno e ogni pericolo di inquinamento delle acque;

3) evitare l'inquinamento atmosferico da polveri o composti chimici;

4) evitare spandimenti ed esalazioni maleodoranti o nocive e la proliferazione di ratti ed insetti;

5) evitare l'inquinamento da rumore;

c) deve assicurare che le caratteristiche chimiche, fisiche e batteriologiche dei prodotti di recupero e di scarto siano compatibili con la destinazione successiva;

d) deve contenere un piano di sicurezza che disponga le procedure da adottarsi in caso di incidente grave che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento. Tale piano deve essere accessibile agli interessati e verificabile da parte delle Autorità comunali e di quelle che esercitano la vigilanza.

3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge la giunta regionale, sentite le province, individua gli elaborati tecnici di progetto che devono essere allegati alla domanda di approvazione del progetto e di realizzazione degli impianti.

4. Qualora gli impianti per lo smaltimento di rifiuti non siano assoggettati a valutazione di impatto ambientale il progetto deve essere corredato da una relazione di compatibilità ambientale contenente le seguenti informazioni, in quanto compatibili con l'impianto da realizzare:

a) descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonché ai piani di utilizzazione del territorio;

b) rassegna delle relazioni esistenti tra il progetto proposto e le norme in materia ambientale;

c) descrizione delle misure previste per eliminare, ridurre e se possibile compensare gli effetti sfavorevoli sull'ambiente.

5. I progetti, firmati da tecnici abilitati e controfirmati dal proponente debbono essere presentati all'Autorità preposta all'approvazione ai sensi degli articoli 4 e 6.

6. Copia del progetto deve essere inoltrato al comune ove l'impianto viene localizzato, nonché alla provincia, per i progetti di competenza regionale.

#### Art. 23.

##### *Istruttoria per l'approvazione dei progetti e conferenza dei servizi*

1. Il responsabile del procedimento relativo all'approvazione di progetti di nuovi impianti di recupero o di smaltimento o di modifiche sostanziali di impianti esistenti, nominato dall'ente competente a ricevere la domanda, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, provvede in via preliminare, all'esame formale della documentazione presentata, per verificarne la completezza in relazione ai previsti effetti del provvedimento richiesto, nonché all'immediata segnalazione all'interessato delle eventuali carenze documentali riscontrate, al fine della procedibilità dell'istruttoria.

2. Nei successivi trenta giorni dalla verifica della completezza della documentazione di cui al comma 1 o dell'integrazione della stessa, il responsabile del procedimento provvede a:

a) individuare gli specifici visti, pareri e autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali che verrebbero sostituiti dal provvedimento di approvazione, ai sensi dell'art. 27, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997, ivi compresa la variante dello strumento urbanistico eventualmente necessaria;

b) a far trasmettere, a cura del proponente, copia della documentazione ai singoli organi o uffici regionali, provinciali e comunali titolari delle funzioni relative ai visti, pareri autorizzazioni e concessioni di cui alla lettera a), ove detti organi ed uffici non abbiano già ricevuto copia del progetto direttamente dal proponente;

c) fissare uno o più incontri istruttori con i rappresentanti di detti organi per l'esame congiunto delle risultanze delle rispettive istruttorie parziali, ivi compresa quella propria dell'ufficio procedente; ai previsti incontri è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o suo rappresentante, al fine di fornire informazioni e chiarimenti;

d) fissare un termine ultimo entro il quale comunque gli uffici interpellati debbono esprimere il proprio parere sulla documentazione di rispettiva competenza; l'inutile decorso del termine equivale ad un parere positivo su detta documentazione;

e) fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 5, convocare l'apposita conferenza, prevista dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti degli enti locali interessati; alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di fornire informazioni e chiarimenti.

3. Entro novanta giorni dalla convocazione la conferenza;

a) procede alla valutazione del progetto;

b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e tenitoriali;

c) trasmette, tramite il responsabile del procedimento, le proprie conclusioni con i relativi atti all'organo competente all'approvazione del progetto ed all'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, ai sensi degli articoli 4 e 6 della presente legge.

4. Qualora nel corso dell'esame della documentazione si rilevi la necessità di provvedere all'integrazione della documentazione stessa, il responsabile del procedimento invia al proponente una richiesta in tal senso, assegnando un congruo termine per provvedervi.

5. I termini del procedimento restano sospesi dalla data della richiesta di integrazione a quella di presentazione da parte dell'interessato di quanto richiesto e, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato.

6. Le procedure del presente articolo si applicano anche alle varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche per cui gli impianti di recupero e smaltimento non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata. Le varianti che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi di rifiuti recuperati e/o smaltiti sono soggette al solo rilascio della concessione o autorizzazione edilizia da parte del comune competente.

#### Art. 24.

##### *Approvazione dei progetti*

1. Entro quindici giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, di cui all'art. 23, comma 2, lettera e), e sulla base delle risultanze della stessa, la giunta regionale o l'organo individuato dalla provincia sulla base del proprio statuto, secondo le rispettive competenze, approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto.

2. Il provvedimento di approvazione del progetto produce gli effetti sostitutivi di cui all'art. 27, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997, ed abilita alla realizzazione dell'impianto ed al suo esercizio provvisorio, con le modalità previste dall'art. 25.

3. Per la realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti gli oneri di concessione sono dovuti nella misura prevista per gli impianti industriali in relazione alla zona di ubicazione. Ai fini del computo degli oneri di urbanizzazione le zone F sono assimilate alle zone D.

4. Il provvedimento di approvazione del progetto decade automaticamente qualora, salvo diversi termini fissati nel provvedimento stesso o salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, i lavori non vengano iniziati e l'impianto non sia messo in esercizio, rispettivamente:

a) entro dodici mesi, per l'inizio dei lavori ed entro diciotto mesi per la messa in esercizio, se trattasi di discarica;

b) entro dodici mesi, per l'inizio dei lavori, ed entro trentasei mesi per la messa in esercizio, in ogni altro caso.

5. Qualora l'approvazione sia stata richiesta per progetti di impianti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, si applicano gli articoli 11 e 23 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, ove il proponente esperisca la procedura ivi disciplinata; qualora diversamente il proponente abbia esperito la procedura ordinaria di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 10 e 19 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, le funzioni della conferenza di cui all'art. 23, comma 2, lettera e) sono svolte dalla commissione VIA integrata dai rappresentanti degli enti locali interessati e dai responsabili degli uffici regionali o provinciali competenti.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche agli impianti di smaltimento di rifiuti per i quali il proponente abbia richiesto l'ammissione alla procedura semplificata di cui all'art. 23 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10.

#### Art. 25.

##### *Realizzazione dell'impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale*

1. Gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, di cui all'art. 22, sono soggetti a collaudo funzionale.

2. Il provvedimento di approvazione del progetto dell'impianto di smaltimento o recupero abilita alla realizzazione dell'impianto ed al suo esercizio provvisorio fino al rilascio o diniego dell'autorizzazione all'esercizio prevista dall'art. 26.

3. L'avvio dell'impianto, e l'esercizio provvisorio dello stesso, è preceduto dall'invio al presidente della provincia da parte del proponente di una comunicazione, recante in allegato una dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato, dalla quale risulti:

- a) la data di avvio dell'impianto;
- b) il nominativo del tecnico responsabile della gestione dell'impianto stesso.

4. Alla comunicazione di cui al comma 3 deve essere allegata la documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie previste dall'articolo 26, comma 9.

5. Entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, deve essere presentato al presidente della provincia, in allegato alla richiesta di autorizzazione all'esercizio, il certificato di collaudo funzionale.

6. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 5, le opere relative agli impianti di stoccaggio, anche annessi ad attività di recupero o smaltimento, e le discariche debbono essere collaudate prima dell'avvio dell'impianto e del suo esercizio provvisorio. Il relativo certificato di collaudo è trasmesso unitamente alla dichiarazione di ultimazione delle opere di cui al comma 3 del presente articolo.

7. Il provvedimento di approvazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, diversi da quelli di cui al comma 6, può comunque prevedere, per alcune componenti, che il collaudo funzionale preceda l'avvio dell'impianto ed il suo esercizio provvisorio.

8. In sede di collaudo devono, tra l'altro, essere attestati, in funzione anche della tipologia di impianto:

- a) la conformità dell'impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
- b) la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento o di recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire o da recuperare;
- c) la funzionalità dei sistemi di allarme e di sicurezza;
- d) l'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
- e) il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
- f) l'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
- g) l'esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da smaltire o da recuperare, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, con specificazione dei valori, misurati all'atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi.

9. Per le discariche deve essere effettuato un ulteriore collaudo funzionale, successivo alla chiusura dell'impianto, finalizzato ad attestare l'avvenuta ultimazione e la funzionalità delle opere previste nel progetto approvato per la ricomposizione finale dell'area.

#### Art. 26.

##### *Autorizzazione all'esercizio*

1. La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'impianto, corredata dal relativo certificato di collaudo, è indirizzata al presidente della provincia.

2. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio è rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato.

3. Le province comunicano alla Regione entro trenta giorni dal rilascio di cui al comma 2, i dati relativi alle autorizzazioni all'esercizio per le discariche, nonché le modifiche alle autorizzazioni in essere.

4. L'autorizzazione all'esercizio, oltre ad individuare le condizioni e le prescrizioni indicate all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, costituisce altresì autorizzazione per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera previste nel progetto approvato.

5. L'autorizzazione all'esercizio non sostituisce il certificato di agibilità dell'opera

6. Le variazioni relative alla gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti che comportino limitate modificazioni alle caratteristiche ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti o recuperati e che non riguardino il processo tecnologico, sono autorizzate dalla provincia competente tramite modifica dell'autorizzazione all'esercizio.

7. Per tutti gli impianti di smaltimento con potenzialità superiore a 100 t/g dovrà essere approvato in sede di rilascio del provvedimento di autorizzazione da parte della provincia un programma di controllo per garantire che:

- a) tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste;
- b) vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione;
- c) venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;
- d) venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione;
- e) venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle campagne di monitoraggio.

8. All'esecuzione del programma di cui al comma 7, si provvede da parte di personale qualificato ed indipendente.

9. La giunta regionale è delegata ad emanare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, i criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie che l'interessato è tenuto a fornire per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto. Le garanzie finanziarie possono consistere in depositi cauzionali, polizze fidejussorie, assicurazioni a copertura degli eventuali danni ambientali e degli adempimenti relativi alla gestione ordinaria.

#### Art. 27.

##### *Rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio*

1. Le autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti hanno di norma la durata di cinque anni e sono rinnovabili. Possono essere rilasciate autorizzazioni di durata inferiore solo per ragioni adeguatamente motivate nel provvedimento stesso.

2. I titolari di autorizzazioni all'esercizio possono chiederne il rinnovo non prima di un anno ed almeno sei mesi prima dalla scadenza delle stesse. In ogni caso l'amministrazione competente deve pronunciarsi sull'istanza di rinnovo entro centottanta giorni dalla sua presentazione.

3. Il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio può essere negato solo in presenza di gravi inadempimenti ai contenuti del provvedimento autorizzatorio, imputabili al gestore.

4. In sede di rinnovo dell'autorizzazione sono ridefinite le garanzie finanziarie di cui all'art. 26, comma 9; dette garanzie devono essere, rispettivamente, maggiorate o ridotte, in relazione ad accertate inadempimenti ovvero alla correttezza nella gestione dell'attività di smaltimento.

#### Art. 28.

##### *Gestione amministrativa degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti*

1. Gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, per la realizzazione ed esercizio dei quali sono richieste le autorizzazioni previste dagli articoli 24 e 26 della presente legge, sono gestiti da un tecnico responsabile, in possesso di idonee conoscenze tecniche, il cui nominativo è comunicato al presidente della provincia contestualmente alla dichiarazione di cui al precedente articolo 25, comma 3.

2. Presso gli impianti di recupero e smaltimento di cui al comma 1, oltre ai documenti previsti dagli articoli 12 e 15 del decreto legislativo n. 22/1997, sono tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti nonché il piano di sicurezza di cui all'art. 22, comma 2, lettera d).

## Art. 29.

*Impianti assoggettati a procedura autorizzativa semplificata.*

## 1. Sono assoggettati a procedura autorizzativa semplificata:

a) le aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni, che non prevedano l'installazione di strutture tecnologiche e/o processi di trattamento;

b) gli stoccaggi di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione, per i quali non sia possibile il ricorso alla procedura prevista dall'art. 33 del decreto legislativo n. 22/1997.

2. La domanda di autorizzazione all'esercizio degli impianti indicati al comma precedente è presentata contestualmente alla domanda per l'approvazione del progetto e la realizzazione dell'impianto.

3. L'avvio degli impianti è subordinato al solo invio al presidente della provincia di una comunicazione dalla quale risulti la data di avvio e recante in allegato una dichiarazione scritta del direttore lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato e la documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie previste al precedente articolo 26, comma 9.

4. Agli impianti di cui al comma 1 non si applica quanto previsto all'art. 28 relativamente alla gestione amministrativa degli impianti.

5. Nelle aree attrezzate di cui al comma 1, lettera a), che costituiscono una fase integrata dell'attività di raccolta dei rifiuti urbani, è obbligatoria la tenuta di un apposito registro, da compilarsi settimanalmente, da cui risultino i dati inerenti le tipologie e le quantità di rifiuti urbani avviati a successivi centri di stoccaggio o impianti di smaltimento o recupero, con indicazione di tale destinazione. Il trasporto effettuato dal gestore dell'ordinario servizio pubblico di raccolta, dall'area attrezzata verso i successivi centri di stoccaggio o impianti di smaltimento o recupero, in quanto rientrante comunque nella fase di raccolta dei rifiuti urbani, non è soggetto all'obbligo del formulario di identificazione previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

## Art. 30.

*Impianti di sperimentazione e ricerca*

1. Agli impianti di sperimentazione e ricerca relativi allo smaltimento ed al recupero di rifiuti, volti alla verifica della fattibilità ambientale, tecnica ed economica di tecnologie e sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti si applicano le disposizioni dell'art. 29 del decreto legislativo n. 22/1997.

2. La Regione nel rilasciare l'autorizzazione all'esercizio di tali impianti prevede specifiche forme di controllo in ordine allo sviluppo di ciascuna attività sperimentale e al conseguimento dei fini fissati, anche avvalendosi della consulenza specifica di organismi competenti sotto il profilo tecnico scientifico; al termine del periodo consentito, l'autorizzazione può essere rinnovata e comunque non può superare i due anni.

3. Le attività di cui al comma 1 possono essere interrotte, anche prima della scadenza prevista nell'autorizzazione, qualora i controlli rilevino rischi di danno ambientale e territoriale.

## Art. 31.

*Procedure semplificate per l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti*

1. Le procedure semplificate disciplinate al titolo I capo V del decreto legislativo n. 22/1997 si applicano alle attività di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi nonché alle attività di recupero dei rifiuti individuati dai decreti ministeriali previsti dagli articoli 31, 32 e 33 del medesimo decreto legislativo.

2. L'esercizio delle attività indicate al comma 1 può essere intrapreso decorsi novanta giorni dall'invio alla provincia territorialmente competente della comunicazione di inizio attività e di un' apposita relazione previste dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997. I contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di inizio attività, sono definiti con deliberazione della giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

3. Per la realizzazione degli impianti relativi alle attività di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto all'art. 21, è necessario, ove prescritto, il rilascio della concessione edilizia.

4. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è inoltre subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed emissioni in atmosfera, ove necessarie.

5. Per l'esercizio degli impianti relativi alle attività di cui al comma 1 non sono dovute le garanzie finanziarie previste all'art. 26, comma 9, salvo che per l'esercizio di impianti di messa in riserva di rifiuti; per tali impianti la mancata presentazione, entro il termine di novanta giorni dall'invio della comunicazione, della documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie non consente l'avvio dell'attività.

## CAPO VI

## DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI IMPIANTI PER LE BONIFICHE

## Art. 32.

*Norme generali per le discariche*

1. Le discariche per rifiuti urbani e per rifiuti speciali devono distare dagli edifici destinati ad abitazione ovvero dagli edifici pubblici stabilmente occupati almeno:

a) 150 metri qualora trattasi di discariche per soli rifiuti secchi, o comunque non putrescibili;

b) 250 metri negli altri casi.

2. Le distanze di cui al comma 1 vanno misurate rispetto al perimetro dell'area destinata ad essere occupata dai rifiuti.

3. Non possono essere approvati progetti di nuove discariche per rifiuti speciali, con esclusione delle discariche di seconda categoria tipo A, di cui alla deliberazione del comitato interministeriale del 27 luglio 1984, nel territorio dei comuni in cui sono in attività altre discariche per rifiuti speciali o rifiuti urbani, salvo espresso parere favorevole del comune. Detto parere, in assenza di diversa previsione statutaria, è di competenza del consiglio comunale.

4. Ai fini di cui al comma 3:

a) si considera nuova discarica anche l'ampliamento di una discarica esistente, qualora detto ampliamento comporti un incremento superiore al cinque per cento della superficie occupata dalla discarica, al netto delle aree di pertinenza e di servizio, o della quantità in volume di rifiuti smaltibili nella stessa;

b) si considerano non più in attività le discariche per le quali sia stato ultimato l'intervento di ricopertura finale in conformità al progetto approvato, anche se sono ancora in corso la gestione ed il controllo del percolato e del biogas e gli interventi di mitigazione degli effetti della discarica sotto il profilo paesaggistico.

## Art. 33.

*Norme particolari per le discariche di rifiuti speciali*

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 22/1997, e successive modifiche ed integrazioni, le nuove discariche per rifiuti speciali, diverse da quelle per rifiuti inerti di seconda categoria tipo A ai sensi della deliberazione comitato interministeriale del 27 luglio 1984, possono essere realizzate da:

a) soggetti singoli o associati per lo smaltimento dei rifiuti derivati dalle loro attività di produzione di beni ubicate nel territorio regionale;

b) soggetti titolari di attività di trattamento o recupero di rifiuti, ubicati nel territorio regionale, come individuati negli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/1997, per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle loro attività, ad esclusione di coloro che esercitano soltanto le operazioni di cui ai punti D 15 e R 13 dei citati allegati.

2. Nelle discariche di cui al comma 1 è riservata una quota, non superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva, per lo smaltimento di rifiuti speciali conferiti da soggetti diversi da quelli indicati al medesimo comma.

3. Nelle discariche di cui al comma 1, a seguito di esplicita richiesta formulata dal soggetto proponente, può essere autorizzato il conferimento di rifiuti speciali prodotti al di fuori del territorio regionale, per una ulteriore quota non superiore al quindici per cento della capacità ricettiva, considerando tali anche i rifiuti che nel Veneto siano solamente transitati attraverso stoccaggi provvisori, ovvero

siano sottoposti a trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, quali ad esempio, la riduzione volumetrica, la miscelazione, la inertizzazione, la stabilizzazione e la solidificazione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano alle discariche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge a decorrere da sei mesi dalla medesima data. La quota di rifiuti riservata si calcola sulla capacità residua della discarica alla medesima data.

5. A fronte di situazioni di motivata necessità, le Autorità d'ambito, di cui all'art. 14, possono conferire la sola frazione secca dei rifiuti urbani in idonee discariche autorizzate per rifiuti speciali, ubicate nel territorio provinciale di appartenenza, previa stipula di apposita convenzione con i gestori delle discariche stesse.

#### Art. 34.

##### *Disposizioni per le operazioni di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati*

Ferme restando le limitazioni di cui all'art. 33, comma 3 relativamente ai rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale, ai progetti di bonifica che comportino la messa in sicurezza in via definitiva anche mediante apporto di materiale o rifiuti non putrescibili non si applicano le distanze previste dall'art. 32, comma 1.

2. Ferme restando le competenze e le funzioni previste dall'art. 17 del decreto legislativo n. 22/1997 e dagli articoli 6 e 7 della presente legge, le garanzie finanziarie previste dall'art. 17, comma 4, del citato decreto legislativo sono prestate, a favore della provincia territorialmente competente, per l'esercizio degli impianti di smaltimento e/o recupero realizzati nell'ambito dell'attività di bonifica autorizzata. La tipologia e l'entità delle garanzie finanziarie da prestare per l'esercizio delle attività sopraindicate sono determinate dalla giunta regionale nell'ambito del provvedimento previsto all'art. 26, comma 9.

3. Per il finanziamento di operazioni di bonifica e di ripristino ambientale di siti inquinati eseguite dai comuni ovvero, in via sostitutiva, dalle province, in quanto non sia possibile risalire ai soggetti responsabili, ovvero qualora gli stessi non vi provvedano, ferma e impregiudicata ogni iniziativa tesa all'individuazione del responsabile del danno ambientale e comunque al recupero delle spese sostenute secondo le modalità di cui all'art. 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 22/1997, si provvede, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 17, con i fondi stanziati al capitolo n. 50256 nel bilancio regionale, che assume la seguente nuova denominazione: «Pronto intervento per fenomeni occasionali d'inquinamento e bonifica di siti inquinati o aree industriali dismesse».

4. A tale finanziamento regionale possono accedere, sulla base dei progetti di bonifica approvati, i comuni che provvedono d'ufficio alla bonifica, ovvero le province che provvedono in via sostitutiva.

5. Le somme successivamente recuperate dai soggetti o dagli enti responsabili del danno ambientale, per le spese sostenute, dovranno essere versate nel capitolo di nuova istituzione n. 7943 dello stato di previsione dell'entrata denominato: «Entrate derivanti dal risarcimento del danno da inquinamento e per il recupero dei costi di bonifica di siti inquinati», per essere riassegnate al capitolo n. 50256.

6. Nel caso di interventi di messa in sicurezza o di bonifica eseguiti in danno a pubbliche amministrazioni, la giunta regionale può determinare condizioni temporali di recupero delle somme anticipate fino a dieci anni e stabilendo la corresponsione degli interessi nella misura legale.

#### CAPO VII VIGILANZA

##### Art. 35.

##### *Vigilanza sulle attività di gestione dei rifiuti*

1. Le province, nell'esercizio delle funzioni di controllo loro attribuite dall'art. 20 del decreto legislativo n. 22/1997, quando accertino violazioni alle norme di legge in materia, provvedono, fatte salve le eventuali sanzioni penali previste e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal suddetto decreto.

2. Qualora nell'esercizio di tali funzioni le province accertino una situazione di pericolo o di danno per l'igiene pubblica o per l'ambiente, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative, provvedono all'immediata sospensione, modifica o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dalle stesse rilasciata. Nel caso in cui le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti siano esercitate secondo le procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997, le province provvedono altresì all'immediata sospensione dell'attività stessa.

3. Resta di competenza comunale la vigilanza sull'attività edilizia connessa all'esecuzione delle opere relative agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e l'adozione di ogni provvedimento connesso, ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni.

#### CAPO VIII NORME FINANZIARIE

##### Art. 36.

##### *Tariffe per il conferimento di rifiuti urbani agli impianti di smaltimento e di recupero*

1. L'approvazione della tariffa di conferimento costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione del progetto degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e per quelli pubblici di recupero di cui al punto R1 dell'allegato C al decreto legislativo n. 22/1997.

2. La tariffa di cui al comma 1 è calcolata sulla base di un piano economico-finanziario formulato dal titolare, composto da due fattori:

a) il costo industriale, predisposto in relazione a:

1) costi relativi alle spese di investimento per la costruzione dell'impianto, ivi compresi gli oneri finanziari ed i costi relativi alla realizzazione di opere di mitigazione ambientale;

2) spese per la gestione operativa, ivi comprese quelle relative al personale e ai mezzi d'opera utilizzati;

3) spese generali e tecniche ed utile d'impresa;

4) spese per l'eventuale dismissione degli impianti e, per le discariche, spese previste per la ricomposizione ambientale e per la gestione del periodo successivo alla chiusura;

b) gli oneri fiscali nella misura determinata dalle vigenti leggi.

3. Qualora il sistema di aggiornamento della tariffa non sia stato già previsto in sede di individuazione del soggetto gestore dell'impianto, al fine di consentire all'ente competente per l'approvazione del progetto l'approvazione della tariffa a valere per l'anno successivo entro il 30 giugno di ogni anno deve essere presentata all'ente medesimo la proposta di adeguamento della tariffa di conferimento, formulata dal titolare a seguito di:

a) variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per l'anno successivo, nei costi di gestione, ivi compresi gli incrementi ISTAT ovvero nel costo di costruzione delle opere previste in progetto;

b) nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti;

c) nuove perizie di variante.

4. Entro tre mesi dall'avvenuto esaurimento delle discariche, il titolare è tenuto a presentare una perizia di assestamento finale che riporti un conto consuntivo di tutti i costi di realizzazione della discarica che è approvata dall'ente competente per l'approvazione del progetto anche al fine di individuare l'utilizzo delle maggiori somme eventualmente accantonate durante la gestione.

##### Art. 37.

##### *Contributo ambientale ai comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti*

1. I soggetti che effettuano la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono corrispondere un contributo ambientale ai comuni ove gli impianti sono ubicati.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la giunta regionale provvede:

a) ad individuare le tipologie di impianti per la gestione dei quali è dovuto il contributo di cui al comma 1;

b) a determinare l'entità del contributo in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti movimentati;

c) a determinare i criteri per la suddivisione del contributo fra i comuni confinanti effettivamente interessati al disagio provocato dalla presenza degli impianti.

3. La giunta regionale provvede ad aggiornare annualmente il contributo ambientale.

4. Il gettito derivante dall'applicazione del contributo disciplinato dal presente articolo è destinato ad interventi finalizzati prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza dell'impianto.

#### Art. 38.

##### *Contributo regionale per lo smaltimento di rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dagli ambiti territoriali ottimali*

La giunta regionale determina annualmente l'ammontare del contributo dovuto alla Regione per lo smaltimento dei rifiuti urbani in impianti utilizzati per sopperire ad emergenze e richieste di smaltimento di rifiuti provenienti da ambiti territoriali ottimali diversi da quello in cui è ubicato l'impianto.

2. Il gettito derivante dall'applicazione del contributo viene introitato a capitolo di bilancio n. 7515 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale denominato «Maggiorazione a carico dei comuni per lo smaltimento dei rifiuti urbani al di fuori dell'ambito territoriale ottimale» ed integra il fondo destinato ad interventi in materia ambientale di cui al capitolo n. 50164 iscritto nello stato di previsione della spesa.

3. Il gettito derivante dall'applicazione del contributo di cui al comma 1 è impiegato, per intero, dalla giunta regionale per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 48, con le modalità stabilite dagli articoli 49 e 50 ed è utilizzato, per una quota non inferiore al trentacinque per cento, a favore degli ambiti territoriali ottimali ove vengono conferiti i rifiuti.

4. L'applicazione del contributo decorre a far data dal secondo trimestre del 2000.

5. Per le modalità di versamento del contributo si applicano le disposizioni del capo IX.

#### CAPO IX

##### TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI

#### Art. 39.

##### *Ammontare del tributo*

1. L'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi istituito e disciplinato dall'art. 3, commi da 24 a 41 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è determinato ai sensi del medesimo articolo 3.

2. L'ammontare del tributo per ogni chilogrammo di rifiuti conferiti in discarica è fissato nel modo seguente:

a) lire 2 per i rifiuti speciali non pericolosi del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi;

b) lire 4 per i rifiuti speciali pericolosi del settore minerario estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;

c) lire 20 per rifiuti speciali non pericolosi;

d) lire 40 per i rifiuti speciali pericolosi;

e) lire 50 per tutti i rifiuti urbani.

3. Sono soggetti al pagamento del tributo in misura ridotta rispetto all'ammontare fissato dal comma 2 i seguenti rifiuti per le percentuali appresso indicate:

a) pagamento nella misura del venti per cento del tributo:

1) rifiuti provenienti da spazzamento di strade;

2) gli scarti e i sovralli di impianti di produzione di compost di qualità nonché le scorie dei forni degli impianti di termodistruzione conferite in discarica di prima categoria;

3) gli scarti ed i sovralli che provengono dagli impianti di selezione e recupero nel caso in cui venga recuperato almeno il settanta per cento del rifiuto complessivamente trattato;

4) i fanghi palabili conferiti in discariche controllate;

5) i rifiuti provenienti da attività di ripristino ambientale di siti inquinati nonché da attività di bonifica regolate dalla vigente normativa, anche in tema di amianto;

b) pagamento nella misura del quaranta per cento del tributo:

1) frazione secca dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, proveniente da raccolta separata o da separazione meccanica effettuata in impianti espressamente previsti dal piano di cui all'art. 10;

c) pagamento nella misura del settanta per cento del tributo:

1) frazione secca dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani proveniente dalla separazione meccanica del rifiuto tal-qual;

2) sovralli del trattamento anche anaerobico della frazione umida derivante dalla suddetta separazione;

3) composta frazione organica stabilizzata conferita in discarica oltre la quantità necessaria per le coperture, così come previsto dal progetto approvato.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo nella misura di cui alle lettere b) e c) del comma 3, la giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le caratteristiche della frazione secca del rifiuto e detta i criteri e le modalità per l'effettuazione delle necessarie verifiche.

5. La frazione organica stabilizzata utilizzata per la ricopertura giornaliera o definitiva, nonché gli altri materiali utilizzati per la realizzazione e gestione di discariche, in base al progetto approvato o da successivi provvedimenti autorizzativi, non sono assoggettati al pagamento di alcun tributo.

6. Non si applicano le riduzioni del tributo previste dal comma 3:

a) ai rifiuti urbani e alle loro frazioni, provenienti da ambiti territoriali diversi da quello sede di discarica;

b) ai rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale; considerando tali anche i rifiuti che nel Veneto siano sottoposti solamente a:

1) stoccaggio provvisorio;

2) selezione o cernita di rifiuti con una percentuale della frazione avviata a riutilizzo o ad operazioni di recupero inferiore al settanta per cento in peso rispetto alla quantità totale sottoposta a selezione o cernita;

3) trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, quale riduzione volumetrica, mniscelazione, inertizzazione, stabilizzazione, solidificazione.

#### Art. 40.

##### *Modalità di versamento del tributo*

1. Il tributo è versato alla Regione Veneto, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento dei rifiuti mediante versamento in apposito conto corrente postale effettuato dai gestori degli impianti.

#### Art. 41.

##### *Presentazione della dichiarazione*

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i gestori degli impianti soggetti al tributo sono tenuti a produrre alla Regione Veneto struttura competente per le finanze, i tributi e la ragioneria, una dichiarazione su apposito modello, predisposto dalla medesima struttura, contenente i seguenti dati:

a) la denominazione e sede della ditta che gestisce l'impianto e le generalità complete del suo legale rappresentante, qualora trattasi di società o ente pubblico;

b) l'ubicazione della discarica;

c) la quantità complessiva dei rifiuti conferiti e le quantità parziali per ogni tipologia di rifiuto di cui all'art. 39, comma 2;

d) l'indicazione dei versamenti tributari effettuati.

2. La dichiarazione è inoltrata alla Regione Veneto, struttura competente per le finanze, i tributi e la ragioneria, per plico postale raccomandato e fanno fede, quale data di presentazione, il timbro e la data apposti dall'ufficio postale ricevente.

3. Le dichiarazioni presentate in difformità a quanto previsto al presente articolo, ovvero oltre i termini, sono considerate omesse e come tali sanzionabili ai sensi dell'art. 3, comma 31, della legge n. 549/1995.

#### Art. 42.

##### *Accertamento delle violazioni*

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo sono accertate dai soggetti e con le modalità indicate all'art. 3, comma 33, della legge n. 549/1995.

2. I soggetti di cui al comma 1 redigono apposito processo verbale da trasmettere alla Regione entro trenta giorni dalla redazione.

3. Nel caso in cui dagli atti si rilevi direttamente la violazione commessa l'accertamento è effettuato d'ufficio.

#### Art. 43.

##### *Applicazione delle sanzioni*

1. Per l'applicazione delle pene pecuniarie e delle altre sanzioni amministrative previste dalla legge n. 549/1995 si osservano le disposizioni del presente articolo.

2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento la struttura regionale competente per le finanze, i tributi e la ragioneria della Regione Veneto notifica ai responsabili i processi verbali di contestazione di cui all'articolo 42, invitandoli a trasmettere alla Struttura stessa le loro deduzioni nel termine di trenta giorni dalla notifica.

3. Entro lo stesso termine di trenta giorni i responsabili possono estinguere l'obbligazione nascente dalle violazioni punite con pena pecuniaria dalla legge n. 549/1995 tra un limite minimo e un limite massimo con il pagamento del minimo della pena pecuniaria, oltre all'ammontare del tributo, degli interessi moratori e delle spese del procedimento; le somme pagate a tale titolo non sono rimborsabili.

4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che si sia avuta l'estinzione dell'obbligazione, il responsabile della struttura regionale competente per le finanze, i tributi e la ragioneria, qualora in base agli atti raccolti ed alle deduzioni che siano state tempestivamente trasmesse, riconosca fondato l'accertamento, determina con provvedimento definitivo, sotto forma di ordinanza, l'ammontare della pena pecuniaria o della sanzione amministrativa, e ne ingiunge il pagamento ai responsabili, oltre all'ammontare del tributo, degli interessi moratori e delle spese del procedimento.

5. Il provvedimento di cui al comma 4 è notificato al responsabili mediante raccomandata con avviso di ricevimento; qualora le somme di cui è ingiunto il pagamento non vengano versate in tutto o in parte nel termine di trenta giorni dalla notificazione si procede alla riscossione coattiva di quanto non corrisposto con le maggiorazioni previste mediante la iscrizione nei ruoli esattoriali, come previsto dagli articoli 68 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Gli interessi moratori sono dovuti nella misura di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 44.

##### *Decadenza*

1. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente capo deve essere eseguito entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 41.

2. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno di pagamento.

3. Chi abbia indebitamente o erroneamente pagato il tributo può, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare seguente, operare la compensazione, anche parziale, tra le somme indebitamente o erroneamente pagate e quelle da versare quale tributo per il trimestre solare trascorso.

4. Per i controlli di competenza, l'interessato deve inviare, contemporaneamente all'operazione di cui al comma 3, alla struttura regionale competente per le finanze, i tributi e la ragioneria, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta e autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, che evidenzia la compensazione tra le somme indebitamente o erroneamente pagate per il trimestre solare precedente, e la somma che avrebbe dovuto versare per il trimestre solare successivo; qualora sia accertata una erronea compensazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della somma effettivamente dovuta.

#### Art. 45.

##### *Presunzione di conferimento*

1. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato di rifiuti, ivi compresi quelli di cui all'art. 3, comma 40, della legge n. 549/1995, i rifiuti si presumono conferiti alla data della redazione del processo verbale.

2. Avverso la presunzione di cui al comma 1 è ammessa la prova contraria.

#### Art. 46.

##### *Norma finanziaria*

1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è iscritto nell'apposito capitolo dell'entrata del bilancio regionale n. 196 «Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi».

2. Il dieci per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo spetta alle province e trova allocazione nell'apposito capitolo del bilancio regionale n. 50146 «Quote del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti da devolvere alle province». Le province dispongono l'impiego della quota loro spettante del tributo di cui all'art. 3, comma 27, della legge n. 549/1995 nell'ambito delle finalità e degli obiettivi indicati all'art. 47, comma 2.

3. Una quota non inferiore al venti per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo destinato ad interventi in materia di tutela ambientale ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge n. 549/1995. Detto fondo trova allocazione nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale n. 50146 che assume la seguente intestazione «Interventi regionali per le finalità di cui all'art. 3, comma 27, legge n. 549/1995».

4. Le risorse di cui al comma 2 sono attribuite alle province con deliberazione della giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:

- a) la popolazione residente nella provincia;
- b) la quantità dei rifiuti smaltiti in ambito provinciale;
- c) una quota fissa per ciascuna provincia.

5. Gli importi da erogare alle province, ai sensi del comma 4, verranno corrisposti nel mese di giugno di ogni anno e calcolati sulla base di un acconto pari al settanta per cento di quanto previsto dal capitolo n. 50146 del bilancio regionale e del saldo relativo all'anno precedente, calcolato sul reale introito affluito sull'apposito conto corrente postale nel corso dell'anno precedente.

#### Art. 47.

##### *Modalità di impiego del fondo regionale*

1. Il fondo regionale di cui all'art. 46, comma 3, è impiegato per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati, oltre che per interventi d'iniziativa della Regione, nell'ambito delle destinazioni di cui all'art. 3, comma 27, della legge n. 549/1995.

2. Il fondo è impiegato, in particolare, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) costruzione di impianti per il recupero, la valorizzazione e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, nonché di impianti di depurazione e reti di fognatura;
- b) realizzazione di interventi di bonifica di siti inquinati e aree degradate ivi comprese le opere di mitigazione ambientale;



c) istituzione di un fondo di rotazione per la progettazione di impianti di cui alla lettera a) e la redazione di progetti di bonifica ambientale di cui alla lettera b);

d) predisposizione e aggiornamento dei piani regionali ambientali di settore previsti dalla vigente legislazione;

e) attuazione di iniziative concernenti la raccolta differenziata dei rifiuti, ivi compresi l'acquisto di attrezzature e di mezzi di raccolta e trasporto e la realizzazione di centri di stoccaggio provvisorio, recupero e commercializzazione dei materiali recuperati;

f) individuazione e classificazione delle aree di maggior inquinamento ambientale cui riconoscere la massima priorità negli interventi di tutela ambientale;

g) istituzione e manutenzione delle aree naturali protette;

h) attivazione di adeguati servizi che consentano a chiunque l'accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente in ambito regionale;

i) finanziamento di pubblicazioni e di campagne promozionali, di convegni e di ogni altra manifestazione utile per la salvaguardia dell'ambiente;

l) effettuazione di iniziative di ricerca, comprese quelle a carattere sperimentale, utili ai fini della tutela dell'ambiente e del recupero, valorizzazione e sfruttamento delle materie prime, anche mediante l'istituzione di borse di studio a favore di giovani laureati in discipline riguardanti il settore ambientale per l'effettuazione di stages di formazione presso strutture pubbliche e private;

m) incentivazione delle iniziative dirette alla prevenzione e riduzione dei rifiuti di cui all'art. 50.

#### Art. 48.

##### *Programma annuale e modalità per la concessione di contributi*

1. La giunta regionale predispone annualmente un programma che individua:

a) gli obiettivi prioritari tra quelli indicati dal precedente articolo 47, comma 2;

b) gli interventi e le iniziative che la Regione intende realizzare direttamente;

c) gli interventi e le iniziative di altri soggetti pubblici e privati che la Regione intende prioritariamente finanziare parzialmente o interamente;

d) l'ammontare delle risorse disponibili per la concessione di contributi ad altri soggetti pubblici e privati.

2. Qualora il programma di cui al comma 1 preveda la concessione dei contributi di cui al comma 1 lettera d), lo stesso comprende i bandi indicanti le categorie dei possibili beneficiari, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare, i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la formulazione delle graduatorie. nonché le percentuali massime di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile.

3. Il programma ed i bandi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta; trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.

#### Art. 49.

##### *Concessione e liquidazione dei contributi*

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 48, comma 2, la giunta regionale approva le graduatorie, individua gli interventi ammessi a contributo ed il piano di riparto, nonché indica le modalità di erogazione dei contributi. Con il medesimo provvedimento è precisata l'eventuale ulteriore documentazione da presentare a cura dei soggetti beneficiari.

2. Qualora il beneficiario non provveda all'invio della prescritta documentazione entro i termini per la presentazione della domanda di cui all'art. 48, comma 2, ovvero nel termine prescritto per l'inizio dell'attività o dei lavori, la revoca del contributo è disposta entro sessanta giorni dal dirigente responsabile della struttura regionale competente.

3. I fondi resisi disponibili a seguito di eventuali riduzioni del contributo dovute alla minore entità della spesa sostenuta dal beneficiario ed alle revoche di cui al comma 2, sono impegnati dalla giunta regionale, all'interno dell'esercizio di assunzione dell'impegno di spesa, per la concessione di contributi ad altri soggetti aventi diritto sulla base delle graduatorie approvate.

#### CAPO X

#### PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI

#### Art. 50.

##### *Iniziative regionali per la prevenzione dei rifiuti e per il loro recupero*

1. La Regione persegue gli obiettivi della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti attuando le seguenti azioni:

a) campagne informative, formative ed educative rivolte all'intera popolazione e particolarmente alle scuole, che promuovono l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, quali, ad esempio, l'acquisto di prodotti durevoli, facilmente riparabili, col minimo di imballaggio necessario e con imballaggio riutilizzabile;

b) campagne informative rivolte ai produttori, ai commercianti ed agli artigiani, che promuovono la riduzione dei rifiuti di ogni tipo, con particolare riguardo agli imballaggi ingombranti e non riutilizzabili;

c) divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio;

d) sperimentazione, adozione, diffusione ed incentivazione, nelle attività degli uffici, di metodologie e strumenti di lavoro tali da ridurre la produzione di rifiuti e che privilegino l'utilizzo di materiali riutilizzabili, il risparmio di materiali a perdere e l'impiego di materiali e prodotti derivanti da riciclo, quali, ad esempio, l'uso di fotocopiatrici che fotocopino anche sui due lati del foglio, l'utilizzo di contenitori di toner e di inchiostro ricaricabili, l'uso di penne, l'uso di batterie ricaricabili;

e) indizione di concorsi a premio aperti alle diverse categorie economiche e sociali, al fine di promuovere ed incentivare la prevenzione e la riduzione di rifiuti;

f) promozione ed incentivazione del non utilizzo di stoviglie monouso nelle mense e nelle feste pubbliche o aperte al pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove accordi con le province, i comuni e le associazioni di categoria dei produttori di rifiuti, delle associazioni ambientaliste, quelle di volontariato e dei consumatori, le istituzioni scolastiche e degli operatori economici del settore. Le modalità e gli obiettivi degli accordi sono definiti dalla giunta regionale in un programma triennale di iniziative elaborato anche sulla base dei piani regionali di gestione dei rifiuti.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale determina modalità e condizioni per l'inserimento nei capitolati per appalti pubblici di opere, forniture e di servizi di specifiche condizioni che favoriscano l'utilizzo di materiali derivanti dal recupero di rifiuti

#### Art. 51.

##### *Disposizioni per l'uso della carta riciclata negli enti pubblici, anche economici, della Regione*

1. Ai fini della conservazione dell'ambiente e del contenimento dei consumi energetici, in conformità a quanto disposto dall'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, gli enti pubblici, anche economici, sono tenuti a soddisfare il proprio fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata pari almeno al quaranta per cento del fabbisogno stesso.

2. Con relazione da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno per l'anno precedente gli enti di cui al comma 1 esistenti nel territorio regionale, comunicano alla struttura regionale competente per la tutela dell'ambiente, il resoconto concernente il quantitativo di carta utilizzata distinguendo la percentuale di carta riciclata, le modalità di impiego della stessa nell'ambito degli uffici nonché ogni altra informazione o suggerimento validi all'ottimizzazione dell'utilizzo stesso.

3. L'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo è condizione necessaria per accedere a finanziamenti o erogazioni di contributi regionali di qualsiasi natura destinati a consentire interventi in campo ambientale.

## CAPO XI

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1985, N. 33 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DELLA LEGGE REGIONALE 26 MARZO 1999, N. 10.

## Art. 52.

*Modifiche alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 «Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale»*

1. Nella legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, dopo la lettera «C3» è aggiunta la lettera «C3 bis» nei seguenti articoli:

- a) art. 1 comma 1, lettera a);
- b) art. 2 comma 1, lettera b);
- c) art. 3 comma 1, lettere d), ed e);
- d) art. 4 comma 1, lettera b) e comma 2.

2. All'art. 3, comma 1 lettera a) della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, dopo la lettera «C2» è aggiunta la lettera «C3-bis».

3. L'art. 7, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, è sostituito dal seguente:

«1. Qualora la tipologia di intervento previsto non sia riconducibile con certezza tra quelle elencate negli allegati A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3 e C3 bis, ovvero nel caso in cui la localizzazione dei progetti di impianti, opere o interventi di cui all'allegato C3 non sia riferibile in maniera certa alle aree sensibili ivi indicate, il soggetto proponente richiede la verifica alla autorità competente».

4. All'art. 11 comma 1 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10:

a) dopo la lettera «B1» sono aggiunte le parole «B2, lettera ddd-bis) e lettera ddd-ter);

b) dopo la lettera «C1» è aggiunta la lettera «C3 bis».

5. All'art. 23, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, dopo le parole «con esclusione della lettera e),» sono aggiunte le parole «dall'allegato B2 lettera ddd-bis) e lettera ddd-ter) e dall'allegato C3-bis».

6. All'allegato A1 della legge regionale 26 marzo 1999 n. 10:

a) le lettere a) e b) sono così sostituite:

a) impianti di incenerimento di rifiuti con capacità superiore a 100 t/giorno;

b) impianti di trattamento di rifiuti speciali con capacità superiore a 100 t/giorno;

b) la lettera c) è abrogata.

7. All'allegato B1 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10:

a) la lettera a) è così sostituita:

a) impianti di incenerimento di rifiuti urbani con capacità superiore a 5 t/giorno;

b) la lettera d) è abrogata.

8. All'allegato C1 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) impianti di incenerimento di rifiuti urbani con capacità compresa tra 10 e 100t/giorno;

9. All'allegato B2 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, dopo la lettera ddd) sono aggiunte le seguenti:

«ddd-bis) impianti di trattamento di rifiuti urbani con capacità superiore a 5 t/giorno e stazioni di trasferimento con capacità superiore a 10 t/giorno;

ddd-ter) discariche di rifiuti urbani con capacità superiore a 50.000 m3».

10. L'elenco degli allegati alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, è integrato dall'allegato C3 bis, aggiunto di seguito all'allegato C3 e formulato nel modo seguente:

«Allegato C3 bis

Progetti di impianti di smaltimento di rifiuti assoggettati alla procedura di VIA in tutto il territorio regionale.

a) impianti di trattamento di rifiuti urbani con capacità superiore a 10 t/giorno;

b) stazioni di trasferimento di rifiuti urbani con capacità superiore a 200 t/giorno;

c) discariche di rifiuti urbani con capacità superiore a 100.000 m3»

## Art. 53.

*Modifiche della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni*

1. L'art. 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, «Norme per la tutela dell'ambiente» come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11, è così modificato:

a) al primo comma dell'art. 12:

1) la lettera b) è così sostituita:

b) dal Segretario regionale per l'Ambiente;

2) la lettera p) è abrogata;

b) il quinto comma dell'art. 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come modificato dall'art. 26, comma 2, della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28, è sostituito dal seguente:

«Il Segretario regionale per l'Ambiente è il vice presidente della Sezione e, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituito dal responsabile della struttura regionale competente per la geologia e ciclo dell'acqua, ovvero della struttura regionale competente per la tutela dell'ambiente.»;

c) il settimo comma dell'art. 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11, è sostituito dal seguente:

«La sezione è assistita da un segretario nominato dal segretario regionale per l'Ambiente.

2. L'art. 14 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni è così modificato:

a) nel primo comma dell'art. 14 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come modificato dall'art. 29 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, il n. 7) è così sostituito:

«7) responsabile dell'ufficio provinciale dell'ARPAV»;

b) dopo il primo comma dell'art. 14 sono aggiunti i seguenti due commi:

«In caso di assenza o impedimento del presidente o del vice presidente la commissione è presieduta dal responsabile dell'ufficio provinciale competente per la materia

È altresì chiamato a far parte della commissione con voto deliberativo il sindaco del comune direttamente interessato, o un suo delegato.».

3. L'art. 19 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche e integrazioni è così sostituito:

«Art. 19 (Procedura). — 1. Il piano regionale per l'ambiente è adottato con deliberazione della giunta regionale che provvede ad inviarne copia alle province ed ai comuni

2. Il presidente della giunta regionale provvede a dare notizia dell'adozione del piano regionale per l'ambiente, indicando le sedi in cui chiunque può prenderne visione, tramite pubblicazione:

a) nel *Bollettino ufficiale della Regione del Veneto*;

b) su due quotidiani a diffusione regionale.

3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione del Veneto* chiunque ne abbia interesse può far pervenire alla giunta regionale eventuali osservazioni e proposte. Entro il medesimo termine la giunta regionale provvede a sentire la Conferenza permanente Regione-autonomie locali, prevista dall'art. 9 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20.

4. La giunta regionale presenta al consiglio regionale il piano adottato, con le controdeduzioni alle proposte, osservazioni e pareri pervenuti e con le eventuali proposte di modifica.

5. Il piano e le sue varianti sono approvati con deliberazione del consiglio regionale, salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Le varianti al piano regionale per l'ambiente che non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del piano, così come individuate nel piano medesimo, sono deliberate dalla giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati e la competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte, trascorsi i quali si prescinde dal parere.»

4. La rubrica del capo II del titolo III è così sostituita:

«Piano regionale dell'atmosfera e piano regionale delle acque».

5. Nel secondo comma dell'art. 57 le parole: «per il territorio», sono sostituite dalle parole: «per l'ambiente».

#### Art. 54.

*Abrogazioni di disposizioni della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di rifiuti.*

1. Nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il numero 5) del primo comma dell'art. 2;

b) nel primo comma nell'art. 4:

1) la lettera a) del numero 2);

2) nella lettera b) del numero 2) l'espressione: «del suolo, come specificazione settoriale delle scelte e delle compatibilità generali previste all'interno del piano di cui alla precedente lettera a)».

3) nella lettera b) del numero 5) l'espressione: «approvava altresì i progetti relativi ad impianti di stoccaggio di oli usati, come definiti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, nonché le modifiche o gli adeguamenti degli impianti esistenti e di nuova realizzazione»;

4) la lettera e) del numero 5);

c) le lettere c), d), g), h), i), m), del numero 2. nonché le lettere b) e c), del numero 3; e la lettera d) del numero 4) nel primo comma dell'art. 5:

d) il numero 2) del sesto comma dell'art. 9;

e) il numero 7) del primo comma dell'art. 16;

f) i numeri 3) e 4) del primo comma dell'art. 21;

g) il terzo comma dell'art. 33;

h) la lettera a) del primo comma, il secondo comma ed il terzo comma dell'articolo 35;

i) il secondo comma dell'art. 39;

l) nel primo comma, n. 1 dell'art. 40, le parole: «nonché per quel che riguarda gli inceneritori, degli impianti per il recupero o reimpiego anche energetico del calore; quando sia previsto il trattamento di rifiuti tossici e nocivi, la relazione deve, in particolare, specificare le sostanze tossiche e nocive trattate»;

m) la lettera a) del primo comma dell'art. 42;

n) nell'art. 44:

1) nel sesto comma le parole: «che, per quanto concerne gli stocaggi vanno prestate per la durata di almeno un quinquennio anche dopo la cessazione dell'attività o la chiusura del singolo impianto».

2) il nono comma;

o) il terzo comma dell'art. 47;

p) la lettera a) ed il numero 3) della lettera c) del primo comma ed il secondo comma dell'art. 49;

q) il terzo trattino del primo comma dell'art. 68.

2. Nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati gli articoli 26, 27, 27-bis, 27-ter, 52, 53, 55, 61, 62, 63, 64, 64-bis, 64-ter.

3. Non si applicano comunque alla gestione dei rifiuti, le disposizioni della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, incompatibili con la presente legge.

## CAPO XII

### SANZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 55.

##### *Sanzioni amministrative*

1. Ferme restando le disposizioni in materia di sanzioni previste al titolo V del decreto legislativo n. 22/1997, e successive modifiche ed integrazioni, l'inosservanza alle disposizioni della presente legge è punita con l'applicazione da parte dell'Autorità di vigilanza della sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.

2. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono impiegate per le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 48, comma 2.

3. La giunta regionale provvede, ogni due anni, all'aggiornamento delle sanzioni previste al comma 1 sulla base dell'indice ISTAT del costo medio della vita.

4. Per le procedure inerenti l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute, si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e, in quanto compatibili, alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10.

#### Art. 56.

##### *Decorrenza delle competenze*

1. Le province esercitano le nuove funzioni previste dalla presente legge a decorrere da novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 57.

##### *Norma di prima applicazione*

1. Fino all'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 10, le province provvedono a individuare le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, nonché i luoghi e impianti adatti allo smaltimento sulla base dei criteri di cui all'allegato D.

#### Art. 58.

##### *Disposizioni transitorie in materia di impianti di incenerimento di rifiuti e di varianti al PRSU*

1. L'articolo 5 elaborato A, del PRSU approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 785 del 1988, è così sostituito:

«Art. 5 - varianti.

1. Costituiscono variante al Piano:

a) la previsione di nuovi impianti;

b) la modifica della tipologia degli impianti esistenti.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 19, comma 7, della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, le varianti di cui al comma precedente, di iniziativa della giunta regionale, delle province o degli enti responsabili di bacino, sono deliberate dalla giunta regionale medesima, sentita la commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte trascorsi i quali si prescinde dal parere.»

2. Fino all'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 10, si applicano le disposizioni contenute nel PRSU approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 785/1988, come modificato dal comma 1.

3. L'approvazione dei progetti relativi agli impianti che costituiscono variante al PRSU, segue le procedure regolate al capo V della presente legge.

4. L'art. 16 del Piano territoriale regionale di coordinamento, approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 382 del 28 maggio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

5. Dall'entrata in vigore della presente legge e sino all'approvazione del piano di cui all'art. 10 non sono rilasciate nuove autorizzazioni per gli impianti di incenerimento di cui alle lettere D10 e D11 dell'allegato B del decreto legislativo n. 22/1997.

**Art. 59.**

*Organi di consulenza tecnico-amministrativa*

1. Fino alla riforma organica degli organi consultivi previsti dalla legislazione regionale vigente, la Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, di cui all'art. 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, e, per le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione alla realizzazione degli impianti delegate alle province, le commissioni tecniche provinciali per l'ambiente, di cui all'art. 14 della stessa legge, svolgono le funzioni della conferenza di cui all'art. 27, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 22/1997, e di cui all'art. 23, commi 2. lettera e), e 3 della presente legge.

**Art. 60.**

*Disposizioni transitorie relative al tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi*

1. Per l'anno solare 2000 l'ammontare del tributo previsto all'art. 39 è determinato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27.

**Art. 61.**

*Abrogazioni*

1. Sono abrogati:
- la legge regionale 6 giugno 1980, n. 85 come novellata dalla legge regionale 21 marzo 1983, n. 14;
  - la legge regionale 24 gennaio 1989, n. 3;
  - la legge regionale 19 agosto 1996, n. 27;
  - la legge regionale 8 aprile 1997, n. 8;
  - la legge regionale 5 settembre 1997, n. 32;
  - gli articoli da 1 a 10 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 28.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 5 e a decorrere dalla data prevista dall'art. 56 è abrogato l'art. 17 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 e successive modificazioni.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 21 gennaio 2000.

GALAN

00R0217

**LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2000, n. 4.**

**Ducato Veneto al merito sportivo.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 10 del 1° febbraio 2000)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Istituzione*

1. È istituito il Ducato Veneto al merito sportivo quale riconoscimento destinato ad atleti e a dirigenti di organizzazioni sportive della Regione che si sono particolarmente distinti a livello nazionale ed internazionale nello svolgimento o nella promozione di attività sportive.

**Art. 2.**

*Conferimento del riconoscimento*

1. Il riconoscimento è conferito, in forma solenne, annualmente dal presidente della giunta regionale.
2. Nell'ambito della legislatura possono essere conferiti sino a cinquanta riconoscimenti e comunque non più di dieci per anno solare.

**Art. 3.**

*Medaglia*

1. Il riconoscimento di cui all'articolo 1 consiste in una medaglia in oro del diametro, di 41 mm e del peso di 32 grammi recante sul diritto la riproduzione del primo ducato veneto con impresso il leone di S.Marco in marcia verso sinistra, volto di prospetto; sul rovescio la configurazione del territorio regionale, con evidenziati la pianura, il mare e i monti, e legenda circolare con l'iscrizione Regione del Veneto.

**Art. 4.**

*Comitato*

1. Le proposte di attribuzione del riconoscimento sono formulate al presidente della giunta regionale da atleti e da associazioni sportive della regione e sono esaminate da un comitato.
2. Il comitato, nominato dal presidente della giunta regionale, è composto da:
- l'assessore regionale competente in materia di sport;
  - il presidente della commissione consiliare competente in materia di sport;
  - due consiglieri regionali designati dal consiglio regionale in rappresentanza della maggioranza e della minoranza;
  - il presidente del comitato regionale del CONI;
  - il presidente regionale dell'Unione stampa sportiva italiana;
  - due giornalisti designati dall'ordine dei giornalisti del Veneto;
  - dai componenti veneti della giunta nazionale del CONI.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della struttura regionale competente in materia di sport.

4. Il comitato dura in carica per l'intera legislatura. Viene insediata dal presidente della giunta regionale e nel corso della prima seduta viene eletto tra i propri membri il presidente.

5. In fase di prima applicazione della presente legge il presidente della giunta regionale provvede all'insediamento del comitato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 5.

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in L. 25.000.000 per l'anno 2000, si fa fronte mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza, dello stanziamento iscritta al capitolo n. 73002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001, approvato con l'art. 21 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 8, relativamente all'anno 2000, e contemporanea istituzione del capitolo n. 73036 denominato «Ducato veneto al merito sportivo» nel medesimo stato di previsione della spesa, con lo stanziamento di L. 25.000.000 in termini di competenza.

2. Per gli esercizi successivi al 2000, lo stanziamento del capitolo di cui al comma 1 sarà determinato al sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 28 gennaio 2000

GALAN

00R0218

## REGIONE LOMBARDIA

### LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2000, n. 1

**Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. del Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 2 del 10 gennaio 2000)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Disposizioni comuni

1. In attuazione dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), la presente legge individua le funzioni trasferite o delegate agli enti locali ed alle autonomie funzionali e quelle mantenute in capo alla Regione, attinenti alle materie di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di fun-

zioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, in particolare, ai seguenti ambiti:

- a) sviluppo economico ed attività produttive;
- b) territorio, ambiente ed infrastrutture;
- c) servizi alla persona e alla comunità;
- d) polizia amministrativa.

2. Il conferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene in applicazione dei seguenti principi:

a) sussidiarietà, per cui tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale sono conferite ai comuni, alle province ed alle comunità montane secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative ed organizzative;

b) completezza, omogeneità ed unicità della responsabilità amministrativa, in modo da assicurare ai singoli enti l'unitaria responsabilità di servizi o attività amministrative omogenee ed un'effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;

c) efficienza ed economicità, in modo da assicurare un adeguato esercizio delle funzioni anche attraverso la differenziazione dei conferimenti, in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi ed in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

d) autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni loro conferite;

e) cooperazione attraverso strumenti e procedure di raccordo e concertazione tra la Regione e gli enti locali.

3. Salvo diversa ed espressa disposizione della presente legge e nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli enti locali, il trasferimento ovvero la delega di funzioni comprendono anche l'organizzazione, le dotazioni finanziarie e di personale, nonché le attività strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni stesse, secondo i principi fissati dalla normativa regionale.

4. Nelle materie oggetto della presente legge la Regione mantiene le funzioni di programmazione e coordinamento e, in quelle conferite agli enti locali, anche le funzioni di vigilanza e controllo.

5. Annualmente, il documento di programmazione economico-finanziaria regionale individua le priorità delle politiche d'intervento della Regione per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani e dei programmi concernenti anche le materie oggetto di trasferimento o delega.

6. La Regione può avvalersi, per l'attuazione delle politiche di rilevanza strategica che richiedono l'intervento congiunto dello Stato, degli enti locali, delle autonomie funzionali, nonché di soggetti privati, degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legislazione vigente ed, in particolare, di quelli di cui all'art. 2, comma 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

7. Al fine di dare piena attuazione al conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali operato dal decreto legislativo n. 112/1998, con particolare riferimento al titolo II, nonché per creare e favorire condizioni funzionali alla crescita economica ed occupazionale, la Regione definisce le modalità di raccordo della programmazione regionale con gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente e relative disposizioni attuative, in conformità ai modelli di programmazione comunitaria.

8. La giunta regionale disciplina le modalità tecnico-operative per l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata, per la individuazione del contenuto degli accordi oggetto di sottoscrizione, nonché per la valutazione dei progetti di intervento e per la formalizzazione degli obblighi da essa derivanti. Tali modalità devono comunque garantire:

a) uno stretto raccordo con la programmazione regionale espressa dal programma regionale di sviluppo e suoi aggiornamenti annuali a livello di obiettivi sia settoriali che territoriali;

b) l'unicità di responsabilità per progetti che si caratterizzano per l'approccio integrato e la concertazione tra soggetti molteplici;

c) l'azione coordinata tra enti locali, Regione e amministrazione centrale, volta all'armonizzazione, alla chiarezza e alla semplificazione delle procedure;

d) la disponibilità di strumenti di assistenza, consulenza e accompagnamento, in particolare nella fase di progettazione degli interventi;

e) il raccordo dei singoli interventi con gli obiettivi di programmazione regionale in materia di conservazione della natura e di tutela e risanamento del suolo, delle acque, dell'aria.

9. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività mantenute in capo alla Regione ovvero conferite con la presente legge agli enti locali ed alle autonomie funzionali, la Regione riconosce e valorizza, per le materie di propria competenza, il molo dell'autonomia dei privati esercitata anche attraverso le formazioni sociali e le loro forme associative.

10. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione, le province, i comuni, le comunità montane e le autonomie funzionali svolgono e coordinano l'attuazione delle attività e dei servizi di propria competenza promuovendo e valorizzando l'apporto delle formazioni sociali e dei soggetti privati, con particolare riferimento alle strutture rappresentative della società civile e agli organismi senza finalità di lucro.

11. La Regione, gli enti locali e le autonomie funzionali cui sono trasferiti o delegati nuovi compiti possono individuare soggetti cui affidare, a seguito di valutazioni, che ne rilevino l'opportunità in termini economici e tecnici, e previa individuazione dei livelli minimi di qualità, la gestione delle funzioni e dei compiti di propria competenza ai sensi di quanto previsto ai commi 9 e 10. Non possono essere affidati a soggetti terzi funzioni e compiti che richiedono, per loro natura, l'esercizio esclusivo da parte della Regione e degli enti locali.

12. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, acquisito il parere della conferenza di cui al comma 16, individua:

- a) i servizi e le attività che possono essere oggetto di affidamento a terzi;
- b) i soggetti cui possono essere affidati i servizi e le attività;
- c) le modalità di affidamento, salva restando l'osservanza della normativa statale di settore;
- d) i termini massimi per l'espletamento di servizi ed attività affidati;
- e) le modalità di controllo e vigilanza sui servizi ed attività affidati;
- f) le forme di tutela delle amministrazioni pubbliche.

13. Per agevolare lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, la Regione promuove la cooperazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione stessa, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite.

14. Un'apposita sezione del rapporto annuale di gestione di cui all'art. 77-bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) è dedicata al monitoraggio e allo stato di attuazione dei piani e dei programmi delle materie oggetto della presente legge. La redazione della suddetta sezione è effettuata anche sulla base dei dati forniti dall'osservatorio di cui al comma 44.

15. Con riferimento alle funzioni conferite agli enti locali, in caso di accertata, persistente inattività, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine, comunque non superiore a sei mesi, per provvedere. Trascorso inutilmente tale termine, la giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, dispone specifici interventi sostitutivi ovvero nomina un commissario *ad acta*.

16. È istituita la conferenza regionale delle autonomie quale sede permanente di partecipazione degli enti locali della comunità lombarda alla definizione delle politiche regionali in attuazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), concernenti i trasferimenti e le deleghe disposti dalla Regione in attuazione della legge n. 59/1997. La conferenza concorre alla definizione dei rapporti tra Regione ed autonomie locali e funzionali e promuove lo sviluppo delle forme collaborative tra i medesimi soggetti.

17. Della conferenza fanno parte:

- a, i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
- b) i presidenti delle province della Lombardia;
- c) otto sindaci di comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti;

d) dodici sindaci di comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti;

e) quattro presidenti di comunità montane;

f) i presidenti dell'Associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia), dell'Unione province lombarde (UPL), della delegazione regionale dell'unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM);

g) il presidente dell'unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

h) i presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.);

i) tre rettori delle università lombarde designati dalla conferenza dei rettori;

j) tre rappresentanti delle autonomie scolastiche tra cui il sovrintendente regionale alla pubblica istruzione.

18. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si considera la popolazione risultante dall'ultimo censimento.

19. La conferenza, nelle sue componenti di cui al comma 17, lettere a), b), c), d), e) ed f), esprime parere obbligatorio ai competenti organi della Regione in merito a:

- a) modifiche dello Statuto regionale;
- b) bilancio di previsione e legge finanziaria regionale;
- c) progetti di legge in materia di ordinamento e di funzioni in materia territoriale;
- d) progetti di legge in materia di ripartizione delle risorse e dei trasferimenti regionali;
- e) proposte riguardanti intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro tra Regione e Governo.

20. La conferenza, nell'ambito delle finalità e delle funzioni di cui al comma 1, esprime inoltre parere sulle politiche regionali di programmazione e sviluppo economico e sui provvedimenti regionali di trasferimento e delega disposti con legge n. 59/1997, ed in particolare:

- a) formula proposte ed esprime pareri relativamente ai progetti di legge integrativi ovvero modificativi della presente legge;
- b) esprime pareri sulle proposte di deliberazione della giunta regionale di cui al presente articolo;
- c) esprime parere sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) adottato dalla giunta;
- d) formula proposte per gli accordi di programma tra la Regione e le autonomie locali e funzionali, in attuazione del principio di collaborazione, al fine di perseguire gli obiettivi strategici individuati dai piani e dai programmi regionali di settore e di coordinare l'esercizio delle attività di comune interesse dei soggetti istituzionali;
- e) è la sede in cui la Regione promuove l'accordo sugli ambiti territoriali e sui livelli ottimali di esercizio delle funzioni trasferite o delegate ai comuni di minore dimensione demografica.

21. In sede di prima applicazione dei commi da 16 a 30, i componenti di cui al comma 17, lettere c), d) ed e) sono eletti dalle corrispondenti assemblee, convocate dall'ANCI e dall'UNCCEM, di cui fanno parte, rispettivamente, tutti i sindaci ed i presidenti di comunità montana in carica. Ogni avente diritto al voto può esprimere una sola preferenza. La graduatoria dei candidati non eletti è utilizzata nei casi in cui, ai sensi del comma 22, è necessario provvedere alla sostituzione dei componenti. I rappresentanti di cui al comma 17, lettera i), sono eletti dalla conferenza regionale dei rettori con votazione a preferenza unica.

22. Le funzioni di componente della conferenza regionale delle autonomie locali e funzionali non sono delegabili, fatta eccezione per i componenti previsti dal comma 17, lettere f) e g). I componenti della conferenza decadono dalla carica al termine del rispettivo mandato elettorale ovvero in caso di cessazione anticipata del medesimo per una delle cause previste dalla vigente normativa. Per i componenti di cui al comma 17, lettere c), d) ed e), ANCI ed UNCCEM comunicano i nominativi dei sostituti dei componenti decaduti, individuati ai sensi del comma 21, entro trenta giorni dall'avvenuta vacanza. Entro i successivi quindici giorni, il presidente della giunta regionale o l'assessore competente in materia di enti locali, se delegato, provvede all'integrazione della conferenza con proprio decreto.

23. Il presidente della conferenza, prescelto tra i soggetti di cui al comma 17, lettere a), b), c), d) ed e), è eletto, a maggioranza assoluta, dai componenti di cui al comma 17 nella seduta d'insediamento;

qualora non sia raggiunta la maggioranza assoluta nella prima votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; risulta eletto colui che ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio o, rispettivamente, risulta eletto il più anziano d'età.

24. Alle sedute della conferenza partecipano senza diritto di voto il presidente della giunta regionale, il vicepresidente e l'assessore regionale competente in materia di enti locali, nonché tutti gli assessori regionali competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta della conferenza. Alle sedute per la trattazione degli argomenti di cui al comma 19 partecipano, senza diritto di voto, anche i consiglieri regionali relatori nelle commissioni consiliari dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta della conferenza.

25. La conferenza è costituita all'inizio di ciascuna legislatura regionale con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente in materia di enti locali, se delegato, entro sessanta giorni dall'insediamento del consiglio regionale. A tal fine ANCI ed UNCEM provvedono a segnalare i nominativi dei componenti di cui al comma 17, lettere c), d) ed e), entro quarantacinque giorni dalla data d'insediamento del consiglio regionale. La seduta d'insediamento della conferenza è convocata entro dieci giorni dalla data della sua costituzione ed è presieduta dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente in materia di enti locali, se delegato. In fase di prima applicazione, i termini di cui al presente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

26. I pareri di cui ai commi 19, esclusa la lettera b) e 20 sono espressi dalla conferenza, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, fatto salvo quanto previsto al comma 30 per il DPEFR. Qualora la conferenza rappresenti, motivandole, esigenze istruttorie, il termine è interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro trenta giorni dall'acquisizione degli elementi istruttori. Il parere sugli atti di cui al comma 19, lettera b), è reso direttamente dalla conferenza alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio entro venti giorni dal ricevimento della richiesta e comunque non oltre il termine di cui al comma 28. In caso di decorrenza dei predetti termini senza che la conferenza abbia espresso parere, l'organo regionale competente procede indipendentemente dall'acquisizione dello stesso. Degli adempimenti di cui al presente comma è data notizia nelle premesse degli atti deliberativi della giunta regionale.

27. La conferenza ha sede presso la giunta regionale ed è convocata, salvo quanto previsto dal comma 25, dal proprio presidente; è in ogni caso convocata qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti con diritto di voto. Le sedute della conferenza sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti. Le modalità di designazione dei componenti di cui al comma 17, lettere c) d) ed e), le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute, le procedure di funzionamento e l'organizzazione dei lavori della conferenza sono disciplinate con regolamento interno approvato dalla conferenza stessa.

28. I lavori per la trattazione degli argomenti di cui al comma 19 sono organizzati, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del consiglio regionale, in almeno due sessioni nel corso dell'anno. Una di tali sessioni, da tenersi entro il 30 novembre, è dedicata all'esame del bilancio di previsione e della legge finanziaria regionale.

29. La struttura regionale competente in materia di enti locali e l'Ufficio di presidenza del consiglio regionale assicurano alla conferenza il supporto di segreteria, anche avvalendosi, previa intesa con gli enti locali interessati, di personale distaccato dagli enti locali medesimi. Il personale della segreteria opera alle dipendenze funzionali del presidente della conferenza.

30. Dalla data di insediamento della conferenza sono abrogate la legge regionale 29 aprile 1988, n. 20 (Istituzione del comitato di intesa Regione-enti locali) e la legge regionale 21 dicembre 1995, n. 50 (modificazioni alla legge regionale 29 aprile 1988, n. 20 «Istituzione del comitato di intesa Regione-enti locali»). A far tempo dalla medesima data; il comma 2 dell'art. 9-bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), come da ultimo sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 16 ottobre 1998, n. 20 (modifiche di leggi regionali), è così ulteriormente sostituito:

«2. Il documento di cui al comma 1 è inviato entro il 15 luglio alla conferenza regionale delle autonomie locali e funzionali, istituita con legge regionale, che esprime il proprio parere entro e non oltre il 31 luglio.»

31. Il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali della Lombardia, compresi quelli derivanti dalla delega di funzioni, ai sensi dell'art. 130 della Costituzione e dell'art. 41 della legge n. 142/1990, è esercitato dall'organo regionale di controllo in conformità alla disciplina di cui alla legge n. 127/1997 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».

32. La Regione Lombardia, in applicazione dell'art. 17, comma 35, della legge n. 127/1997, espleta, nell'ambito dell'attività di ogni sezione dell'organo regionale di controllo, funzioni di consulenza, delle quali gli enti controllati possono avvalersi, al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell'attività deliberativa.

33. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di assolvimento delle funzioni di consulenza di cui al comma 32.

34. È affidata all'Istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica (IREF) la funzione di scuola per la formazione e la specializzazione dei dirigenti e del personale della pubblica amministrazione regionale e locale, ai sensi e nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 39 (nuovo ordinamento dell'Istituto regionale lombardo per la formazione del personale della pubblica amministrazione - IREF). Tale attività di formazione e di specializzazione può essere estesa agli amministratori pubblici, anche d'intesa con l'ANCI Lombardia, l'UPL e la delegazione lombarda dell'UNCEM.

35. Relativamente alla funzione di cui al comma 34, l'IREF svolge compiti di:

a) progettazione e realizzazione di interventi formativi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 141 del decreto legislativo n. 112/1998;

b) rilascio di attestati abilitativi o di qualifica professionale, di diplomi di qualifica superiore o di crediti formativi;

c) realizzazione di procedure concorsuali unificate, su richiesta e a totale carico delle amministrazioni pubbliche interessate; alle relative graduatorie possono far riferimento, nei diciotto mesi successivi all'approvazione delle medesime, tutte le amministrazioni regionali e locali che abbiano previamente comunicato i loro fabbisogni;

d) valutazione, verifica e certificazione della rispondenza degli interventi formativi agli standard individuati, secondo le modalità e ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 112/1998 e delle normative regionali;

e) promozione ed elaborazione di studi e ricerche utili per una migliore identificazione dei fabbisogni formativi e di specializzazione professionale degli amministratori pubblici, dei dirigenti e del personale della pubblica amministrazione;

f) sviluppo di relazioni sistematiche di interscambio di informazioni e di esperienze con le università e le istituzioni di formazione, pubbliche e private, italiane e straniere, per favorire l'armonizzazione degli indirizzi degli interventi formativi ed elevarne il livello qualitativo.

36. Può altresì essere affidato all'IREF lo svolgimento dei compiti di cui al comma 34 a favore del personale:

a) delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle IPAB e delle cooperative sociali;

b) delle comunità religiose che abbiano stipulato un'intesa con la Repubblica italiana.

37. Le attività di cui al comma 36 devono riguardare esclusivamente gli interventi di formazione tecnica e aggiornamento degli addetti ai servizi socialmente utili e l'addestramento giuridico-amministrativo per gli addetti al rapporto con le amministrazioni pubbliche.

38. L'IREF provvede nei limiti delle proprie risorse allo svolgimento delle attività e degli interventi di cui ai commi 36 e 37.

39. In relazione alla necessità di assicurare la conoscenza delle risorse a disposizione per l'effettuazione delle spese di investimento, di quelle correnti operative e di quelle di funzionamento, le province, i comuni, le comunità montane, i loro rispettivi consorzi, gli altri enti locali, contemplati dalla presente legge sia in quanto destinatari di funzioni trasferite o delegate, sia in quanto coinvolti nella sua attuazione, fanno riferimento nella predisposizione dei rispettivi bilanci alle previsioni di spesa contenute nel bilancio pluriennale regionale.

40. Al finanziamento delle funzioni mantenute in capo alla Regione, nonché alla determinazione dei fondi da trasferire ai soggetti di cui al comma 39, si provvede annualmente con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari sulla base delle previsioni contenute nei piani regionali di settore e delle priorità individuate con il documento di programmazione economico-finanziario regionale, tenuto conto dei trasferimenti finanziari di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 59/1997 e agli articoli 7 e 61 del decreto legislativo n. 112/1998, distinguendo in appositi capitoli le risorse a seconda che si tratti di funzioni trasferite o delegate. Tali risorse sono costituite dai trasferimenti finanziari suddetti, nonché da risorse relative alle funzioni amministrative già svolte dalla Regione e sono trasferite gradualmente dalla giunta regionale.

41. Alle spese derivanti da attività di comitati, conferenze, commissioni, consulte e strutture comunque denominate, costituite o da costituirsi ai sensi della presente legge, si provvede con le risorse previste nei bilanci dei singoli esercizi finanziari.

42. I beni immobili e i diritti reali parziari, necessari per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate, sono ceduti all'ente destinatario delle funzioni conferite, secondo i termini dell'accordo col medesimo concluso. Nelle more dell'adozione dell'atto di cessione, i soggetti destinatari detengono l'immobile a titolo di comodato.

43. I beni mobili e strumentali, necessari per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate, sono ceduti all'ente destinatario delle funzioni conferite, secondo i termini dell'accordo col medesimo concluso. All'atto della consegna viene redatto apposito verbale anche a fini inventariali.

44. La giunta regionale istituisce l'osservatorio regionale sulla riforma amministrativa e sul federalismo, avente il compito di monitorare i cambiamenti introdotti dalla legislazione statale e regionale, le fasi di attuazione della riforma e la sua concreta realizzazione nel sistema delle autonomie.

45. L'attività dell'osservatorio è assicurata da una struttura scientifica ed operativa, la cui costituzione e il cui funzionamento sono definiti nell'ambito delle convenzioni stipulate dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge regionale 23 gennaio 1999, n. 2 (misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario).

46. La Regione riconosce nell'Istituto regionale di ricerca della Lombardia (IReR) lo strumento di supporto conoscitivo per la programmazione regionale e degli enti locali, anche in riferimento alle politiche comunitarie. Tale supporto consiste:

- a) per la fase della programmazione, in studi, ricerche, scenari, analisi preliminari, costruzione di indicatori;
- b) per la fase del monitoraggio, nella costruzione degli indicatori di efficacia ed efficienza, nonché nella interpretazione dei dati di monitoraggio anche nella loro visione sistemica;
- c) per la fase di valutazione, nella realizzazione di indagini sugli effetti delle politiche.

47. La Regione, gli enti locali e le autonomie funzionali garantiscono all'IReR l'accesso ai dati di monitoraggio nel rispetto della normativa vigente relativa al trattamento dei dati. È compito dell'IReR valorizzare e coordinare l'apporto delle università e degli enti di ricerca presenti sul territorio lombardo, per quanto concerne le finalità e le attività di cui al comma 46 ed al presente comma.

48. La Regione promuove lo sviluppo e la realizzazione del sistema informativo della pubblica amministrazione locale e della rete unitaria della pubblica amministrazione regionale (RUPAR), garantisce la connessione con la rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA) e favorisce altresì l'interscambio dei dati e delle informazioni tra le amministrazioni statali, la Regione e gli enti locali, valorizzando le reti informative locali esistenti e assicurando la compatibilità con gli standard definiti dall'Autorità per l'informatica della pubblica amministrazione (AIPA).

49. Per realizzare quanto previsto dal comma 48, la Regione può avvalersi delle province, dei comuni e degli altri enti territoriali, in particolare valorizzando le iniziative delle province finalizzate allo scambio delle informazioni sul territorio di propria competenza, in coerenza con quanto previsto dai commi da 44 a 48 e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).

50. Con il sistema informativo regionale (SIR) e attraverso le attività dell'osservatorio di cui al comma 44, la Regione assicura la diffusione delle conoscenze e delle informazioni concernenti le funzioni della pubblica amministrazione in Lombardia ed in particolare quelle trasferite o delegate ai sensi della presente legge, anche al fine di consentire la valutazione delle attività di competenza dei soggetti titolari delle funzioni stesse.

51. Nella realizzazione del SIR, la giunta regionale definisce l'architettura, le applicazioni, le modalità di sviluppo e di gestione dei sottosistemi informativi nell'ambito dell'area economica e delle attività produttive, della scuola e del sistema formativo integrato, del territorio, dell'ambiente e delle infrastrutture e dei servizi alla persona e alla comunità.

52. La Regione garantisce a tutti gli enti locali l'accesso alle sue banche dati e la divulgazione delle informazioni disponibili, promuovendo anche la costituzione e l'implementazione nel rispetto della normativa in materia di sicurezza dei dati e di tutela della loro riservatezza. Le norme tecniche e i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati e alle informazioni sono stabiliti dalla Regione d'intesa con l'AIPA.

## Art. 2

### *Sviluppo economico ed attività produttive*

1. La materia dello sviluppo economico e attività produttive comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di «artigianato», «cooperazione», «acque minerali e termali», «industria», «turismo», «fiere e sostegno alla internazionalizzazione», «commercio», «sportello unico», «agevolazioni alle imprese», «carburanti», «energia», «risorse geotermiche», «vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», oltre a quelli in tema di «agricoltura e foreste», già disciplinati dalla legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 (riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura), in attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale).

2. La Regione, oltre alle funzioni amministrative relative alla materia «artigianato», come definita dall'art. 63 del decreto del presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616 (attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e dalla legge n. 59/1997, esercita le funzioni amministrative ad essa conferite dal decreto legislativo n. 112/1998, riguardanti l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane.

3. La Regione subentra nelle convenzioni di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998 e provvede all'eventuale revisione delle stesse entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti:

- a) la ricerca applicata e il trasferimento di conoscenze tecnologiche;
- b) gli investimenti per iniziative destinate alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti;
- c) l'istituzione e lo sviluppo dei centri a servizio dell'impresa artigiana;
- d) la promozione nonché la qualificazione del prodotto artigianale lombardo;
- e) la promozione della costituzione di nuove imprese artigiane;
- f) il consolidamento finanziario e lo sviluppo delle imprese artigiane, le agevolazioni per il loro accesso al credito e la loro capitalizzazione;
- g) la formazione manageriale per gli imprenditori artigiani e la bottega scuola;
- h) gli interventi di esclusivo interesse regionale di cofinanziamento con l'Unione europea ed altri soggetti;
- i) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere alle imprese artigiane;
- j) il sostegno alla realizzazione di interventi nelle aree comprese in programmi comunitari, nonché l'adozione di criteri specifici per l'attuazione delle misure di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415 (rifiuto del finanziamento della legge 1º marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 ottobre 1992,



n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive);

k) la determinazione di modalità attuative della programmazione negoziata;

l) le iniziative per l'organizzazione di mostre ed esposizioni, anche al di fuori dei confini nazionali, per favorire l'incremento delle esportazioni del prodotto artigiano;

m) il sostegno, ai fini del loro consolidamento, dei consorzi di garanzia collettiva fidi (CONFIDI) e cooperative di garanzia.

5. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni di programmazione, coordinamento, vigilanza e monitoraggio concernenti:

a) l'attuazione di programmi di intervento dell'unione europea;

b) l'osservatorio dell'artigianato;

c) l'innovazione tecnologica di processo e di prodotto, nonché l'adeguamento agli standard qualitativi;

d) il risanamento e la tutela ambientale;

e) gli insediamenti artigiani;

f) gli interventi di formazione professionale per il comparto artigiano, da attuarsi in conformità a quanto previsto dall'art. 4, commi da 113 a 114 e commi da 125 a 129.

6. La Regione valorizza la sussidiarietà orizzontale attraverso modalità partecipative di consultazione e gestione dei soggetti associativi, nonché di riconoscimento del ruolo degli enti bilaterali nelle materie della formazione, della tutela ambientale e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

7. La Regione svolge le funzioni ad essa spettanti secondo la normativa vigente anche attivando progetti sperimentali, approvati dalla giunta regionale.

8. Per l'attuazione degli interventi di propria competenza, la Regione può attivare rapporti di collaborazione con società a partecipazione regionale, ovvero può avvalersi di agenzie regionali aventi compiti di istituto coerenti con quanto ad esse attribuito e può altresì stipulare convenzioni con le C.C.I.A.A., singole o associate.

9. Al fine di dotare le imprese artigiane di capitali di fischio adeguati ai programmi di consolidamento e sviluppo delle stesse, la giunta regionale, in attuazione degli indirizzi consiliari in materia, attiva gli strumenti finanziari idonei, estendendo le convenzioni in corso stipulate con le aziende erogatrici di credito sulla base della legislazione vigente.

10. La giunta regionale definisce i livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite, al fine di assicurare l'efficiente e razionale gestione degli interventi.

11. Per l'attivazione delle funzioni conferite agli enti locali e alle autonomie funzionali, si provvede anche mediante l'utilizzo del fondo unico regionale di cui al comma 42.

12. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la materia dell'artigianato relative alla programmazione di aree destinate ad insediamenti artigiani e di aree ecologicamente attrezzate.

13. Sono delegate ai comuni la gestione e l'amministrazione degli interventi concernenti:

a) la localizzazione e la rilocalizzazione, la realizzazione e la riqualificazione di insediamenti artigiani, nonché il recupero di fabbricati adibiti ad attività produttive;

b) l'istruttoria dei progetti in attuazione dei programmi di intervento dell'unione europea.

14. È delegata alle comunità montane, o alle province per il territorio non compreso nelle comunità montane, la gestione degli interventi relativi al sostegno dell'artigianato tradizionale.

15. Gli interventi di cui al comma 13, lettera a), sono effettuati in coerenza con la programmazione provinciale relativa alle aree industriali prevista al comma 32, lettera a).

16. Sono delegate alle C.C.I.A.A. la gestione e l'amministrazione degli interventi per:

a) l'adeguamento degli standard qualitativi di processo e di prodotto;

b) l'attività istruttoria di segreteria connessa alla tenuta degli albi artigiani istituiti presso le commissioni provinciali per l'artigianato;

c) il sostegno al risanamento ambientale nell'esercizio dell'attività di impresa;

d) il monitoraggio dei dati riguardanti le imprese artigiane e la realizzazione delle conseguenti elaborazioni statistiche.

17. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 16, lettere a), c) e d), le C.C.I.A.A. possono attivare rapporti di collaborazione con le associazioni artigiane provinciali e regionali, anche attraverso convenzioni.

16. Le funzioni amministrative attribuite alle province, ai comuni, alle comunità montane e alle C.C.I.A.A. sono finalizzate alla realizzazione degli interventi di loro competenza e all'eventuale erogazione di contributi, secondo le modalità individuate in specifici criteri di attuazione e riparto approvati e aggiornati dalla giunta regionale.

19. Le province, i comuni, le comunità montane e le C.C.I.A.A. esercitano le funzioni amministrative loro conferite in armonia con gli indirizzi di politica artigiana determinati dalla Regione con la partecipazione degli stessi enti destinatari dei con fermenti e degli organismi di rappresentanza del settore artigiano.

20. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti:

a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei suoi settori di intervento;

b) i contributi e le agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione;

c) le agevolazioni per gli investimenti a favore di iniziative destinate a programmi di innovazione;

d) le agevolazioni per programmi ed investimenti destinati a sostenere l'occupazione nel comparto della cooperazione;

e) le agevolazioni alle cooperative per l'accesso al credito attraverso la costituzione di fondi regionali;

f) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative entro i limiti di legge;

g) l'istituzione e il regolamento dell'albo regionale delle cooperative, finalizzato alla possibilità di accesso alle agevolazioni previste dalla normativa regionale;

h) gli interventi di esclusivo interesse regionale di cofinanziamento con l'unione europea.

21. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione, coordinamento e vigilanza concernenti:

a) l'attuazione di programmi di intervento dell'unione europea;

b) il monitoraggio dei dati riguardanti le cooperative e la realizzazione delle conseguenti elaborazioni statistiche;

c) gli interventi per l'adeguamento degli standard qualitativi di prodotto e di processo;

d) gli interventi di garanzia per l'ottenimento di crediti realizzati con il concorso di risorse regionali;

e) gli incentivi per il risanamento e la tutela ambientale, nonché per la sicurezza dei luoghi di lavoro nell'esercizio di attività di impresa cooperativa;

f) gli interventi finalizzati alla crescita dell'attività d'impresa in forma cooperativa.

22. Sono delegate alle comunità montane, o alle province per il territorio non compreso in comunità montane, la gestione e l'amministrazione delle attività concernenti:

a) l'istruttoria dei progetti in attuazione dei programmi di intervento dell'Unione europea;

b) gli interventi di iniziativa locale per l'attivazione di forme di garanzia, con il concorso di risorse regionali e dei CONFIDI, finalizzati all'ottenimento di credito;

c) gli interventi connessi alla crescita dell'attività d'impresa in forma cooperativa.

23. Al fine di agevolare l'accesso al credito per le cooperative, finalizzato a programmi di consolidamento e sviluppo delle stesse e a sostenere l'occupazione del comparto, la giunta regionale, in attuazione degli indirizzi del consiglio regionale in materia, attiva gli strumenti di agevolazione finanziaria idonei, estendendo le convenzioni in corso stipulate con le aziende di credito e con le società a partecipazione regionale sulla base della legislazione regionale vigente in materia di cooperazione.

24. Sono delegate alle C.C.I.A.A. gli interventi per:

a) l'adeguamento degli standard qualitativi di prodotto e di processo;

b) il sostegno al risanamento e alla tutela ambientale, nonché alla sicurezza dei luoghi di lavoro nell'esercizio dell'attività d'impresa cooperativa.

25. La Regione può stipulare convenzioni con le C.C.I.A.A., singole o associate, per lo svolgimento delle attività di propria competenza.

26. La Regione, in materia di acque minerali e termali, esercita le funzioni amministrative riguardanti:

a) la definizione dei canoni di concessione per le acque minerali e termali, i cui proventi sono destinati alle province interessate, secondo modalità definite dalla giunta regionale;

b) l'organica politica di valorizzazione del patrimonio idrominerale e gli interventi finalizzati a favorire lo sviluppo termale funzionale alla crescita economica locale e allo sviluppo dell'attività turistica.

27. Sono delegate alle province le funzioni amministrative in materia di ricerca, coltivazione e concessione di cui alla legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 (disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali).

28. Le funzioni amministrative in materia di industria comprendono qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni, anche immateriali, connessi alla produzione industriale.

29. Sono comprese nella materia anche le attività di erogazione di servizi connessi alle attività di cui al comma 28, con esclusione comunque delle attività creditizie e di intermediazione finanziaria, nonché delle attività concernenti le società fiduciarie, di revisione e di assicurazione.

30. Sono di competenza della Regione le funzioni concernenti:

a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, compresi quelli per le piccole e medie imprese;

b) l'attuazione di interventi dell'unione europea;

c) l'istituzione ed il coordinamento dei distretti industriali;

d) i programmi di innovazione e trasferimento tecnologico;

e) i programmi di sostegno alla ristrutturazione, riconversione e sviluppo di singoli settori industriali;

f) il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;

g) gli interventi a sostegno dello sviluppo della commercializzazione;

h) i programmi di sviluppo aziendale finalizzati all'incremento occupazionale;

i) il sostegno alla realizzazione, al potenziamento e alla diffusione dei servizi reali alle imprese;

j) gli interventi di agevolazione dell'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri di ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione;

k) la determinazione dei criteri per l'attuazione di interventi regionali di agevolazione creditizia, di prestazione delle garanzie, di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso destinati all'agevolazione dell'accesso al credito, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria;

l) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse;

m) l'adozione di criteri specifici per l'attuazione delle misure di cui al decreto legge n. 415/1992 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992;

n) la determinazione delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra Regione ed enti locali anche in ordine alle competenze da affidare ai soggetti responsabili;

o) la determinazione dei criteri per l'individuazione, la realizzazione e la gestione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, e il coordinamento degli interventi per la realizzazione, l'ampliamento ed il completamento delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate di interesse regionale;

p) il monitoraggio delle attività produttive.

31. La Regione, per l'esercizio delle attività indicate nel comma 30, può attivare forme di consultazione e collaborazioni funzionali con soggetti pubblici, nonché con operatori privati purché siano espressione associativa di realtà imprenditoriali e non abbiano finalità di lucro. Le modalità e le condizioni delle collaborazioni sono indicate, in relazione ad ogni attività considerata, nell'ambito di convenzioni che determinano altresì gli obiettivi, i risultati attesi, i soggetti coinvolti, gli oneri a carico di ogni soggetto e la durata.

32. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la materia dell'industria relative a:

a) la programmazione, nell'ambito ed in coerenza con il piano territoriale di coordinamento provinciale, sentiti gli enti locali interessati, di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate di carattere sovracomunale, ferma restando in capo ai comuni l'individuazione delle aree produttive di livello comunale;

b) l'attività di promozione riguardante la realizzazione di progetti di ammodernamento e sviluppo dei sistemi produttivi locali, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;

c) la programmazione dei servizi di interesse provinciale a sostegno delle imprese.

33. Le province partecipano, inoltre, alle attività di programmazione dei distretti industriali secondo le modalità previste dall'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (attuazione regionale della legge 5 ottobre 1991, n. 317 «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato), come sostituito dal comma 37.

34. Sono di competenza dei comuni le funzioni amministrative concernenti la materia dell'industria relative a:

a) il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ai sensi delle norme contenute nel titolo II, capo IV, del decreto legislativo n. 112/1998;

b) l'istituzione e la gestione degli sportelli unici per le attività produttive di cui al comma 61, nell'ambito delle norme di coordinamento regionale;

c) la realizzazione, l'ampliamento e la riqualificazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, nonché la gestione dei servizi delle aree stesse.

35. La Regione può stipulare convenzioni con le C.C.I.A.A., singole o associate, per l'esercizio delle attività e delle funzioni di propria competenza indicate al comma 30, in particolare per:

a) la gestione delle informazioni e il monitoraggio concernenti l'evoluzione del settore industriale;

b) l'attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo di nuova imprenditoria e alla costituzione di nuove imprese;

c) la realizzazione di iniziative per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese;

d) la realizzazione di interventi a favore dello sviluppo della commercializzazione delle piccole e medie imprese.

36. La giunta regionale, nella determinazione degli strumenti programmatici che ritiene necessario adottare per le attività di cui ai commi da 30 a 35, individua le forme di consultazione più opportune con le C.C.I.A.A. e, per le collaborazioni funzionali, si attiene a quanto disposto dal comma 31.

37. L'art. 3 della legge regionale n. 7/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (distretti industriali di piccole imprese). — 1. La giunta regionale, nell'ambito delle funzioni conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sentite le province e le C.C.I.A.A., nonché le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, determina i parametri di riferimento e le modalità per l'individuazione dei distretti industriali, intesi come aree territoriali locali

caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente, nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese, ed approva le modalità attuative e i criteri per la presentazione, approvazione e realizzazione di specifici programmi di sviluppo per ogni singolo distretto, con particolare riferimento a progetti innovativi concernenti più imprese e alla costituzione e sviluppo di consorzi e centri di servizio alle imprese. La segreteria di ogni singolo distretto può essere affidata alle C.C.I.A.A. competenti per territorio o a loro associazioni nel caso di distretti interprovinciali.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la giunta regionale, sulla base del bilancio di previsione annuale e pluriennale, determina le risorse finanziarie da destinare alle diverse tipologie di intervento previste dal provvedimento di cui al comma 1.

3. La direzione generale competente in materia, in relazione agli stanziamenti previsti nel bilancio regionale, approva i programmi di sviluppo ed i progetti innovativi di cui al comma 1 e concede contestualmente i contributi regionali a favore dei soggetti pubblici e privati incaricati della relativa attuazione. L'ammontare di ogni singolo contributo non può essere superiore a lire 500 milioni per anno e a lire 1.000 milioni per triennio, e comunque non può essere superiore al quaranta per cento del costo complessivo di attuazione dei programmi e dei progetti innovativi.

38. La giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dal comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 7/1993, come sostituito dal comma 37, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

39. Entro novanta giorni dalla determinazione da parte dello Stato dei criteri di assegnazione delle risorse, la giunta regionale approva i criteri e le modalità operative per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 28 a 42 con riferimento alle funzioni delle province, dei comuni e delle C.C.I.A.A. previste dai commi da 30 a 36.

40. Nel provvedimento della giunta regionale di cui al comma 39 sono indicate anche le modalità di coordinamento e raccordo con gli interventi già previsti dalle leggi regionali vigenti.

41. Sono altresì assicurati i necessari coordinamenti per la programmazione e la realizzazione degli interventi nelle aree depresse individuate dallo Stato, nonché nelle aree ammissibili agli interventi strutturali dell'Unione europea.

42. Entro il 31 gennaio di ogni anno la giunta regionale, sulla base del bilancio di previsione, definisce il riparto, tra le diverse tipologie di intervento definite dal presente articolo, delle risorse finanziarie del fondo regionale nel quale confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate alla Regione ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 112/1998.

43. Sono di competenza della Regione:

a) la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ivi compresa l'organizzazione del sistema di informazione e di assistenza al turista, sentiti gli enti locali interessati;

b) la programmazione ed il coordinamento delle attività e delle iniziative per la promozione e la commercializzazione turistica;

c) la tenuta di albi, elenchi e registri regionali di enti senza scopo di lucro con prevalente finalità turistica e delle professioni turistiche;

d) la concessione di contributi per la promozione ed il sostegno alla realizzazione di strutture ed infrastrutture per lo sviluppo del sistema turistico regionale;

e) la vigilanza relativa alle attività di propria competenza;

f) il monitoraggio delle imprese e dei flussi turistici.

44. Sono ulteriormente delegate alle province, ferma restando la legislazione regionale vigente, le competenze relative agli esami di accertamento di idoneità per le guide turistiche, gli accompagnatori turistici ed i direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo.

45. La Regione può stipulare convenzioni con le C.C.I.A.A., singole o associate, per l'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 43, in particolare per il monitoraggio dei dati e delle informazioni riguardanti le imprese ed i flussi turistici.

46. Ad integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 10 dicembre 1986, n. 65 (disciplina dell'attività di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico), così come modificata dall'art. 3 della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma

regionale di sviluppo), possono accedere alla professione di guida turistica e di accompagnatore turistico coloro che hanno prestato la loro opera alle dipendenze di agenzie di viaggi, presentando la certificazione dell'ufficio provinciale del lavoro nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro, comprovando sei anni di lavoro dal terzo livello del contratto nazionale di lavoro delle agenzie di viaggi. L'attività lavorativa non deve essere cessata da più di dieci anni.

47. Sono riservate alla competenza della Regione le funzioni ed i compiti concernenti:

a) l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, sentiti i comuni interessati;

b) l'attribuzione della qualifica delle manifestazioni fieristiche nazionali e regionali;

c) le funzioni amministrative concernenti l'Ente autonomo fiera internazionale di Milano, d'intesa con il comune di Milano, secondo quanto previsto dalla legge regionale 29 gennaio 1999, n. 6 (disciplina delle funzioni amministrative relative all'Ente autonomo fiera internazionale di Milano, in attuazione dell'art. 41, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

d) la redazione del calendario fieristico annuale;

e) il coordinamento, sentiti i comuni interessati, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche a carattere nazionale e regionale, al fine di evitare la loro concomitanza con manifestazioni di analoga specializzazione merceologica svolte in altre regioni, mediate intesa con esse;

f) l'attività di vigilanza relativa agli atti di propria competenza;

g) il sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese;

h) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali e dei flussi turistici dall'estero;

i) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi fra piccole e medie imprese industriali e commerciali, costituite ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane);

j) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi agro-alimentari, come individuati dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 (provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane) convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane);

k) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi turistico-alberghieri, di cui all'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 251/1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394/1981, limitatamente ad attività volte ad incrementare la domanda estera del settore;

l) lo sviluppo della commercializzazione dei prodotti agro-alimentari locali nei mercati di altri paesi;

m) la promozione ed il sostegno alle iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese lombarde.

48. La Regione predisporre ed attua ogni iniziativa idonea allo svolgimento dei compiti di propria competenza ed in particolare esercita le funzioni relative:

a) alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere alle imprese industriali e turistiche, singole o associate;

b) all'organizzazione e alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali;

c) alla stampa ed alla distribuzione di pubblicazioni per la propaganda e la promozione della produzione regionale;

d) alla realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni promozionali a favore delle imprese industriali e turistiche lombarde;

e) all'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere a valere sui fondi a ciò destinati dalle leggi dello Stato, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 112/1998.

49. Ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 59/1997, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, la Regione può inoltre svolgere funzioni e compiti concernenti:

a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione;

b) la partecipazione ad imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese lombarde;

c) la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese lombarde;

d) il sostegno alla partecipazione di imprese e società lombarde a gare internazionali.

50. Sono trasferite ai comuni che le esercitano anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane le funzioni amministrative concernenti:

a) le autorizzazioni allo svolgimento e l'attribuzione della qualifica delle manifestazioni fieristiche locali;

b) le funzioni di vigilanza relativamente agli atti di propria competenza.

51. I soggetti di cui al comma 50 esercitano anche le funzioni relative alle autorizzazioni allo svolgimento e all'attribuzione della qualifica delle manifestazioni fieristiche provinciali con le modalità previste dalla legge regionale 29 aprile 1980, n. 45 (disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche).

52. Sono delegate ai comuni le funzioni relative alle deroghe all'art. 6 della legge regionale n. 45/1980 per quanto concerne le manifestazioni fieristiche di propria competenza.

53. La Regione può stipulare convenzioni con le C.C.I.A.A., singole o associate, per l'esercizio delle attività e delle funzioni di propria competenza indicate ai commi 47 e 48, e in particolare per:

a) la realizzazione di iniziative volte a promuovere lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;

b) la realizzazione di azioni integrate a favore dell'incremento delle esportazioni dei prodotti delle imprese e più in generale della valorizzazione all'estero dei vari settori dell'economia lombarda, compreso il settore agroalimentare;

c) la valorizzazione del territorio lombardo attraverso azioni di attrazione dei flussi turistici e di investimenti esteri;

d) l'organizzazione di partecipazioni collettive a manifestazioni fieristiche all'estero.

54. Le manifestazioni fieristiche sono organizzate dagli enti fieristici già riconosciuti dalla Regione ai sensi delle normative vigenti e dai soggetti pubblici e privati di cui ai commi da 55 a 60.

55. Sono soggetti pubblici gli enti fieristici riconosciuti dallo Stato, gli enti pubblici, le aziende speciali appositamente costituite, le associazioni ed i consorzi di diritto pubblico costituiti da detti enti, che prevedono nello statuto lo svolgimento di attività fieristiche.

56. Sono soggetti privati le persone giuridiche e le organizzazioni dotate di soggettività giuridica che esercitano professionalmente attività fieristico promozionale.

57. Gli enti pubblici territoriali, anche in associazione tra loro, possono organizzare manifestazioni fieristiche con qualifica non superiore alla propria dimensione territoriale. Possono continuare ad organizzare manifestazioni fieristiche con qualifica superiore a quella determinata nel precedente capoverso gli enti pubblici territoriali che ne siano titolari prima dell'entrata in vigore della presente legge.

58. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti fieristici riconosciuti dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 45/1980 possono trasformarsi in società di capitali o in fondazioni. Le quote di partecipazione all'ente sono attribuite ai soggetti costituenti l'ente stesso conformemente al numero dei rispettivi membri presenti nell'organizzazione assembleare nei termini previsti dallo statuto approvato ai sensi della legge regionale n. 45/1980. Gli statuti degli enti fieristici riconosciuti dalla Regione sono comunque adeguati alle norme della presente legge entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. La deliberazione di trasformazione e le relative modifiche statutarie sono approvate con la maggioranza dei due terzi, in deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 45/1980.

59. È istituito, presso la Regione, l'albo dei titolari di quartieri fieristici e degli organizzatori di manifestazioni fieristiche. Sono iscritti all'albo i soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche. Per ottenere l'iscrizione all'albo, i soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche devono assumere l'obbligazione di reinvestire una quota

del fatturato d'esercizio, non inferiore al due per cento, nelle attività fieristiche o promozionali dei settori merceologici interessati; la giunta regionale approva le procedure per l'iscrizione all'albo, nonché le modalità di costituzione, aggiornamento e tenuta dello stesso.

60. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione stabilisce le modalità attuative relative all'organizzazione di manifestazioni fieristiche.

61. Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti produttivi, attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, i comuni istituiscono una apposita struttura responsabile dei procedimenti relativi alla realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione e rilocalizzazione di impianti produttivi destinati ad attività industriali, commerciali o artigianali dirette alla produzione di beni e alla prestazione di servizi. Tale struttura ha il compito di:

a) espletare il procedimento amministrativo concernente l'autorizzazione degli insediamenti produttivi e avente per oggetto gli aspetti urbanistici, sanitari, della tutela paesistica ambientale e della sicurezza degli impianti, in coerenza con i principi indicati nell'art. 25 del decreto legislativo n. 112/1998, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi);

b) coordinare l'attività, anche tramite l'installazione e la gestione di un'adeguata strumentazione informatica e telematica, degli uffici pubblici incaricati di svolgere gli atti istruttori relativi ai procedimenti di autorizzazione all'insediamento sul territorio di competenza;

c) offrire ai soggetti interessati tutte le informazioni necessarie per le decisioni localizzative delle imprese, nonché per lo svolgimento dei collegati procedimenti amministrativi concernenti l'autorizzazione all'insediamento;

d) fornire informazioni e assistenza alle imprese già insediate o che intendono insediarsi, con particolare riferimento agli strumenti di agevolazione finanziaria a favore delle diverse attività produttive.

62. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 61, lettere c) e d), la struttura responsabile dei procedimenti autorizzativi si avvale di uno sportello informativo in grado di garantire a tutti gli interessati l'accesso ai dati e alle informazioni riguardanti gli adempimenti e le procedure di autorizzazione all'insediamento. Per l'esercizio di tale compito i comuni possono avvalersi della collaborazione delle associazioni imprenditoriali rappresentative della realtà economica locale.

63. Al fine di conseguire adeguati livelli di efficienza e di efficacia, i comuni possono gestire le funzioni e i compiti di cui al comma 61 anche tramite le forme associative previste dal capo VIII della legge n. 142/1990, nonché stipulare convenzioni con le province per gli interventi di promozione e coordinamento e con le C.C.I.A.A. per l'integrazione con i procedimenti amministrativi di diretta competenza delle stesse e per le attività di supporto. In particolare, alle C.C.I.A.A. possono essere affidate la realizzazione dei servizi di cui al comma 61, lettere c) e d), nonché la predisposizione di programmi informatici e della strumentazione telematica dedicati alla gestione degli sportelli. Tali attività e compiti vengono definiti nel programma di cui al comma 64. Nelle aree montane i comuni possono, inoltre, affidare, sulla base di specifici accordi, lo svolgimento di tali compiti e funzioni alle comunità montane.

64. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la conferenza regionale delle autonomie locali e funzionali di cui all'art. 1, comma 16, nonché le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, propone all'approvazione del consiglio regionale un programma pluriennale per la promozione ed il coordinamento delle strutture e degli sportelli di cui ai commi 61 e 62, con particolare riferimento alle attività di assistenza alle imprese ed all'accesso alle informazioni riguardanti le condizioni e le procedure per l'insediamento, nonché la disponibilità di strumenti di agevolazione finanziaria, contributiva e fiscale. Il programma definisce anche le linee generali di indirizzo ed i requisiti tecnico-funzionali per la realizzazione della rete telematica di cui al comma 61, lettera b), nonché i criteri di uniformità per l'acquisizione, le elaborazioni ed il trasferimento delle informazioni.

65. Nelle more dell'approvazione del programma di cui al comma 64, il coordinamento ed il supporto degli sportelli unici comunali, nonché le iniziative in attuazione dell'art. 23 del decreto legislativo n. 112/1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998, sono garantiti dalla giunta regionale, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2, comma 16, della legge regionale n. 2/1999 ed atti conseguenti.

66. Nel programma di cui al comma 64 sono individuati i criteri e le modalità operative per l'affidamento, da parte delle strutture di cui al comma 61, di specifiche fasi e attività istruttorie ad altre amministrazioni ed enti pubblici.

67. Al fine di dare piena attuazione al conferimento di funzioni e compiti operato dal titolo II del decreto legislativo n. 112/1998 e ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 8, la Regione individua specifici strumenti di programmazione negoziata per creare e favorire nelle diverse aree territoriali le condizioni funzionali alla crescita economica ed occupazionale.

68. Costituiscono strumenti di attuazione della programmazione negoziata regionale, nell'ambito economico, il contratto di sviluppo e il contratto di recupero produttivo.

69. Il contratto di sviluppo è l'accordo tra Regione, enti locali, associazioni imprenditoriali e sindacali, altri soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo delle attività produttive e alla creazione di nuova occupazione per la realizzazione di progetti di investimento che accrescano il patrimonio produttivo dell'area interessata per l'elevato contenuto tecnologico o per la qualificazione infrastrutturale e per il conseguente significativo incremento occupazionale. Il contratto di sviluppo può essere promosso da:

- a) Regione;
- b) enti locali e funzionali;
- c) altri soggetti pubblici o società di intervento a partecipazione pubblica;
- d) soggetti privati.

70. Il contratto di recupero produttivo è l'accordo tra Regione, enti locali e funzionali, imprese, singole o associate, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro ed altri soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di progetti di recupero produttivo di rilevante impatto sociale nell'ambito regionale, in relazione al numero di lavoratori coinvolti. Il contratto di recupero produttivo può essere promosso dalle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, d'intesa con i rappresentanti delle amministrazioni comunali interessate, e può essere attivato:

- a) nelle aree colpite da eventi di dismissione totale o parziale di unità produttive;
- b) per la realizzazione di progetti di investimento che generino una pluralità di nuove iniziative imprenditoriali con immediato effetto di riassorbimento occupazionale.

71. Il contratto di sviluppo e il contratto di recupero produttivo sono approvati con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. Il decreto di approvazione, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia (BURL), ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste, e produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 3, comma 2, lettera g), determinando le variazioni agli strumenti urbanistici, sostituendo le concessioni edilizie sulla base delle determinazioni assunte dai comuni territorialmente interessati, sostituendo altresì l'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e comprendendo i pareri, gli assenti, le intese e i nullaosta di competenza degli enti interessati; la legge finanziaria regionale determina le procedure di spesa e gli oneri finanziari a carico del bilancio regionale per l'attuazione dei contratti di cui al comma 68.

72. La giunta regionale, sulla base degli indirizzi indicati nel DPEFR determina i contenuti attuativi dei contratti stessi.

73. I procedimenti amministrativi concernenti gli interventi regionali di sostegno finanziario alle imprese per lo sviluppo delle attività produttive sono definiti in coerenza con i principi e le modalità indicati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a

norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 13 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Norme in materia di attività produttive).

74. I seguenti interventi regionali di sostegno alle imprese si attuano in conformità con la procedura automatica di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 123/1998:

a) contributi a consorzi e cooperative di garanzia fidi costituiti da piccole e medie imprese commerciali di cui alla legge regionale 6 luglio 1981, n. 36 (Promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio e nel turismo);

b) finanziamenti agevolati per la realizzazione di progetti di sviluppo per le piccole e medie imprese di cui all'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori);

c) sostegno all'occupazione giovanile di cui all'art. 10, comma 5, lettera a), della legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego);

d) sostegno ai lavoratori in difficoltà occupazionale di cui all'art. 10, comma 6, lettera a), della legge regionale n. 1/1999;

e) sostegno a soggetti appartenenti a categorie deboli di cui all'art. 10, comma 8, della legge regionale n. 1/1999.

75. I seguenti interventi regionali di sostegno alle imprese si attuano in conformità con la procedura valutativa a graduatoria di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998:

a) contributi in conto capitale alle imprese cooperative per la salvaguardia e l'incremento dei livelli occupazionali di cui alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 32 (Interventi a sostegno della cooperazione per la salvaguardia e l'incremento dei livelli occupazionali);

b) contributi per l'ammodernamento potenziamento e qualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche di cui all'art. 3 della legge regionale 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia);

c) contributi a consorzi di imprese artigiane per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5, e agli articoli 15 e 16 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia);

d) contributi per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia di cui all'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 36 (Norme per l'incentivazione, la promozione e la diffusione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici);

e) promozione di progetti territoriali di inserimento al lavoro ed interventi per le pari opportunità nelle aree di crisi di cui all'art. 10, comma 6, lettera b), n. 2, della legge regionale n. 1/1999.

76. I seguenti interventi regionali di sostegno alle imprese si attuano in conformità con la procedura valutativa a sportello di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998:

a) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti innovativi per le piccole e medie imprese di cui alla legge regionale 23 aprile 1985 n. 34 (Primi interventi regionali per la promozione delle innovazioni nel sistema delle imprese minori), di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b), c) della legge regionale n. 7/1993 e all'art. 7 della legge regionale n. 35/1996;

b) contributi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche di cui all'art. 14 della legge regionale n. 36/1988;

c) contributi alle imprese artigiane per agevolare l'insediamento nei centri storici di cui all'art. 9 della legge regionale n. 17/1990;

d) contributi a consorzi e cooperative artigiane per la realizzazione di impianti e servizi consortili di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 17/1990;

e) contributi a imprese artigiane per l'adeguamento degli impianti alle norme sulla tutela dell'ambiente di cui all'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 17/1990;

f) contributi regionali per lo sviluppo di sistemi di qualità nelle piccole e medie imprese di cui alla legge regionale 10 maggio 1990, n. 41 (Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori), modificata e integrata dall'art. 4 della legge regionale n. 7/1993 e dall'art. 13 della legge regionale n. 35/1996;

g) contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti innovativi per le piccole imprese di cui all'art. 5 della legge regionale n. 7/1993;

h) contributi a favore delle cooperative sociali di nuova costituzione di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali»);

i) finanziamenti agevolati a favore delle cooperative sociali per la realizzazione di progetti d'investimento di cui all'art. 11, comma 1, lett b), della legge regionale n. 16/1993;

j) interventi a favore delle imprese artigiane per agevolare accesso al credito di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane);

k) contributi per la promozione di nuove imprese innovative di cui all'art. 6, lettera a), della legge regionale n. 35/1996;

l) contributi per lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e partecipazione ad appalti internazionali di cui all'art. 6, lettere b) e c), della legge regionale n. 35/1996;

m) contributi alle piccole e medie imprese per la partecipazione a progetti di ricerca comunitari e per la realizzazione di stages per giovani neolaureati di cui all'art. 6, lettere c) e d), della legge regionale n. 35/1996;

n) promozione di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente di cui all'art. 10, comma 7, della legge regionale n. 1/1999;

o) corsi di formazione continua e di riqualificazione di cui all'art. 10, comma 9, della legge regionale n. 1/1999.

77. I seguenti interventi regionali di sostegno alle imprese si attuano in conformità con la procedura negoziale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 123/1998:

a) contributi a consorzi di imprese artigiane per la realizzazione di aree attrezzate artigiane e per gli impianti di trattamento scarti di lavorazione di cui agli articoli 8 e 14, comma 2, della legge regionale n. 17/1990;

b) contributi a fondo perduto per recupero e riqualificazione di aree da destinare a insediamenti produttivi di cui all'art. 6 della legge regionale 15 novembre 1994, n. 30 (Interventi regionali per il recupero, la qualificazione e la promozione delle aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi).

78. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale adotta le indicazioni operative per l'adeguamento dei procedimenti amministrativi concernenti i singoli interventi di cui ai commi 74, 75, 76 e 77 alle specifiche procedure indicate nei medesimi commi, nonché alle prescrizioni in materia di ispezioni, controlli, revoca dei benefici e sanzioni contenute negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 123/1998.

79. Per l'attività istruttoria connessa agli interventi di cui ai commi da 74 a 78, nonché per la valutazione degli aspetti specifici, dei risultati attesi e dell'efficacia degli interventi stessi, possono essere stipulate convenzioni con associazioni, società, enti ed esperti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività. La giunta regionale, in conformità con gli indirizzi e le prescrizioni dell'art. 3 del decreto legislativo n. 123/1998, individua i soggetti con i quali stipulare le convenzioni e il conseguente affidamento degli incarichi.

80. La giunta regionale, con cadenza triennale, propone al consiglio per l'approvazione un rapporto sull'attuazione degli interventi regionali a sostegno delle imprese, evidenziando:

a) i risultati conseguiti, con riferimento all'incremento dei livelli della competitività e dell'occupazione;

b) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti e alle risorse utilizzate;

c) gli ostacoli e i limiti di carattere organizzativo e procedurale riscontrati nell'attuazione degli interventi;

d) il quadro programmatico degli interventi a favore delle imprese per il triennio successivo, con particolare riferimento allo sviluppo tendenziale dell'apparato produttivo e del sistema tecnologico, nonché alle esigenze di riequilibrio territoriale;

e) le eventuali misure correttive da apportare alla normativa vigente, nonché alle strutture organizzative e gestionali degli interventi anche in relazione al sistema delle deleghe agli enti locali e alle C.C.I.A.A.;

f) gli obiettivi da perseguire anche tramite l'approvazione di nuovi interventi e il fabbisogno finanziario per attività del triennio successivo, articolato per le diverse tipologie di intervento.

81. Sono mantenute alla Regione le funzioni ad essa attribuite a seguito del conferimento delle funzioni relative alla materia dei carburanti dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dall'art. 105 del decreto legislativo n. 112/1998, salvo quanto previsto dal comma 83.

82. A decorrere dalla data di approvazione del primo strumento di programmazione della rete distributiva dei carburanti, è abrogata la legge regionale 8 giugno 1984, n. 28 (Disciplina della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione - Disposizioni per la redazione del piano regionale di ristrutturazione della rete di distribuzione).

83. A decorrere dal 1° gennaio 2000, ovvero a decorrere dalla successiva data eventualmente prevista dalle disposizioni statali di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 32/1998 per la conclusione della fase transitoria di cui all'art. 3, comma 7, del medesimo decreto, sono delegate ai comuni le attività amministrative concernenti il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di rifornimento di carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali di cui all'art. 105, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 112/1998. I comuni esercitano la delega nel rispetto delle norme attuative e degli atti programmatori della Regione.

84. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze e in armonia con la politica energetica dell'unione europea, promuove e sviluppa, in forma coordinata con lo Stato, gli enti locali e le autonomie funzionali, le iniziative volte a conseguire l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia.

85. Ferme restando le specifiche attribuzioni alla Regione, previste dall'art. 30, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 112/1998, sono di competenza regionale le seguenti funzioni:

a) orientare e promuovere la riduzione dei consumi energetici e l'innalzamento dei livelli di razionalizzazione ed efficienza energetica;

b) favorire e promuovere l'uso delle fonti rinnovabili di energia;

c) favorire e promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili o assimilate con le attività produttive, economiche ed urbane, per organizzare i relativi processi in funzione del risparmio energetico con possibili recuperi di energia, anche tramite il coordinamento con gli strumenti di pianificazione ambientale e territoriale;

d) promuovere, mediante convenzioni e accordi di programma, l'uso del finanziamento da parte di altri soggetti, anche mediante locazione finanziaria, per interventi di riduzione dei consumi come modalità privilegiata per finanziare l'attuazione di quanto previsto alla lettera a);

e) promuovere la qualificazione degli operatori pubblici e privati per gli obiettivi e le attività oggetto della pianificazione energetica regionale, anche mediante programmi di formazione direttamente realizzati dalla Regione;

f) promuovere la creazione di agenzie locali per l'energia quali strumenti per l'attuazione delle politiche energetiche nazionali, regionali e provinciali.

86. Nell'ambito delle proprie funzioni, la Regione può affidare specifici incarichi all'IRER, ad istituti universitari e ad altri enti specializzati, nonché ad esperti esterni, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale), per l'effettuazione di ricerche e per lo studio di progetti e di servizi utili alle azioni regionali di politica energetica.

87. Il piano energetico regionale (PER) costituisce lo strumento di attuazione della politica energetica regionale e contiene lo studio e l'analisi dei dati relativi alla produzione ed ai consumi energetici, le

tendenze della domanda e dell'offerta energetica, il bilancio energetico regionale, l'individuazione degli strumenti di incentivazione finanziaria.

88. La giunta regionale, sentite le province, definisce le iniziative di cui al comma 84 che comportino forme di finanziamento, determinandone l'importo anche nel quadro della normativa europea e, altresì, la procedura per la concessione e i criteri di valutazione delle domande.

89. In relazione a quanto previsto dai commi 87 e 88, per il conseguimento degli obiettivi generali fissati dalla programmazione regionale:

a) sono trasferite alle province le seguenti funzioni:

1) la redazione e l'adozione di programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, in attuazione del PER;

2) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;

3) il controllo sull'uso razionale dell'energia per il raggiungimento degli obiettivi di qualità individuati dai provvedimenti regionali;

b) sono delegate alle province la determinazione dei criteri di preferenza in ordine all'ammissione dei progetti al finanziamento regionale e la conseguente istruttoria sulle istanze presentate.

90. Sono delegate alle province:

a) le funzioni amministrative relative alla ricerca, alla prospezione e alla concessione per lo sfruttamento di risorse geotermiche di interesse locale, già delegate alle regioni con legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche);

b) le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria e del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro).

91. Le province trasmettono alla direzione regionale competente copia delle autorizzazioni e delle concessioni e, annualmente, la rendicontazione sull'attività svolta e sulle risorse impiegate.

92. Lo sfruttamento di risorse geotermiche esercitato senza il prescritto provvedimento autorizzativo o concessorio è soggetto alla sanzione amministrativa, da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo di lire 20 milioni, ferme restando le sanzioni previste da leggi statali.

93. I canoni annuali previsti per lo sfruttamento di risorse geotermiche sono corrisposti alla Regione.

94. La giunta regionale esercita il controllo sugli organi delle C.C.I.A.A. e approva la relazione annuale di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 112/1998.

95. I consigli camerali sono sciolti con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, nei casi previsti dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

96. Il rappresentante regionale nel collegio dei revisori è nominato dal presidente della giunta regionale, ai sensi della legge regionale 4 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione).

97. Nell'ambito delle funzioni conferite alla Regione, individuate dai commi 30 e 31, la giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 19, comma 12, del decreto legislativo n. 112/1998, a subentrare alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e a stipulare, ove necessario, atti modificativi ed integrativi delle convenzioni stesse per il loro adeguamento.

98. Fino alla emanazione delle leggi regionali che disciplinano le funzioni in materia di sviluppo economico ed attività produttive conferite con il decreto legislativo n. 112/1998, restano ferme le procedure e le modalità attuative previste dalle leggi statali per la concessione, liquidazione ed erogazione delle agevolazioni alle imprese, singole o associate.

99. Sono abrogati gli articoli 6, 18, 27, e da 29 a 33 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia).

100. Sono abrogati gli articoli 37, 38, 39, come sostituiti dall'art. 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo), e gli articoli 40, 41, 48 e 50 della legge regionale n. 17/1990.

101. Il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo) è sostituito dal seguente:

«6. La decisione della commissione provinciale per l'artigianato è notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata notificazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa».

102. Sino alla data di entrata in vigore delle norme regionali di revisione della composizione e del funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato, in attuazione dell'art. 20, comma 8, della legge n. 59/1997, restano confermati gli organi attualmente in carica così come costituiti.

103. I commi 1, 3, 4 e 5 dell'art. 9 e l'art. 11 della legge regionale n. 32/1986 e successive modifiche, sono abrogati.

104. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 32/1986 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio, la Regione stanziava risorse per l'attivazione ed il mantenimento di un fondo di garanzia e di un fondo di rotazione per agevolare l'accesso al credito e concede contributi alle cooperative destinate degli interventi compresi nel piano regionale».

105. Il quarto comma dell'art. 56 della legge regionale n. 44/1980 è sostituito dal seguente:

«Le infrazioni alla presente legge e alle norme statali che disciplinano la materia sono accertate dalle province e le conseguenti sanzioni sono irrogate e riscosse dalle medesime».

106. Il secondo comma dell'art. 15 della legge regionale n. 44/1980 è sostituito dal seguente:

«Delle istanze di concessione è data comunicazione al distretto minerario competente per territorio e alla direzione regionale competente per la materia idrogeologica».

107. Alla legge regionale 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle province) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'apertura di filiali di agenzie aventi la sede principale in altro Stato dell'Unione europea è soggetta ad autorizzazione come previsto dal presente articolo. L'apertura di filiali aventi la sede principale in Italia non è soggetta ad autorizzazione. I titolari devono comunicare alla provincia competente l'inizio di attività di filiali o sedi secondarie nonché la cessata attività sopravvenuta a qualsiasi titolo.»;

b) la lettera b) del comma 1 dell'art. 6 è abrogata;

c) i commi 2 e 6 dell'art. 7 sono abrogati;

d) il comma 4 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«4. Deve essere rilasciata una nuova autorizzazione: per la variazione di denominazione dell'agenzia di viaggi e turismo, per il trasferimento di sede in altra provincia, per il cambio di titolarità, ogni qual volta si modifica la persona giuridica, la ragione sociale o la denominazione societaria, nonché per la cessione d'azienda o di ramo d'azienda, per il conferimento o la fusione.»;

e) al comma 5 dell'art. 7, dopo le parole: «sostituzione del direttore tecnico», si aggiungono le parole: «l'estensione di attività»;

f) al comma 3 dell'art. 11 è abrogato il secondo periodo;

g) il comma 2 dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

«2. Sono iscritti, su domanda, nel registro coloro che hanno conseguito l'attestato di idoneità all'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, previo superamento dell'esame previsto dall'art. 15.»;

h) l'art. 15, come modificato dall'art. 4, comma 4, lettera a), della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale

31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modificazioni e integrazioni) è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Esame di idoneità e commissione d'esame)».

1. La provincia indice, con proprio provvedimento, almeno una volta all'anno, le prove di esame finalizzate a verificare il possesso di adeguate caratteristiche professionali, quali:

a) la conoscenza dell'amministrazione e dell'organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo, in relazione alle attività previste dall'art. 3;

b) la conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;

c) la conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua straniera scelta tra quelle dei paesi aderenti all'unione europea o tra le lingue cinese, giapponese o russo.

2. Con lo stesso provvedimento viene stabilito il contenuto delle prove d'esame ed ogni altra modalità di attuazione delle stesse.

3. Ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia, l'interessato deve presentare domanda dichiarando, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione europea; sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato a loro posizione ai sensi della normativa vigente;

c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da un istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato, o di equivalente diploma conseguito all'estero e riconosciuto in Italia; l'equivalenza del diploma conseguito all'estero al corrispondente diploma di scuola media superiore deve risultare da certificazione rilasciata a norma di legge;

d) documentazione della struttura provinciale per il lavoro attestante l'attività lavorativa svolta con le mansioni previste dal IV livello o superiore, in base alla classificazione del personale del comparto delle imprese di viaggio e turismo, presso un'agenzia di viaggio e turismo per almeno due anni.

4. La domanda deve contenere l'indicazione delle due lingue sulle quali l'interessato intende essere esaminato.

5. Per l'ammissione all'esame è dovuta una somma a titolo di concorso alle spese, nella misura e nei modi stabiliti dalla provincia.

6. La commissione giudicatrice è nominata dalla provincia ed è composta da:

a) un dirigente della provincia, che la presiede;

b) un docente di economia del turismo o di economia;

c) un docente di tecnica aziendale turistica;

d) due direttori tecnici designati dalle associazioni maggiormente rappresentative delle agenzie di viaggio e turismo a livello regionale;

e) un docente di lingua inglese e un docente della seconda lingua straniera oggetto di esame.

7. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della provincia.

8. Per ogni membro effettivo e per il segretario viene nominato un supplente che opera unicamente in caso di assenza del membro effettivo. I membri effettivi e i membri supplenti non possono essere nominati più di una volta in un biennio.

9. In caso di mancata designazione, entro il termine stabilito dalla provincia, dei componenti di cui alla lettera d) del comma 6, la commissione può comunque essere insediata e svolgere la propria attività. Per la correzione delle prove scritte la commissione può articolarsi in sottocommissioni.

10. Ai membri della commissione sono corrisposte le indennità previste dalla legislazione vigente»:

i) la lettera b) del comma 2 dell'art. 16 è abrogata;

j) il comma 3 dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. In attuazione del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 (Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 "Legge comunitaria 1990") sono iscritti, previa istanza, nel registro regionale dei direttori tecnici, i

titolari di autorizzazione di agenzia di viaggio e turismo e i dipendenti di agenzia di viaggio e turismo autorizzati che attestino il possesso dei seguenti requisiti:

a) per il titolare, aver svolto le mansioni previste dal citato decreto legislativo, presso un'agenzia di viaggio e turismo per almeno sei anni in via continuativa;

b) per il dipendente, aver svolto attività lavorativa nel II livello o superiore, in base alla classificazione del personale del comparto delle imprese di viaggio e turismo, presso un'agenzia di viaggio e turismo, per almeno sei anni in via continuativa.»;

k) l'art 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. (Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione). — 1. La Regione dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a sei mesi nei seguenti casi:

a) omessa comunicazione della chiusura temporanea ovvero della riapertura, trascorsi i termini consentiti per la stessa;

b) mancato rispetto del contenuto dei programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio ovvero gravi inadempimenti verso i clienti.

2. Durante il periodo di sospensione l'agenzia e tutte le filiali e sedi secondarie devono essere chiuse e non deve essere svolta l'attività di agenzia di viaggio.

3. La Regione dispone la revoca dell'autorizzazione qualora non siano eliminate le succitate inadempienze e qualora l'agenzia non cessi l'attività. Per la verifica dell'effettiva chiusura a seguito di sospensione, revoca o decadenza, la Regione comunica alla polizia municipale competente i provvedimenti adottati.

4. La provincia, nell'ambito delle attività ad essa delegate, dispone la revoca dell'autorizzazione in caso di perdita di anche uno solo dei requisiti necessari per l'ottenimento della stessa, ovvero per mancata comunicazione, entro trenta giorni, delle variazioni intervenute sugli stessi.

5. Nel caso in cui l'attività non sia iniziata entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, la provincia dichiara decaduta l'autorizzazione medesima.»;

l) la lettera b), comma 1, dell'art. 22 è sostituita dalla seguente:

«b) chiunque svolge attività diverse da quelle autorizzate, in locali non autonomi, comprese le filiali e le sedi secondarie».

108. Alla legge regionale 10 dicembre 1986, n. 65 (Disciplina dell'attività di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico), il cui titolo è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 15/1999, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 3, articolo già sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera e); della legge regionale n. 15/1999, è sostituito dal seguente:

«2. Ogni anno la provincia, con proprio provvedimento, indice la sessione d'esame, fissando le modalità di effettuazione delle prove ed i termini entro i quali dovranno essere presentate le domande di ammissione»;

b) il comma 1 dell'art. 4, articolo già sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 15/1999, è sostituito dal seguente:

«1. La provincia, con proprio provvedimento, nomina le commissioni d'esame per l'abitazione all'esercizio delle professioni»;

c) il comma 4 dell'art. 4, articolo già sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 15/1999, è sostituito dal seguente:

«4. Le commissioni d'esame sono integrate per la prova orale da docenti di lingua straniera o madrelingua, nominati sulla base delle richieste presentate dai candidati. Gli stessi partecipano alle sole riunioni per le quali, in relazione alla lingua straniera di cui sono esperti, si è resa necessaria la loro nomina. Per ogni membro effettivo e per il segretario viene nominato un supplente, che opera in caso di assenza del membro effettivo. In caso di mancata designazione, entro il termine stabilito dalla provincia, dei rappresentanti dell'associazione di categoria, la commissione può comunque essere insediata e svolgere la propria attività»;

d) il comma 5 dell'art. 4, articolo già sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 15/1999, è sostituito dal seguente:

«5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato provinciale»;



e) il comma 6 dell'art. 4, articolo già sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 15/1999, è sostituito dal seguente:

«6. Ai membri della commissione competono le indennità stabilite dalla provincia ai sensi della normativa vigente»;

f) il comma 1 dell'art. 6, sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 15/1999, è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico deve essere presentata alla provincia entro i termini stabiliti dal provvedimento, di cui all'art. 3, con il quale viene indetta la sessione d'esame»;

g) il comma 3 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«3. Le domande inoltre dovranno contenere l'indicazione del possesso della cittadinanza italiana o d'altro Stato membro dell'unione europea e del titolo di studio posseduto. I cittadini extracomunitari sono tenuti ad allegare alla domanda la documentazione, in originale o copia autenticata, comprovante la cittadinanza posseduta»;

h) i commi 5 e 6 dell'art. 7, già sostituiti dall'art. 3, comma 1, lettera l), della legge regionale n. 15/1999, sono sostituiti dai seguenti:

«5. La provincia, riscontrata la regolarità e la validità delle procedure, approva l'elenco degli abilitati all'esercizio della professione, rispettivamente, di guida turistica e di accompagnatore turistico.

6. La provincia rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione valido all'esercizio della professione con l'indicazione del tipo specifico di professione, delle lingue straniere e, per le sole guide turistiche, con l'indicazione della provincia per la quale il candidato ha ottenuto l'abilitazione.»;

i) l'art 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Esame suppletivo*). — 1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, già in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e che vogliono conseguire l'abilitazione in ulteriori lingue straniere, sono ammessi a sostenere la sola prova orale nella lingua prescelta nelle sessioni ordinarie d'esame.

2. A tal fine gli interessati dovranno presentare domanda, contenente l'indicazione del tipo di abilitazione posseduta, entro i termini di cui al comma 1 dell'art. 6 con l'indicazione della lingua straniera per la quale si vuole ottenere l'ulteriore abilitazione.»;

j) commi 2 e 3 dell'art. 9, articolo già sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera m), della legge regionale n. 15/1999, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio della professione di guida turistica e di accompagnatore turistico è rilasciato dalla provincia»;

«3. Le caratteristiche del tesserino di cui al comma 2 sono determinate con decreto del direttore della direzione generale competente della Regione».

109. Le sessioni d'esame per l'abilitazione alla professione di guida turistica e accompagnatore turistico, già indette dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono svolte dalla competente direzione generale della Regione.

110. Alla legge regionale 29 aprile 1980, n. 45 (Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'art. 7, è inserito il seguente:

«1-bis. In caso di concorrente richiesta di più soggetti organizzatori per la realizzazione nel medesimo periodo di manifestazioni inerenti lo stesso settore merceologico, l'autorizzazione è concessa nel rispetto dei seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente di importanza:

a) possesso dell'iscrizione all'albo degli organizzatori di manifestazioni fieristiche;

b) qualifica più elevata;

c) maggiore anzianità di svolgimento nel periodo richiesto;

d) maggior numero di espositori nell'edizione dell'anno precedente;

e) maggior numero di visitatori certificati, nell'edizione dell'anno precedente.»;

b) all'art. 10, comma 1, dopo le parole: «dai soggetti organizzatori», sono soppresse le parole: «di cui al precedente art 4, comma 1»;

c) all'art. 14, comma 1, le parole: «di cui al comma 1, lettere a), c) e d), del precedente art 4 sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale» sono sostituite con le parole: «sono tenuti a trasmettere all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione»;

d) il comma 1 dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale esercita la vigilanza sulle manifestazioni fieristiche di propria competenza»;

e) il comma 2 dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

«2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) la giunta regionale approva il programma di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali o ad eventi promozionali sui mercati esteri, mettendo a disposizione delle piccole e medie imprese lombarde spazi totalmente o parzialmente gratuiti. Per l'attuazione di tali iniziative la giunta regionale può avvalersi delle C.C.I.A.A. lombarde singole o associate o di altri organismi specializzati nella promozione all'estero che siano diretta espressione associativa della realtà imprenditoriale e che non abbiano fini di lucro, nonché concedere contributi agli stessi soggetti»;

f) dopo il comma 3 dell'art. 21, è inserito il seguente:

«3-bis. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva annualmente i criteri di priorità, nonché le modalità per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3.»;

g) gli articoli 4, 5 e 10, commi 2 e 3, lettera e); 14, commi da 3 a 7; 15; 16, commi 2 e 3; 17, sono abrogati;

h) sono abrogati tutti i riferimenti alla «commissione regionale per le fiere», contenuti negli articoli 3, comma 5; 8, comma 3; 10, comma 4; 11, comma 3; 13, comma 3; 22, comma 1.

### Art. 3

#### Territorio, ambiente ed infrastrutture

1. La materia territorio, ambiente e infrastrutture comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di «territorio e urbanistica», «edilizia residenziale pubblica», «protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti», «risorse idriche e difesa del suolo», «lavori pubblici». «viabilità», «trasporti» e «protezione civile».

2. Sono mantenute in capo alla Regione le seguenti funzioni:

a) adozione e approvazione dei piani territoriali regionali e relativi stralci e varianti;

b) adozione e approvazione del piano territoriale paesistico regionale e relative varianti;

c) definizione delle linee generali di assetto del territorio regionale;

d) verifica della compatibilità dei piani territoriali di coordinamento provinciali e loro varianti con le linee generali di assetto del territorio regionale di cui alla lettera c), nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali;

e) apposizione di nuovi vincoli paesistici e revisione di quelli esistenti;

f) espressione del parere previsto nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale;

g) procedure per la localizzazione di opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalla Regione e dagli enti locali, anche in variante agli strumenti urbanistico-territoriali; la giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità tecnico-operative per l'esplicazione delle procedure di localizzazione e per la redazione dello studio previsto dall'art. 55, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998;

h) emanazione di direttive concernenti le zone sismiche e loro individuazione, nonché formazione e aggiornamento degli elenchi delle zone medesime;

i) assunzione dei provvedimenti di natura paesistica contemplati all'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18 (Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali);

j) supporto agli enti locali in materia paesistico-ambientale e urbanistica;

k) gestione coordinata dei sistemi informativi territoriali, quali il sistema informativo in materia di beni ambientali (SIBA), il centro di documentazione paesistica (CDP), il mosaico degli strumenti urbanistici e il sistema informativo relativo alla valutazione di impatto ambientale (SILVIA);

l) emanazione di nulla-osta per il rilascio di concessioni edilizie in deroga agli strumenti urbanistici generali comunali;

m) repressione di opere abusive e annullamento di concessioni edilizie illegittime, di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica) come sostituiti dagli articoli 6 e 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche e integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150).

3. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale e in particolare:

a) l'approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale di cui ai commi da 25 a 40, secondo le procedure ivi previste;

b) la verifica, di cui al comma 18, sulla compatibilità dei piani regolatori generali comunali e relative varianti, nonché dei piani attuativi di interesse sovracomunale con il rispettivo piano territoriale di coordinamento provinciale;

c) l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistico-edilizia, di cui alla vigente legislazione, ad esclusione di quanto previsto dalla lettera m) del comma 2.

4. Si considerano di interesse sovracomunale le funzioni che riguardano l'intero territorio provinciale o comunque quello di più comuni.

5. Le funzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), sono esercitate dalle province a far tempo dall'efficacia del rispettivo piano territoriale di coordinamento provinciale, ai sensi del comma 36.

6. Nell'esercizio delle funzioni trasferite la provincia assicura il confronto con i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali e funzionali, attraverso appositi strumenti di concertazione.

7. In ciascuna provincia è istituita una conferenza dei comuni e delle comunità montane, avente funzioni consultive e propositive nell'ambito delle materie trasferite alle province attinenti il territorio e l'urbanistica.

8. Alla conferenza partecipano i sindaci dei comuni e i presidenti delle comunità montane o loro rappresentanti; alle sedute della conferenza partecipano senza diritto di voto il presidente della provincia, il vice presidente e l'assessore competente, se delegato.

9. La conferenza elegge tra i suoi componenti un presidente ed approva un regolamento per il suo funzionamento entro novanta giorni dal suo insediamento. Il regolamento deve prevedere che la conferenza sia convocata anche su proposta della provincia.

10. Il regolamento di cui al comma 9 prevede anche la possibilità di articolare la conferenza per ambiti territoriali delimitati in relazione a specifiche tematiche.

11. La conferenza assume le proprie determinazioni sulla base di voto ponderato, in relazione all'estensione territoriale e alla consistenza demografica, da disciplinare puntualmente in sede di regolamento.

12. Al fine di procedere all'elezione del presidente e all'approvazione del regolamento per il funzionamento della conferenza, il presidente della provincia convoca e presiede la prima seduta della conferenza stessa; sino all'approvazione del regolamento le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli enti locali presenti.

13. Sono trasferite ai comuni le funzioni relative all'approvazione degli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi e relative varianti; tali funzioni vengono esercitate secondo le procedure di cui ai commi successivi. Restano ferme le funzioni già trasferite ai comuni dalla legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio).

14. Il comune, nell'esercizio delle funzioni trasferite, deve assicurare un'adeguata informazione ai cittadini in merito alla definizione delle scelte urbanistiche e la trasparenza dell'azione amministrativa, disponendo la tempestiva pubblicazione su almeno un quotidiano o un periodico a diffusione locale di appositi avvisi riguardanti:

a) l'avvio del procedimento di formazione dello strumento urbanistico generale e delle sue varianti, stabilendo il termine entro il quale chiunque ne abbia interesse possa presentare istanze ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche;

b) l'avvenuta adozione del piano e delle sue varianti, nonché il deposito presso la segreteria comunale, volto a consentire la loro conoscenza e la presentazione di osservazioni;

c) l'efficacia del piano e delle sue varianti ai sensi del comma 21.

15. Il comune, oltre a quanto previsto dal comma 14, può avvalersi di ulteriori mezzi di informazione anche di tipo radiotelevisivo o telematico.

16. Il comune promuove, inoltre, la partecipazione dei cittadini e il concorso delle organizzazioni sociali ed economiche alla formazione del piano regolatore generale e delle sue varianti mediante idonee forme di consultazione pubblica.

17. Al fine di assicurare la contestuale valutazione dei vari interessi pubblici tramite la raccolta di specifiche osservazioni e proposte, il comune, in sede di predisposizione del piano regolatore generale e sue varianti generali, indice la consultazione con la Regione, la provincia e le altre amministrazioni interessate.

18. Il comune, contestualmente al loro deposito, trasmette alla provincia competente per territorio il piano regolatore generale adottato, o le sue varianti, ovvero il piano attuativo di interesse sovracomunale adottato. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, ne verifica, garantendo comunque il confronto con il comune interessato, la compatibilità con gli aspetti di carattere sovracomunale contenuti nel proprio piano territoriale di coordinamento; decorso tale termine il comune decide sulle osservazioni e procede all'approvazione in via definitiva.

19. Nel caso in cui la provincia ravvisi, entro i termini ed a seguito del confronto di cui al comma 18, elementi di incompatibilità con il proprio piano territoriale di coordinamento, il comune procede ai conseguenti adeguamenti in sede di decisione sulle osservazioni e di approvazione definitiva; qualora il comune non provveda ai necessari adeguamenti, interviene in via sostitutiva il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, mediante la nomina di un commissario *ad acta*.

20. Il comune, una volta definitivamente approvato il piano regolatore generale, o sue varianti, ovvero il piano attuativo di interesse sovracomunale, provvede a depositarlo immediatamente nella segreteria comunale, dandone pubblico avviso, e a trasmetterlo, per conoscenza, alla provincia e alla giunta regionale.

21. L'efficacia del piano regolatore generale, o sue varianti, ovvero del piano attuativo di interesse sovracomunale, decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia, da effettuarsi a cura del comune.

22. Dalla data di cui al comma 5 sono abrogati i commi da 2 a 5 dell'art. 27 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico), nonché i commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 23/1997.

23. Un commissario *ad acta*, di cui all'albo previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 23/1997, interviene in via sostitutiva nei termini e con le modalità previste dall'art. 8, commi 2, 3 e 4 della legge stessa, nel caso in cui, sulla base di osservazioni precedentemente presentate, sia stata eccepita la violazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge n. 1150/1942, riguardanti:

a) la compatibilità del piano regolatore generale o sue varianti con gli strumenti pianificatori e programmatori di livello sovracomunale, a tal fine valutando, eventualmente, il parere espresso dalla provincia, ai sensi del comma 18;

b) il rispetto dei vincoli e delle norme di carattere paesistico-ambientale ed idrogeologico;

c) il rispetto delle norme di tutela del patrimonio storico-artistico, acquisendo, in presenza di vincoli previsti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico), il parere della competente Soprintendenza.

24. Alla legge regionale n. 23/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 5 e 6 dell'art. 3 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Le varianti di cui al presente capo sono immediatamente depositate presso la segreteria comunale ed assumono efficacia dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia (BURL) dell'avviso di deposito, da effettuarsi a cura del comune.

6. Il comune, prima della pubblicazione di cui al comma 5, deve far pervenire, per conoscenza, ai competenti uffici della giunta regionale:

a) copia autentica della deliberazione di cui al comma e dei relativi elaborati tecnici;

b) dichiarazione del segretario comunale attestante:

1) l'avvenuta affissione all'albo pretorio comunale dell'avviso di deposito della variante;

2) l'avvenuta trasmissione alla provincia territorialmente competente di copia autentica della deliberazione di approvazione e degli elaborati tecnici della variante.»;

b) I commi 2 e 3 dell'art. 5 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le rettifiche, di cui al presente capo, sono immediatamente depositate presso la segreteria comunale ed assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia dell'avviso di deposito, da effettuarsi a cura del comune.

3. Il comune, prima della pubblicazione di cui al comma 2, trasmette, per conoscenza, ai competenti uffici della giunta regionale:

a) copia autentica della deliberazione di cui al comma 1 e dei relativi elaborati tecnici;

b) dichiarazione del segretario comunale attestante:

1) l'avvenuta affissione all'albo pretorio comunale dell'avviso di deposito della deliberazione di rettificazione;

2) l'avvenuta trasmissione alla provincia territorialmente competente di copia autentica della deliberazione di rettificazione e degli elaborati del piano regolatore generale eventualmente modificati.»;

c) Al comma 2 dell'art. 6 le parole «Nei casi previsti dall'art. 2, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dall'art. 2, commi 1 e 2»;

d) Il comma 4 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora il parere di cui al comma 3 sia negativo, il consiglio comunale ne prende atto; diversamente, con deliberazione di approvazione, decide sulle osservazioni ed opposizioni ed introduce le eventuali modifiche richieste. In caso di inerzia del comune nell'assunzione degli atti di sua competenza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 in quanto compatibili».

e) i commi 2 e 3 dell'art. 12 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il regolamento edilizio è immediatamente depositato presso la segreteria comunale ed assume efficacia dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia dell'avviso di deposito, da effettuarsi a cura del comune.

3. Il comune, prima della pubblicazione di cui al comma 2, deve far pervenire, per conoscenza, ai competenti uffici della giunta regionale:

a) copia autentica della deliberazione di cui al comma 1 e del regolamento edilizio;

b) dichiarazione del segretario comunale attestante:

1) l'avvenuta affissione all'albo pretorio comunale dell'avviso di deposito del regolamento edilizio;

2) l'avvenuta trasmissione alla provincia territorialmente competente di copia autentica della deliberazione di approvazione e del relativo regolamento edilizio.».

25. Il piano territoriale di coordinamento provinciale, in attuazione degli articoli 14 e 15 della legge n. 142/1990, nonché ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 112/1998, provvede, in base alle proposte dei comuni e degli altri enti locali, nonché in coerenza con le linee generali di assetto del territorio regionale di cui al comma 2, lettera c), e con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, a coordinare l'individuazione degli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela territoriale, definendo, inoltre, le conseguenti politiche, misure e interventi da attuare di competenza provinciale; il piano territoriale di coordinamento ha efficacia di piano paesistico-ambientale, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto

legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 (Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni) relativamente ai piani di coordinamento dei parchi.

26. Il piano territoriale di coordinamento provinciale è atto di programmazione generale che definisce gli indirizzi strategici di assetto del territorio a livello sovracomunale con riferimento al quadro delle infrastrutture, agli aspetti di salvaguardia paesistico-ambientale, all'assetto idrico, idrogeologico ed idraulico-forestale, previa intesa con le autorità competenti in tali materie, nei casi di cui all'art. 57 del decreto legislativo n. 112/1998 ed in particolare contiene:

a) l'indicazione delle vocazioni generali del territorio con riguardo agli ambiti di area vasta;

b) il programma generale delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione e la relativa localizzazione di massima sul territorio;

c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque.

27. Il piano territoriale di coordinamento provinciale può avere, previa intesa tra la provincia e i comuni interessati, contenuti ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 26 e, in particolare, può individuare aree da destinare al soddisfacimento di specifici fabbisogni non risolvibili su scala comunale.

28. Il piano territoriale di coordinamento provinciale, per quanto attiene ai contenuti e all'efficacia di piano paesistico-ambientale, oltre a quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale n. 18/1997, prevede a:

a) individuare le zone di particolare interesse paesistico-ambientale, di cui alla lettera b) dell'art. 13 della legge regionale n. 18/1997, sulla base delle proposte dei comuni ovvero, in mancanza di tali proposte, degli indirizzi regionali, di cui all'art. 14 della medesima legge regionale n. 18/1997, i quali definiscono i criteri per l'individuazione delle zone stesse, cui devono attenersi anche i comuni nella formulazione delle relative proposte;

b) indicare gli ambiti territoriali in cui risulti opportuna l'istituzione di parchi locali di interesse sovracomunale, in conformità ai commi 57 e 58.

29. Nelle aree comprese nel territorio di parchi e di aree regionali protette, il piano territoriale di coordinamento provinciale:

a) recepisce i contenuti naturalistico-ambientali dei piani dei parchi e degli strumenti di programmazione e gestione approvati; nel caso di piani di parco adottati, il piano territoriale di coordinamento provinciale si attiene alle misure di salvaguardia dei piani stessi, di cui all'art. 18, comma 6, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);

b) coordina con gli enti gestori la definizione delle indicazioni territoriali, di cui ai commi 26 e 27, qualora incidenti su aree comprese nel territorio di parchi ed aree regionali protette.

30. Nella fase di predisposizione del piano territoriale di coordinamento provinciale, la provincia assicura la partecipazione attiva dei comuni, delle comunità montane, degli altri enti locali e delle autonomie funzionali e persegue la coerenza degli obiettivi di piano con le esigenze e le proposte manifestate da tali enti acquisite in via preventiva; nella medesima fase, la provincia può chiedere alla Regione apposita consultazione diretta ad ottenere orientamenti ed informazioni sulle linee generali di assetto del territorio regionale di cui al comma 2, lettera c), nonché sugli strumenti di pianificazione e programmazione regionali necessari per la redazione del piano.

31. Il piano territoriale di coordinamento provinciale è adottato dalla provincia previo parere obbligatorio della conferenza prevista dal comma 7, dal quale la provincia può discostarsi in base a puntuale motivazione; il parere deve essere espresso entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende favorevole.

32. Il piano è depositato per trenta giorni consecutivi presso la segreteria della provincia; contestualmente all'inizio del deposito, il provvedimento di adozione, con l'indicazione della sede presso la quale chiunque può prendere visione dei relativi elaborati, è pubbli-

cato per trenta giorni consecutivi nell'albo dei comuni e degli altri enti locali interessati, nonché, a cura della provincia, nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

33. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia, chiunque vi abbia interesse può presentare alla provincia le proprie osservazioni al piano.

34. La provincia, contestualmente al deposito del piano territoriale di coordinamento o sue varianti, lo trasmette alla giunta regionale che, entro centottanta giorni dal ricevimento degli atti, ne verifica, garantendo comunque il confronto con la provincia interessata, la conformità alle disposizioni della presente legge, la coerenza con le linee generali di assetto del territorio regionale di cui al comma 2, lettera c), nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali. Decorso tale termine la provincia, sentita la conferenza di cui al comma 7 che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, all'infuttuosa scadenza dei quali il parere si intende favorevole, decide sulle osservazioni presentate e procede all'approvazione definitiva.

35. Nel caso in cui la Regione ravvisi, entro i termini ed a seguito del confronto previsti al comma 34, elementi di incoerenza con le linee generali di assetto del territorio regionale di cui al comma 2, lettera c), nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, la provincia provvede ai conseguenti adeguamenti in sede di decisione sulle osservazioni e di approvazione definitiva.

36. Il piano territoriale di coordinamento provinciale acquista efficacia dalla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia, da effettuarsi a cura della provincia.

37. Dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia della deliberazione di adozione del piano territoriale di coordinamento provinciale sino all'approvazione del piano stesso e, comunque, per non oltre due anni dalla medesima data di pubblicazione, è vietata la realizzazione di interventi in contrasto con specifiche previsioni del piano adottato inerenti gli aspetti di carattere sovracomunale di cui al comma 26, lettere b) e c) e al comma 27 salva espressa deroga da parte della provincia.

38. Qualora sia necessario, al fine di conseguire gli obiettivi del piano territoriale di coordinamento provinciale previsti dal comma 26, i comuni interessati adeguano il proprio strumento urbanistico generale entro due anni dalla data di approvazione del piano territoriale di coordinamento provincia le secondo le procedure semplificate di cui all'art. 3 della legge regionale n. 23/1997 come modificato dal comma 24, lettera a).

39. La regione provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge a elaborare e approvare con provvedimento della giunta regionale il documento contenente la definizione delle linee generali di assetto del territorio regionale per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento provinciali di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo. Qualora la giunta regionale non provveda nei termini previsti, le province hanno facoltà di presentare i piani territoriali di coordinamento provinciali ai sensi del comma 34.

40. Le province che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già predisposto il proprio piano territoriale di coordinamento, avendo preventivamente acquisito le proposte dei soggetti di cui al comma 30, possono adottare, in conformità ai commi 26 e 27, pubblicare e trasmettere alla giunta regionale il piano stesso con le procedure di cui ai commi 31, 32, 33 e 34.

41. Sono mantenute in capo alla Regione le seguenti funzioni:

a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti sul territorio regionale;

b) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi di settore attraverso il programma regionale per l'edilizia residenziale di cui al comma 52;

c) la predisposizione dei programmi annuali di attuazione del programma regionale per l'edilizia residenziale di cui al comma 52, lettera a);

d) la verifica dell'efficacia dei programmi attuati e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse finanziarie;

e) la determinazione dei limiti di costo da rispettare nella realizzazione degli interventi;

f) l'approvazione dei progetti ai sensi della legislazione vigente e la verifica di congruità dei costi;

g) la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti in conto interessi e delle quote di contributo in conto capitale;

h) la determinazione dei limiti di reddito per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;

i) la determinazione dei requisiti soggettivi dei beneficiari finali;

j) la determinazione dei requisiti oggettivi degli interventi;

k) la promozione e il coordinamento della formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruitori di contributi pubblici e dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

l) la promozione di iniziative di ricerca;

m) la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

n) la determinazione dei criteri generali per la fissazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica;

o) l'individuazione delle modalità di gestione del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;

p) l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sulle aziende regionali per l'edilizia residenziale (ALER);

q) il concorso con la competente amministrazione dello Stato e con gli enti locali interessati nell'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse nazionale;

r) la determinazione dei criteri per l'esercizio della vigilanza sulle cooperative edilizie comunque fruitori di contributi pubblici.

42. La Regione, tramite le ALER di cui alla legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle ALER) assicura altresì:

a) la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica conferito alle ALER per effetto della legge istitutiva;

b) l'implementazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, mediante l'attuazione dei programmi annuali di cui al comma 52, con autonome iniziative finanziarie da attivare in relazione al patrimonio conferito e con contratti da stipularsi col settore privato;

c) la manutenzione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente mediante progetti e programmi finanziati da specifiche componenti del canone di locazione;

d) la possibilità di gestione unificata del patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente sul territorio, previo accordo con i comuni proprietari di alloggi.

43. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al consiglio regionale per l'approvazione una proposta di programma regionale per l'edilizia residenziale, con i contenuti di cui al comma 52, lettera a). Nella proposta della giunta regionale sono indicate anche le modalità di raccordo con gli interventi già programmati ai sensi della legislazione vigente. Entro lo stesso termine la giunta regionale propone al consiglio regionale i necessari adeguamenti della legge regionale n. 13/1996 per l'attuazione di quanto previsto al comma 42.

44. La giunta regionale, nella predisposizione della proposta di programma regionale per l'edilizia residenziale e dei programmi annuali di attuazione, si avvale, in qualità di organismi consultivi, della consulta regionale per la casa e delle consulte territoriali per la casa, istituite ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 13/1996.

45. Le province predispongono e gestiscono, d'intesa con la Regione, sulla base dei criteri dalla stessa definiti e dei dati forniti dai comuni, un sottosistema informativo a livello provinciale, articolato su base comunale, finalizzato all'individuazione del fabbisogno abitativo, nonché alla programmazione e al coordinamento regionale degli interventi di manutenzione, recupero e nuova costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

46. Alla copertura dei costi di formazione e gestione del sistema informativo di cui al comma 45 la Regione concorre mediante erogazione di quota parte dei fondi accantonati a tale scopo, in percentuale dei fondi disponibili per interventi di edilizia residenziale pubblica da definirsi nell'ambito del programma regionale per l'edilizia residenziale, in analogia a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).

47. I comuni concorrono alla predisposizione e gestione del sistema informativo a livello provinciale di cui al comma 45, rilevando per il proprio ambito territoriale il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Regione, d'intesa con le province.

48. I comuni individuano il livello di servizio ottimale per il rispettivo territorio e concorrono, insieme alle ALER territorialmente competenti, alla individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfare i bisogni rilevati, alla localizzazione degli interventi da proporre nei programmi attuativi dei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica ed alla selezione degli operatori privati per la realizzazione degli interventi.

49. Ai comuni sono delegate le funzioni relative a:

a) accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;

b) accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi, ad esclusione di quello relativo agli interventi attuati dalle ALER che è effettuato dal comitato tecnico istituito presso ciascuna ALER ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 13/1996;

c) autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;

d) autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia agevolata.

50. I comuni esercitano le competenze di cui ai commi 47, 48 e 49 nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Regione.

51. Nell'ambito della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono trasferite ai comuni tutte le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi, con particolare riferimento a:

a) formazione e gestione dei bandi di assegnazione;

b) formazione e approvazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi;

c) promozione della mobilità degli assegnatari;

d) gestione delle riserve di alloggi, della decadenza, della revoca e della comminatoria di sanzioni amministrative in tema di occupazione e detenzione senza titolo.

52. Gli strumenti di pianificazione e programmazione dell'edilizia residenziale pubblica sono:

a) il programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica a cadenza triennale, approvato dal consiglio regionale, che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento degli interventi e della spesa e determina:

1) le linee di intervento nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, secondo gli obiettivi della programmazione socio-economica regionale, tenuto conto della programmazione territoriale della provincia, con particolare riferimento al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi rilevati per singoli ambiti territoriali e per tipologie di intervento, da assolvere, mediante interventi di edilizia residenziale pubblica;

2) l'impegno finanziario per il raggiungimento degli obiettivi di soddisfacimento dei fabbisogni abitativi di cui n. 1);

3) le modalità di incentivazione;

4) la definizione dei settori di intervento;

5) i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento;

6) i criteri generali per la scelta delle categorie di operatori;

7) le determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei flussi finanziari;

b) il programma annuale di attuazione approvato dalla giunta regionale, che individua gli interventi ammessi a finanziamento nonché i criteri per la localizzazione puntuale degli stessi e per la scelta dei soggetti attuatori e determina altresì l'entità delle risorse finanziarie disponibili.

53. Nell'ambito della programmazione regionale di cui a Programma regionale di sviluppo, la giunta regionale elabora linee programmatiche regionali sulla base del documento pluriennale «Stato dell'Ambiente» e delle sue scansioni annuali, definendo:

a) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale;

b) il coordinamento degli interventi ambientali;

c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra vari interventi.

54. Qualora l'attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda l'iniziativa integrata e coordinata con l'amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione.

55. L'elaborazione del documento pluriennale e delle sue scansioni annuali di cui al comma 53 spetta alla struttura regionale competente in materia di tutela ambientale.

56. Le funzioni amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (attuazione della direttiva Comunità Economica europea n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183), sono delegate alle province a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale di adeguamento alle nuove disposizioni di cui alla legge 19 maggio 1997, n. 137 (sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali).

57. Ferme restando in capo allo Stato le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, come previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), sono di competenza regionale tutte le altre funzioni amministrative in materia di aree naturali protette, salvo quanto previsto dal comma 58.

58. Sono delegate alle province:

a) le competenze in materia di parchi locali di interesse sovramunicipale di cui all'art. 34 della legge regionale n. 86/1983, con sistemi in:

1) riconoscimento dei parchi, su iniziativa e proposta dei comuni interessati;

2) determinazione delle modalità di pianificazione e di gestione dei parchi stessi in base agli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

3) erogazione dei contributi ordinari e straordinari agli enti gestori dei parchi;

b) l'organizzazione della «Giornata del verde pulito», di cui alla legge regionale 20 luglio 1991, n. 14 (istituzione della giornata del verde pulito).

59. In attesa di specifica normativa regionale di riassetto delle attribuzioni delle funzioni amministrative e di esercizio delle stesse in materia di inquinamento e tutela delle acque, in armonia con i principi ed in attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Comunità economica europea concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Comunità economica europea relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) sono delegate alle province:

a) le funzioni di vigilanza e controllo;

b) le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 152/1999, nonché di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, fatte salve le funzioni di irrogazione che l'art. 56 dello stesso decreto pone in capo ai comuni.

60. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 59 sono incamerate dagli enti che adottano il provvedimento sanzionatorio. Le suddette somme devono essere destinate in armonia con la previsione dell'art. 57 del decreto legislativo n. 152/1999, ad opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici, ripartendo tali somme tra interventi di prevenzione e di risanamento.

61. Oltre alle funzioni stabilite dall'art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) la Regione esercita le seguenti funzioni amministrative:

a) emanazione delle norme atte a regolare l'attività urbanistica ed edilizia nelle zone di rispetto A, B, C, dell'intorno aeroportuale così come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997 (metodologia di misura del rumore aeroportuale);

b) definizione delle procedure per l'acquisizione dei piani di risanamento comunali, ai fini della predisposizione, sentite le province, del piano regionale triennale d'intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico;

c) definizione dei criteri e delle procedure per la redazione, da parte delle imprese, dei piani di risanamento acustico;

d) emanazione di linee-guida e direttive tecniche per l'applicazione della normativa regionale in materia di inquinamento acustico;

e) emanazione di direttive per le attività di monitoraggio e la formazione di banche dati sul territorio regionale;

f) promozione e finanziamento di iniziative e campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione ed al contenimento dell'inquinamento acustico, in particolare per dare ampia informazione sui dati ambientali, per l'educazione nelle scuole, per far conoscere gli effetti dell'inquinamento acustico sulle persone e sugli ecosistemi;

g) finanziamento di attività di ricerca, di studi e di interventi a carattere sperimentale e per l'innovazione tecnologica, sui sistemi per la riduzione dell'inquinamento acustico;

h) organizzazione e finanziamento di corsi di formazione professionale, corsi di specializzazione, corsi di aggiornamento per lo sviluppo della professionalità nel campo dell'acustica ambientale e della prevenzione dell'inquinamento acustico.

#### 62. La provincia esercita le seguenti funzioni amministrative:

a) controllo e vigilanza in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, con particolare riguardo alle emissioni ed immmissioni sonore prodotte dalle infrastrutture ferroviarie e dalle infrastrutture stradali non comunali;

b) approvazione dei piani di risanamento comunali e verifica della loro attuazione;

c) approvazione del piano di risanamento relativo ad infrastrutture aeroportuali non utilizzate per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali.

63. Oltre alle competenze stabilite dagli articoli 6 e 14, comma 2, della legge n. 447/1995, spetta al comune l'approvazione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore presentati ai sensi dell'art. 10, comma 5, della stessa legge.

64. La programmazione regionale, in assenso alle indicazioni comunitarie ed al loro recepimento nella normativa nazionale, attiva gli strumenti organizzativi e le attività di competenza.

#### 65. Sono di rilevanza regionale le funzioni relative a:

a) individuazione di aree regionali o, d'intesa con le altre regioni interessate, interregionali, nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione dei piani regionali di risanamento;

b) adozione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico del territorio regionale, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria, conformemente all'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto del presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (attuazione direttiva Comunità economica europea in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);

c) fissazione degli obiettivi di qualità dell'aria, previsti dall'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e), del decreto del presidente della Repubblica n. 203/1988;

d) indirizzo e coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), del decreto del presidente della Repubblica n. 203/1988;

e) adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli impianti, nuovi ed esistenti, compresi nell'allegato I al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 (atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del decreto del presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali), nonché di quelli che, pur rientrando nelle categorie di cui alla lettera f), utilizzano tecnologie non previste nei relativi criteri tecnici;

f) formulazione dei criteri tecnici relativi a specifiche categorie di impianti, in relazione al tipo ed alle modalità di produzione o per tipologie di inquinanti ed il loro aggiornamento, anche in base alle indicazioni degli organi di controllo tecnico;

g) coordinamento delle attività degli organi di controllo tecnico in materia di inquinamento atmosferico.

66. I criteri tecnici di cui al comma 65, lettera f), sono definiti tenendo conto dei seguenti elementi:

a) modalità di adeguamento tecnologico ai limiti di emissione in riferimento a materie prime ed intermedie, tecnologie produttive e sistemi di abbattimento;

b) modalità di esecuzione dei controlli analitici sulle materie prime e sulle emissioni inquinanti;

c) frequenza delle operazioni di manutenzione totale e parziale degli eventuali sistemi di abbattimento installati;

d) eventuale regolamentazione dei periodi transitori di marcia degli impianti produttivi e di avaria dei sistemi di abbattimento;

e) carattere sostanziale delle modifiche di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), del decreto del presidente della Repubblica n. 203/1988;

f) frequenza delle verifiche di rispetto dei limiti e delle prescrizioni fissate a carico del soggetto autorizzato;

g) modalità e tempi per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

#### 67. Sono trasferite alle province le funzioni relative a:

a) rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;

b) tenuta ed aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.

#### 68. Sono delegate alle province:

a) le funzioni amministrative concernenti, ai sensi degli articoli 6, 7 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, l'istruttoria e l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli impianti connessi ad attività a ridotto inquinamento atmosferico, nonché degli impianti, non previsti nell'allegato I al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 21 luglio 1989, per i quali la Regione abbia approvato i criteri tecnici di carattere generale;

b) le funzioni amministrative di competenza regionale, previste dagli articoli 8, 10, 14, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, concernenti gli impianti di cui alla lettera a).

69. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative riguardanti le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'elenco dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991 (modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989), secondo i criteri dettati dalla giunta regionale.

70. La disciplina delle attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani spetta alla Regione, che vi provvede anche mediante la predisposizione, secondo le modalità stabilite dall'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), di un piano di gestione, articolato in piani d'ambito territoriale ottimale. Ciascun piano di ambito deve assicurare una gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani conforme ai principi di efficienza, economicità, autosufficienza e prossimità dello smaltimento ai luoghi di produzione.

#### 71. Competono alla Regione:

a) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, che di norma coincidono con i territori delle province;

b) l'emanazione degli indirizzi e delle linee guida per la predisposizione dei piani di ambito;

c) l'approvazione dei piani di ambito;

d) la regolamentazione delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in impianti localizzati al di fuori degli ambiti di provenienza;

e) la vigilanza sull'esercizio, da parte delle province, delle funzioni amministrative delegate;

f) la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

g) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione, nonché all'esercizio di particolari tipologie di impianti di smaltimento;

h) l'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 22/1997;

i) l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza da parte delle province;

j) l'elaborazione statistica e la diffusione dei dati inerenti alla produzione e alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di rilevamenti effettuati negli ambiti;

k) il coordinamento e la promozione di interventi di sostegno e di incentivazione finalizzati a ridurre il quantitativo dei rifiuti urbani e assimilati, incrementando il mercato del riutilizzo dei materiali, anche mediante la sottoscrizione di accordi di programma con gli operatori del settore;

l) l'incentivazione dei processi di smaltimento e recupero tecnologicamente avanzati mediante lo sviluppo di tecnologie innovative;

m) l'individuazione delle potenzialità ricettive degli impianti di combustione del sistema industriale lombardo di combustibile derivato da rifiuti (CDR), ricavato secondo le metodologie e con le caratteristiche qualitative di cui al decreto del ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 (individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22);

n) la promozione di attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione, sensibilizzazione e di formazione professionale rivolte agli ambienti di lavoro, alle realtà associative e di base, alle scuole, alle famiglie, anche avvalendosi della collaborazione di centri regionali per l'educazione ambientale, di enti locali, di associazioni e delle fondazioni ambientaliste, del volontariato e dei consumatori, delle istituzioni scolastiche, delle associazioni di categoria e delle associazioni imprenditoriali e sindacali del settore, tenuto conto del quadro di riferimento complessivo dell'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

o) la divulgazione dei dati sia con sistemi informativi sia con la pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi e relazioni, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, (attuazione della direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso in materia di ambiente).

## 72. Spettano alle province:

a) la redazione e l'adozione dei piani di ambito, secondo criteri e procedure stabilite in specifico atto normativo regionale;

b) l'individuazione, sentiti i comuni, delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani ed assimilati, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, e l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero degli stessi;

c) la definizione delle tariffe di esercizio degli impianti di smaltimento e dei corrispettivi a carico dei gestori degli impianti da versare a favore degli enti locali interessati;

d) l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo;

e) il rilevamento statistico dei dati inerenti alla produzione e alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati secondo le modalità stabilite dalla Regione.

73. Sono delegate alle province l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti urbani ed assimilati inseriti nei piani d'ambito, nonché degli impianti residuali rispetto a quelli la cui istruttoria sia in capo alla Regione.

74. In materia di rifiuti speciali e pericolosi, definiti nei commi 3 e 4 dell'art. 7, del decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, (modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di imballaggi pericolosi), sono delegate alle province l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero relative a:

a) deposito nel suolo di rifiuti inerti, come individuati dall'art. 2, lettera d), del regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 2 (normativa per la realizzazione e la gestione di discariche controllate per lo smaltimento dei rifiuti solidi inerti e dei rifiuti solidi urbani) e successive integrazioni;

b) deposito temporaneo di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, per il quale non sussistono le condizioni previste dall'art. 6, lettera m), del decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dal decreto legislativo n. 389/1997.

75. Sono d'interesse regionale i lavori pubblici eseguiti nel territorio della Regione, fatti salvi quelli dichiarati d'interesse nazionale da norme statali.

76. Sono lavori pubblici sussidiati i lavori eseguiti da enti pubblici, nonché quelli eseguiti da soggetti privati, fatta eccezione per i lavori di edilizia residenziale pubblica, che beneficiano di finanziamento regionale, sotto qualsiasi forma o denominazione, pari o superiore al 50 per cento dell'importo progettuale.

77. I lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati, se d'importo superiore a 100 mila ECU, devono essere realizzati sulla base di un progetto redatto e attuato secondo la normativa vigente in materia di opere pubbliche. Per tali progetti la Regione procede all'approvazione degli elaborati previo parere degli organi consultivi regionali.

## 78. La Regione esercita le funzioni relative a:

a) realizzazione e gestione degli interventi inseriti nei programmi operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato italiano;

b) valutazione tecnico-amministrativa e attività consultiva sui progetti di lavori pubblici ai sensi dei commi 93, 94, 95 e 96;

c) predisposizione, d'intesa con i soggetti interessati pubblici e privati, dei piani di finanziamento al fine di promuovere la realizzazione e la manutenzione di edifici di culto;

d) interventi di ripristino, anche di edifici privati, a seguito di eventi bellici o di calamità naturali, con eventuale avvalimento degli uffici tecnici delle province;

e) progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici di competenza regionale nonché di lavori pubblici di competenza degli enti locali, su richiesta dei medesimi.

79. Per i lavori di propria competenza la Regione esercita altresì le funzioni concernenti la dichiarazione d'urgenza e indifferibilità dei lavori, nonché l'espropriazione per pubblica utilità e l'occupazione temporanea delle aree, con le relative attività previste dagli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (espropriazioni per causa di utilità pubblica).

80. Ai fini della realizzazione di opere di competenza regionale, l'assessore competente in materia di lavori pubblici può convocare una conferenza di servizi cui partecipano i rappresentanti delle strutture regionali competenti, nonché quelli degli enti interessati; sulla base delle risultanze di tale conferenza l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, fatte salve le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA).

81. L'approvazione di cui al comma 80 costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori; nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate sotto il profilo paesistico, ambientale o storico artistico è preventivamente acquisita l'apposita autorizzazione.

82. Sono delegate alle province le funzioni amministrative previste dalla legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 (norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt), relative all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di linee e impianti elettrici fino a 150 Kv.

## 83. Sono delegate ai comuni le funzioni relative a:

a) ricevimento delle denunce di opere in cemento armato normale e precompresso e di strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica);

b) approvazione dei progetti relativi all'edilizia di culto.

84. La nomina degli esperti di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) ed f), della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11 (norme sul funzionamento delle commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e dell'indennità di espropriazione o di occupazione) spetta alla provincia.

85. È istituito presso la direzione generale regionale preposta ai lavori pubblici il consiglio regionale dei lavori pubblici.

86. Il consiglio regionale dei lavori pubblici è composto dall'assessore regionale competente in materia di lavori pubblici che lo presiede, dal direttore generale competente in materia di lavori pubblici che nomina il segretario tra i funzionari della propria direzione, nonché da:

a) un numero di esperti non superiore a nove per le seguenti materie: idraulica, impianti tecnologici, viabilità, ingegneria sanitaria, ingegneria edile, chimica e biologica, geologia, strutture, architettura e beni culturali e architettonici;

b) due esperti in legislazione sui lavori pubblici;

c) un esperto da scegliersi fra tre nominativi indicati dall'associazione regionale di categoria degli ingegneri;

d) un esperto da scegliersi tra tre nominativi indicati dall'associazione regionale di categoria degli architetti;

e) un esperto da scegliersi tra tre nominativi indicati dall'associazione regionale di categoria dei geometri;

f) un esperto designato dall'ANCI Lombardia;

g) un esperto designato dall'UPL;

h) i dirigenti responsabili dei servizi della direzione competente in materia di lavori pubblici;

i) un dirigente responsabile di servizio competente nelle sottospecificate materie, designato dagli assessori competenti: territorio e urbanistica, trasporti, ambiente, sanità, istruzione, lavoro, assistenza, bilancio, agricoltura.

87. Gli esperti di cui alle lettere a) e b) del comma 86, sono scelti dalla giunta regionale mediante avviso da pubblicare sul BURL.

88. Per gli interventi da realizzare nella provincia di competenza partecipano alle sedute del consiglio regionale dei lavori pubblici, di volta in volta e con diritto di voto, i dirigenti degli uffici regionali periferici competenti in materia di lavori pubblici. Sono invitati a far parte del consiglio regionale dei lavori pubblici, quali componenti aggiunti, per le sole materie di competenza e senza diritto di voto:

a) il soprintendente regionale scolastico o suo delegato;

b) i soprintendenti per i beni ambientali e architettonici in Lombardia o loro delegati;

c) il soprintendente archeologico per la Lombardia o suo delegato.

89. Il consiglio regionale dei lavori pubblici è nominato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di lavori pubblici. Le attività di supporto sono assicurate dalla direzione generale preposta ai lavori pubblici.

90. Il consiglio regionale dei lavori pubblici dura in carica quanto la legislatura regionale nel corso della quale è costituito.

91. Sono applicabili ai componenti esterni le cause di esclusione ed incompatibilità di cui alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione) e successive modificazioni.

92. Con deliberazione della giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità operative di organizzazione e funzionamento del consiglio regionale dei lavori pubblici.

93. Compete al consiglio regionale dei lavori pubblici esprimere pareri obbligatori in merito a:

a) strumenti programmatori predisposti dalle direzioni generali riferiti a lavori pubblici di competenza regionale;

b) progetti di lavori pubblici sussidiati di cui al comma 76, di qualsiasi natura e di importo pari o superiore a 2,5 milioni di ECU, e relative varianti comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale;

c) progetti di competenza regionale d'importo pari o superiore a 2,5 milioni di ECU, e relative varianti comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale;

d) vertenze relative ai lavori pubblici sussidiati sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali, nonché sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti;

e) ogni altro oggetto previsto da disposizioni di legge o regolamentari.

94. Il parere di cui al comma 93, lettera c) è vincolante.

95. Il consiglio regionale dei lavori pubblici esprime inoltre pareri facoltativi, nei casi previsti da disposizioni di legge o regolamentari, ovvero su richiesta degli uffici regionali interessati; svolge altresì funzioni di assistenza e consulenza nei confronti delle direzioni generali regionali preposte alla realizzazione di lavori pubblici, al fine di assicurare uniformità di procedure ed interventi, anche mediante fissazione di appositi standard operativi.

96. Sono assoggettati al parere delle strutture tecniche regionali periferiche competenti in materia di lavori pubblici:

a) i progetti di lavori sussidiati d'importo inferiore a 2,5 milioni di ECU, fermi restando i limiti stabiliti dal comma 77 per i lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati, e relative varianti se comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale;

b) i progetti di competenza regionale d'importo inferiore a 2,5 milioni di ECU;

c) le proroghe contrattuali superiori a novanta giorni.

97. Il parere di cui al comma 96, lettera b) è vincolante.

98. I pareri di cui ai commi 93 e 96 sono resi rispettivamente entro novanta e sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta e sono soggetti al silenzio assenso.

99. Al fine di consentire la continuità dell'attività consultiva regionale, la legge regionale 20 aprile 1995, n. 24 (riorganizzazione delle competenze e funzioni della commissione tecnico-amministrativa regionale in materia di opere pubbliche) è abrogata a decorrere dalla data di insediamento del consiglio regionale dei lavori pubblici.

100. Fermo restando quanto disposto dall'art. 106, commi 2 e 3, del decreto del presidente della Repubblica n. 616/1977, nonché dalla legge regionale 23 gennaio 1981, n. 9 (norme sulle occupazioni temporanee e d'urgenza e sui relativi atti preparatori dei procedimenti di espropriazione per accelerare gli interventi degli enti locali) e sempre che non si tratti di lavori di competenza della Regione, sono trasferite, per i lavori di rispettiva competenza, ai comuni, alle comunità montane, alle province, ai consorzi tra comuni o tra comuni e province, le funzioni amministrative concernenti:

a) la dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità dei lavori;

b) l'occupazione temporanea d'urgenza e le relative attività previste dagli articoli 7 e 8 della legge n. 2359/1865.

101. Sono delegate, per i lavori di rispettiva competenza, ai comuni, alle comunità montane, alle province, ai consorzi tra comuni o tra comuni e province, le funzioni amministrative regionali concernenti l'espropriazione per pubblica utilità di cui al titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica. Sono altresì delegate alle comunità montane, per i lavori localizzati nell'ambito territoriale delle comunità stesse e, per i restanti lavori, alle province, le funzioni amministrative previste dal comma 100, lettere a) e b), preordinate alla realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da altri enti pubblici o da soggetti privati.

102. L'inizio dei lavori pubblici d'interesse regionale è subordinato, in ogni caso, alla disponibilità dell'area da parte del soggetto attuatore.

103. Gli enti di cui al comma 101, trasmettono alla direzione generale regionale preposta ai lavori pubblici, entro trenta giorni dall'emanazione, copia dei provvedimenti di esercizio della funzione delegata.

104. La Regione, nel caso di immotivata inerzia o ritardo degli enti locali delegati ad assumere provvedimenti ai sensi dei commi da 101 a 107, assegna un congruo termine all'ente inadempiente; decorso inutilmente tale termine, la giunta regionale nomina un commissario *ad acta* che provvede in via sostitutiva.

105. La direzione generale preposta ai lavori pubblici può svolgere attività di assistenza e consulenza a favore degli enti o dei soggetti delegati.



106. Per i lavori pubblici finanziati dalla regione, il presidente della giunta regionale può richiedere all'ente competente notizie, chiarimenti e documentazione sull'espletamento delle procedure di affidamento e sull'esecuzione dei relativi contratti. Nel caso emergano, sulla base degli elementi acquisiti, indizi di inefficienze, ritardi, disservizi, il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, nomina uno o più ispettori individuati tra i dipendenti di categoria non inferiore alla D3 e dotati di particolare qualificazione professionale, tecnica e amministrativa con specifico riguardo ai lavori considerati, con il compito di verificare la correttezza delle procedure, di acquisire ogni utile notizia anche sulle imprese partecipanti alle procedure o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione degli appalti o delle concessioni, nonché di riferire al presidente stesso, entro il termine assegnato, con apposita relazione.

107. Le disposizioni di cui al comma 106 si applicano altresì ai lavori di competenza regionale; in tal caso la richiesta è rivolta dal presidente della giunta regionale al direttore generale competente.

108. La regione, in materia di risorse idriche e difesa del suolo, esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi dello Stato che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, in attuazione in particolare della legge 18 maggio 1989, n. 183, (norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, (disposizioni in materia di risorse idriche), della legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21, (organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ATO in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, «Disposizioni in materia di risorse idriche») e della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34, (disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali). Ferme restando le attribuzioni riservate all'autorità di bacino, in collaborazione con le stesse, sono di competenza regionale le seguenti funzioni:

a) pianificazione e programmazione, garantendo adeguate modalità di partecipazione degli enti locali;

b) fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e per la delimitazione e tutela delle aree di salvaguardia del patrimonio idrico finalizzati a garantire l'integrità ecologica e funzionale delle acque superficiali o sotterranee e a favorire gli usi sostenibili delle risorse in aderenza alle previsioni dei piani di bacino idrografico;

c) definizione dei canoni;

d) emanazione di direttive e individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime;

e) progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche e di difesa del suolo, con esclusione di quelle indicate al comma 110. La regione realizza le opere idrauliche e la manutenzione del territorio anche avvalendosi dei comuni e delle comunità montane;

f) realizzazione di intese sulle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e rilascio, acquisito il parere delle province e dei comuni, in coerenza con le direttive regionali in materia e con il piano degli usi delle acque previsto dalla legge regionale n. 21/1998, delle ulteriori concessioni di grande derivazioni avvalendosi degli uffici tecnici delle province;

g) rilascio delle concessioni relative agli usi del demanio idrico, con esclusione delle concessioni di cui all'art. 6 della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22, (riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia), salva per queste ultime la competenza regionale al rilascio dell'autorizzazione idraulica, ove necessaria;

h) emanazione dei provvedimenti relativi all'estrazione del materiale litoide dai corsi d'acqua;

i) individuazione delle acque che costituiscono il reticolo idrico principale sul quale la regione stessa esercita le funzioni di polizia idraulica;

j) autorizzazioni alla costruzione delle dighe di competenza regionale e vigilanza sull'esercizio delle stesse;

k) realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d'acqua costituenti il reticolo idrico principale;

l) svolgimento del servizio di piena;

m) monitoraggio idrologico ed idraulico, compreso quello già esercitato dagli uffici periferici del dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del consiglio dei ministri;

n) concessioni di contributi agli enti locali per le opere da questi realizzate nelle materie di cui al presente comma e ai commi da 107 a 114;

o) nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'art. 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).

109. La regione attua il monitoraggio degli usi delle acque pubbliche promuovendo, in collaborazione con le province, organizzazione dei dati e la conoscenza sulla disponibilità delle risorse, sulle caratteristiche qualitative delle falde e delle acque superficiali, sugli usi in atto delle risorse.

110. Sono trasferite alle province, ai comuni e alle comunità montane le funzioni concernenti la progettazione, l'esecuzione e la gestione di opere di difesa del suolo relative alle aree, ai manufatti e alle infrastrutture di proprietà dei singoli enti, ivi comprese le opere di pronto intervento, di monitoraggio e di prevenzione.

111. Sono delegate alle province le seguenti funzioni:

a) rilascio di autorizzazioni allo scavo dei pozzi e agli attingimenti di cui al testo unico approvato con regio decreto n. 1775/1933;

b) rilascio di concessioni relative alle piccole derivazioni di cui al testo unico approvato con regio decreto n. 1775/1933;

c) delimitazione delle aree di rispetto delle captazioni potabili;

d) polizia delle acque relative alle funzioni di cui alle lettere a), b) e c);

e) controllo sulle costruzioni nelle zone sismiche.

112. Sono altresì delegate alle province le funzioni di cui alla deliberazione della giunta regionale del 22 marzo 1996, n. 6/10650, adottata in attuazione della legge regionale 24 maggio 1985, n. 46, (snellimento delle procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche regionali), relative alla commissione di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica.

113. Le funzioni di presidente della commissione di cui al comma 112 sono svolte da un dirigente tecnico della provincia che designa direttamente il segretario.

114. Ai comuni sono trasferite le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, previa individuazione dello stesso da parte della giunta regionale.

115. La regione Lombardia, in materia di viabilità, svolge le funzioni e i compiti non trasferiti o delegati agli enti locali ai sensi dei commi 118, 119, 120 e 121; in particolare la regione:

a) esercita le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria di interesse regionale non compresa nella rete autostradale e stradale nazionale;

b) approva, in coerenza con il piano regionale della mobilità e dei trasporti, il programma triennale di intervento sulla rete viaria da definirsi in base alle priorità regionali e provinciali, alle fattibilità e alle risorse finanziarie disponibili;

c) provvede alla classificazione funzionale della rete stradale di interesse regionale e alla promozione di accordi di programma con le province, al fine di garantire l'efficienza della rete stessa e caratteristiche adeguate alle previsioni di traffico.

116. Relativamente alle nuove tratte autostradali interamente comprese nel territorio regionale e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale la regione provvede a:

a) individuare e approvare le concessioni di costruzione e di esercizio;

b) determinare le modalità operative per la predisposizione e l'approvazione dei piani finanziari delle società concessionarie;

c) determinare e adeguare le tariffe di pedaggio;

d) progettare, eseguire, assicurare la manutenzione e gestire le autostrade regionali mediante concessione;

e) controllare le società concessionarie di tratte autostradali regionali relativamente al rispetto delle convenzioni di costruzione e di esercizio;

f) determinare annualmente le tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed alla esposizione della pubblicità.

117. Le funzioni di cui al comma 115, lettera *a*), e al comma 116, lettere *a*) e *b*), sono esercitate dal consiglio regionale; le funzioni di cui al comma 115, lettere *b*) e *c*), e al comma 116, lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*), sono esercitate dalla giunta regionale.

118. Le strade già appartenenti al demanio statale di cui all'art. 822 del Codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti.

119. Sono trasferite alle province le seguenti funzioni:

*a*) progettazione, costruzione, manutenzione, gestione delle strade di cui al comma 115, e relativa vigilanza;

*b*) classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali;

*c*) rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità di cui all'art. 2, della legge regionale 29 aprile 1995, n. 34, (disciplina delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità), con modalità operative da emanare, di concerto con la regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

*d*) determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade trasferite al demanio delle province.

120. Le risorse trasferite dallo Stato alla regione relative alla manutenzione, gestione e vigilanza delle strade di cui al comma 115 sono trasferite direttamente alle province; quelle relative alla progettazione e alla costruzione sono trasferite alle province in coerenza con il programma triennale di intervento di cui al comma 115, lettera *b*).

121. Sono trasferiti ai comuni:

*a*) le funzioni e i compiti relativi al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 34/1995, nel caso in cui queste ultime interessino la rete viaria inclusa nel territorio di un solo comune;

*b*) le funzioni e i compiti relativi alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade comunali e vicinali.

122. Ai fini della consultazione sulle principali iniziative di rilevanza regionale riguardo alla rete stradale, la regione si avvale della consultazione della mobilità e dei trasporti di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 22/1998.

123. Il comma 3, dell'art. 8 della legge regionale n. 22/1998, è così sostituito:

«3. La consulta di cui al comma 2 è composta da:

*a*) assessore regionale competente in materia di trasporti e viabilità o suo delegato;

*b*) assessori provinciali competenti in materia di trasporti e/o viabilità;

*c*) presidenti dell'unione province lombarde (UPL), dell'associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia) e della delegazione regionale dell'unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCCEM);

*d*) presidente dell'unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia;

*e*) un rappresentante di ciascuna delle associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative in ambito regionale;

*f*) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

*g*) un rappresentante dell'ente nazionale per le strade (ANAS);

*h*) un rappresentante delle società autostradali aventi concessioni in atto sul territorio regionale;

*i*) rappresentanti delle aziende ferroviarie operanti nel territorio della regione;

*j*) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale».

124. Sono delegate alle province le funzioni e i compiti amministrativi concernenti l'estimo navale, la vigilanza sulla costruzione e la messa in sicurezza delle unità di navigazione.

125. Sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade e i raccordi autostradali di cui all'art. 105, comma 2, lettera *f*), del decreto legislativo n. 112/1998.

126. Sono soppresse le funzioni amministrative, finora svolte dalla regione, concernenti la nomina dei consigli di disciplina delle aziende di trasporto pubblico locale.

127. La regione provvede alla programmazione, regolazione e gestione dei servizi per il trasporto di persone e cose sui laghi con le modalità di cui ai commi dal 128 a 134.

128. La regione opera nel rispetto e in attuazione degli impegni dello Stato conseguenti a rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi attraversati da confini internazionali, garantendo, ove necessario, la partecipazione di rappresentanti del ministero dei trasporti e della navigazione.

129. La giunta regionale, d'intesa con le regioni Piemonte, Veneto e con la provincia autonoma di Trento, promuove la costituzione di un comitato interregionale composto dai presidenti delle regioni stesse e della provincia, o loro delegati.

130. Il comitato di cui al comma 129 esplica le seguenti funzioni:

*a*) cura la procedura di trasferimento alle regioni della gestione governativa laghi di cui all'art. 11, del decreto legislativo 19 dicembre 1997, n. 422, (conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.) ed esplica tutti gli atti per l'attribuzione delle relative risorse finanziarie da parte dello Stato con le procedure disciplinate dall'art. 7, comma 1, della legge n. 59/1997 e dall'art. 12 decreto legislativo n. 422/1997;

*b*) fissa gli indirizzi per l'attuazione del piano di risanamento tecnico economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo 422/1997;

*c*) provvede, nelle more del riassetto organizzativo, alla amministrazione dei servizi di trasporto lacuale, emanando le direttive per l'amministrazione del patrimonio e per la redazione del piano di impresa;

*d*) nomina, nelle more del riassetto organizzativo e comunque sino all'effettivo trasferimento della gestione governativa laghi alle regioni, una struttura tecnica costituita da dirigenti o funzionari regionali per l'esercizio delle proprie funzioni;

*e*) stipula il contratto di programma per il piano degli investimenti ed il parco natanti, nonché i contratti di servizio per l'espletamento dei servizi minimi di trasporto pubblico;

*f*) elabora gli indirizzi per l'eventuale costituzione di società per la gestione dei servizi pubblici di navigazione.

131. Le decisioni del comitato interregionale sono assunte all'unanimità dei componenti e vengono approvate con deliberazioni conformi della giunta regionale quando comportano impegni di spesa.

132. La giunta regionale, anche su indicazione degli enti locali interessati e sulla base degli indirizzi del comitato di cui al comma 129, è autorizzata a promuovere, insieme ad altri enti pubblici interessati, la costituzione di società per azioni aventi ad oggetto il compito di provvedere alla gestione dei servizi di trasporto lacuale compresi i servizi già resi dalla gestione governativa di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 422/1997.

133. Le misure di partecipazione, l'atto costitutivo, lo statuto ed ogni altro atto connesso alla costituzione della società di cui al comma 132 sono approvati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

134. I servizi di navigazione lacuali possono essere gestiti dalle società di cui al comma 132 oppure da società terze, a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali.

135. Alla legge regionale n. 22/1998, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) all'art. 3, comma 2, lettera *a*), è soppressa la frase «nonché alle comunità montane per l'esercizio dei servizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c*)»;

*b*) all'art. 3, comma 2, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente lettera *b bis*):

«*b bis*) assegna ed eroga ai comuni e alle province le risorse finanziarie per l'esercizio dei servizi di cui all'art. 5, comma 1-*bis*)»;

*c*) all'art. 4, comma 1, dopo le parole «provvedimenti attuativi» sono aggiunte le seguenti parole «nonché le funzioni già delegate ai sensi della legge regionale 6 gennaio 1979, n. 3»;

*d*) all'art. 4, comma 2, lettera *k*), le parole «agli impianti a fune di ogni tipo collocati sul territorio di due o più comuni e che non insistano nel territorio di una comunità montana» sono sostituite dalle parole: «agli impianti a fune e relative infrastrutture di interscambio di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, lettera *b*)»;

e) all'art. 4, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera e bis):

«e bis) l'autorizzazione di apertura delle scuole nautiche»;

f) all'art. 5, comma 1, sono soppresse le parole «in materia di trasporto pubblico»;

g) la lettera c) del comma 1, dell'art. 5, è abrogata;

h) all'art. 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis):

«1-bis) Le funzioni amministrative relative agli impianti a fune di cui all'art. 5, della legge regionale n. 19/1989, come sostituito dall'art. 30, ivi compresa l'erogazione dei finanziamenti per assicurare lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, sono trasferite:

a) al comune nel caso in cui l'impianto operi nel territorio comunale o nell'area urbana;

b) alla provincia qualora l'impianto operi in ambito interurbano».

i) all'art. 6, comma 1, dopo la parola «comuni» sono aggiunte le seguenti «anche in forma associata, mediante il ricorso alle forme organizzative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, (ordinamento delle autonomie locali),»;

j) all'art. 6, comma 1, la lettera f), n. 4 e la lettera g) sono sostituite dalle seguenti:

«f) 4) gli impianti a fune e relative infrastrutture di cui all'art. 5, comma 1-bis, lettera a);

g) l'erogazione di finanziamenti atti ad assicurare i servizi funiviari o funicolari di trasporto pubblico locale espletati con gli impianti di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 19/1989, come sostituito dall'art. 30, operanti nel territorio comunale o in area urbana»;

k) la lettera h), del comma 1, dell'art. 6, è abrogata;

l) all'art. 6, comma 2, la lettera è così sostituita:

«b) delle concessioni per l'utilizzo del demanio lacuale per finalità turistico-ricreative di cui all'art. 59, del decreto del presidente della Repubblica n. 616/1977, successivamente alla stipula di apposita convenzione con le competenti amministrazioni statali, nonché delle concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali lacuali di cui all'art. 89, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.), all'avvenuta emanazione del decreto del presidente del consiglio dei ministri ex art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998»;

m) all'art. 9, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. La proposta di piano ovvero di singola sezione funzionale viene adottata con deliberazione della giunta; sulla medesima proposta la giunta regionale acquisisce il parere degli enti locali, delle organizzazioni sindacali ed economiche maggiormente rappresentative a livello regionale e delle diverse realtà sociali e culturali, al fine di procedere ad un esame congiunto dello schema di piano»;

n) all'art. 11, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. I proventi delle concessioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e c) sono destinati nella misura del cinquanta per cento ai comuni a titolo di corrispettivo per l'esercizio delle attività amministrative inerenti le concessioni demaniali. Nel caso di partecipazione a gestioni associate a livello di bacino lacuale tale percentuale può essere elevata dalla giunta regionale sino ad un massimo del sessanta per cento. La percentuale rimanente è destinata al finanziamento degli interventi di incremento e miglioramento individuati nel programma di cui al comma 1»;

o) il comma 1, dell'art. 24, è abrogato;

p) all'art. 25, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma 7-bis):

«7-bis. La giunta regionale definisce le modalità tecnico-operative per la gestione del servizio radio taxi, di cui al precedente comma 7, previo rilascio di apposita concessione, da affidarsi mediante procedure concorsuali in base alla normativa nazionale e regionale vigente»;

q) all'art. 30, comma 3, le parole «al 31 dicembre 1999» sono sostituite dalle parole «al 31 dicembre 2000»;

r) all'art. 30, comma 4, le parole «entro il 1999» sono sostituite dalle parole «entro il 2000»;

s) la lettera g) del comma 2, dell'art. 31, è abrogata.

136. La regione coordina l'organizzazione e cura l'esecuzione delle attività di protezione civile in materia di:

a) previsione e prevenzione dei rischi, secondo quanto previsto dal programma regionale di previsione e prevenzione;

b) partecipazione al soccorso, per l'attuazione degli interventi urgenti di cui all'art. 108, comma 1, lettera a), n. 2), del decreto legislativo n. 112/1998;

c) superamento dell'emergenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia di pubbliche calamità.

137. La regione, nell'ambito delle attività di cui al comma 136, e in conformità a quanto disposto dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo n. 112/1998, cura in particolare:

a) l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile, inteso come coordinamento delle strutture tecniche dell'amministrazione regionale, di enti e amministrazioni, anche diverse da quella regionale, se con essa convenzionate, per l'attuazione degli interventi urgenti di cui all'art. 108, comma 1, lettera a), n. 2), del decreto legislativo n. 112/1998;

b) la realizzazione di sistemi di monitoraggio per la rilevazione e il controllo dei fenomeni naturali o connessi con l'attività dell'uomo, il convenzionamento per la loro utilizzazione, nonché il coordinamento di quelli esistenti e programmati;

c) le attività di studio, censimento e identificazione dei rischi sul territorio regionale;

d) la realizzazione di mappe di pericolosità, vulnerabilità e rischio, su scala regionale e sub-regionale, d'intesa con le autorità di bacino, con l'indicazione delle linee-guida per la redazione, in ambito provinciale, di piani di intervento mirati;

e) l'individuazione, sentito il parere della provincia, di interventi idonei a tutelare territorio e popolazioni dai pericoli di danni da eventi calamitosi e dall'esercizio di attività industriali o di altre attività ad alto rischio;

f) la formazione di una moderna coscienza di protezione civile attraverso l'istituzione di corsi di istruzione, momenti di autoeducazione ed altre misure finalizzate alla diffusione di informazioni fra la popolazione, nonché alla creazione di capacità di autoprotezione a livello di comunità locali;

g) la realizzazione di corsi di formazione professionale per il personale adibito ad attività di protezione civile di competenza regionale e di aggiornamento professionale per i tecnici che, per compiti di istituto o per libera professione, operano nel territorio regionale in campi di rilevante interesse per la protezione civile;

h) l'informazione e la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile;

i) la definizione di indirizzi e principi direttivi in materia di protezione civile a cui devono attenersi gli enti locali, con particolare riferimento agli eventi di cui all'art. 2, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, (istituzione del servizio nazionale della protezione civile).

138. In materia di previsione le varie strutture organizzative regionali attivano, nell'ambito delle proprie competenze, sistemi tecnici di monitoraggio, rilevamento e mappatura di dati territoriali di rischio. Gli enti pubblici o le aziende private, che a qualsiasi titolo detengono sul territorio regionale sistemi di rilevamento o monitoraggio dei rischi, sono tenuti a stabilire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un collegamento continuo e diretto per la lettura dei dati nella sala operativa della struttura regionale di protezione civile, assicurando la segnalazione dell'approssimarsi e del superamento delle soglie di rischio. I relativi oneri sono a carico della regione.

139. La regione predispone e attua il programma di previsione e prevenzione delle principali ipotesi di rischio, alla luce di quanto previsto dall'art. 108, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto legislativo n. 112/1998, dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e in armonia con gli altri strumenti della pianificazione e programmazione territoriale regionale.

140. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta il programma di previsione e prevenzione. Il programma ha validità triennale ed è aggiornato annualmente, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 21, comma 4, della legge regionale 12 maggio 1990, n. 54, (organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

141. In sede di prima applicazione il programma di previsione e prevenzione, elaborato dal gruppo di lavoro costituito nell'ambito del programma regionale di sviluppo, è adottato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e ha validità triennale.

142. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le direttive per la pianificazione di emergenza degli enti locali.

143. La regione può stipulare convenzioni con il corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché con aziende e associazioni pubbliche e private, per assicurare la pronta disponibilità di particolari attrezzature, veicoli, macchinari e personale specializzato, da utilizzare nelle fasi operative di intervento a supporto della struttura regionale di protezione civile o da destinare ai centri polifunzionali di emergenza di cui all'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 54/1990.

144. La regione, su richiesta e previa intesa con i competenti organi dello Stato e delle regioni interessate, può partecipare alle iniziative di protezione civile nel territorio di altre regioni o di altri Stati, coordinando il proprio intervento con quello dei predetti organi.

145. La regione può stipulare accordi con altre regioni, in particolare con quelle confinanti, ai fini dell'espletamento di attività di comune interesse attinenti alla previsione, prevenzione ed emergenza in materia di protezione civile.

146. In caso di persistente impossibilità operativa conseguente all'evento calamitoso, o in caso di inerzia o violazione della legge o delle direttive regionali, la giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della legge n. 142/1990, invita l'ente a provvedere entro un termine prefissato; decorso tale termine, la giunta nomina un commissario *ad acta* con l'incarico di svolgere gli adempimenti per i quali si è determinata l'inattività.

147. In caso di eventi calamitosi di livello regionale in atto, il presidente della giunta regionale, o l'assessore delegato, decreta lo stato di crisi, al fine di attivare tutte le componenti dell'amministrazione regionale utili per interventi di protezione civile, nonché ogni altra iniziativa ritenuta necessaria.

148. Al verificarsi dell'evento calamitoso, sulla base delle segnalazioni pervenute atte ad accertare la gravità dell'evento e l'estensione dei territori colpiti, il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato:

a) qualora ravvisi che ricorrono le condizioni per richiedere interventi straordinari da parte dello Stato, assume le iniziative intese a promuovere la dichiarazione formale dello stato di emergenza, per il territorio interessato all'evento calamitoso, in conformità a quanto disposto dall'art. 107, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998;

b) qualora non si tratti di evento catastrofico che richieda interventi da parte dello Stato, con proprio decreto, dichiara lo stato di eccezionale calamità o avversità atmosferica, in conformità all'art. 108, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, delimitando il territorio interessato dall'evento calamitoso, anche ai fini dell'eventuale assegnazione di fondi a rifusione dei danni o per il sostegno delle attività economiche danneggiate.

149. Nei casi di cui ai commi 147 e 148, il presidente della giunta regionale, o l'assessore delegato, attribuisce al dirigente della struttura regionale di protezione civile limitatamente alla durata dello stato di crisi, la direzione del personale degli altri servizi e strutture regionali, posti temporaneamente alle sue dirette dipendenze. In tal caso detto dirigente è sovraordinato al personale addetto alle strutture organizzative regionali a disposizione.

150. Il presidente della giunta regionale, o l'assessore delegato, decreta la fine dello stato di crisi, dandone comunicazione agli enti interessati alla rilevazione dei danni e, nel caso di eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale ai sensi del comma 148, lettera a), si raccorda con gli organi dello Stato competenti all'emanazione delle ordinanze per l'attuazione di interventi urgenti di superamento dell'emergenza, secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 112/1998.

151. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite in particolare dagli articoli 14 e 15 della legge n. 142/1990, e dalla legge n. 225/1992, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile assicurando lo svolgimento dei compiti relativi:

a) alla realizzazione al coordinamento e alla gestione dei sistemi di monitoraggio dei rischi sul proprio territorio, in conformità al comma 138;

b) alla predisposizione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi e alla sua attuazione, in conformità alle direttive regionali annesse al programma di cui al comma 139;

c) allo svolgimento, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

d) alla predisposizione del piano provinciale di emergenza sulla base delle direttive regionali di cui al comma 142;

e) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di livello locale o provinciale.

152. I piani e i programmi di cui alle lettere b) e d) del comma 151, sono approvati dalla provincia. Il programma ha validità triennale ed è comunque aggiornato ogni qualvolta si renda necessario.

153. La provincia, per la predisposizione del piano di emergenza di cui al comma 151, lettera d), tiene conto dei piani di emergenza locali ed ha altresì il compito di coordinare i comuni nelle loro attività di previsione, di prevenzione e di redazione dei piani di emergenza.

154. La provincia, nell'esercizio dei compiti assegnati di cui al comma 151, lettera e), si attiene alle linee guida indicate nelle direttive regionali annesse al programma di cui al comma 142. Qualora nell'attività di vigilanza la provincia rilevi difformità od inadempienze ne dà comunicazione alla regione per gli eventuali provvedimenti sostitutivi di competenza.

155. In conformità alla legge n. 225/1992, i comuni, anche sulla base delle competenze ad essi attribuite in particolare dagli articoli 14 e 15, della legge n. 142/1990, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile assicurando lo svolgimento dei compiti riguardanti la partecipazione alle operazioni di soccorso e di gestione della post-emergenza, la rilevazione, la raccolta e la elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, le attività di previsione e prevenzione, la predisposizione dei piani comunali di emergenza.

156. Per le finalità di cui al comma 155, i comuni:

a) si dotano, anche attraverso accordi o convenzioni fra comuni, di una struttura di protezione civile per fronteggiare gli eventi di livello comunale e per assicurare la necessaria collaborazione alle operazioni di soccorso coordinate dal sindaco o dalla regione, ovvero promuovono la formazione di un gruppo comunale di volontari di protezione civile con le medesime finalità;

b) curano la predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge n. 142/1990, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e altresì la loro attuazione, sulla base delle direttive regionali di cui al comma 142;

c) curano l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza nonché la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

d) dispongono l'utilizzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e delle direttive regionali di cui al comma 142;

e) curano la raccolta dei dati e l'istruttoria delle richieste di risarcimento per i danni occorsi sul proprio territorio alle infrastrutture pubbliche, a beni privati mobili ed immobili, a insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di servizio;

f) provvedono, in ambito comunale, alle attività di previsione e agli interventi di prevenzione dei rischi, contemplati dai programmi e piani regionali e provinciali.

157. Al verificarsi di una situazione di emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, anche avvalendosi delle organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale o intercomunale, dandone immediata comunicazione alla regione.

158. L'attività di volontariato di protezione civile può essere svolta:

a) da singoli cittadini attraverso la partecipazione all'attività dei gruppi comunali, istituiti presso il comune di residenza;

b) dalle associazioni di volontariato costituite ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 (regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile) e della legge regionale 24 luglio 1993, n. 22, (legge regionale sul volontariato);

c) dai gruppi comunali o intercomunali, istituiti con propria deliberazione dal comune, dalla comunità montana, dal parco o dal consorzio fra comuni.

159. La regione può concorrere, con il proprio contributo, alle iniziative intraprese dalle organizzazioni di volontariato per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni, nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni di volontariato. Il contributo regionale può essere esteso alle assicurazioni per responsabilità civile o per infortuni che le organizzazioni di volontariato devono stipulare per la loro attività, nonché alle spese per controlli sanitari periodici e per quelli obbligatori ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, (attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni.

160. Nell'assegnazione di contributi a qualsiasi titolo alle organizzazioni di volontariato è data priorità alle iniziative gestite in collaborazione tra più associazioni o gruppi comunali o intercomunali di volontari di protezione civile e comunque alle iniziative promosse da coordinamenti provinciali di associazioni o gruppi comunali o intercomunali.

161. La regione definisce e controlla i criteri e i contenuti delle iniziative di formazione e addestramento del volontariato onde assicurare la correttezza delle nozioni impartite e il livello di addestramento, nonché la coerenza con le leggi e le direttive nazionali e regionali.

162. L'attivazione delle risorse del volontariato è regolamentata da apposite procedure operative definite dalla struttura regionale di protezione civile, avendo particolare riguardo alle funzioni di coordinamento organizzativo svolte dalla regione.

163. Il presidente della giunta regionale, dichiarato lo stato di crisi di cui ai commi da 147 a 150, può individuare le organizzazioni di volontariato che più opportunamente siano in grado di intervenire in operazioni di prevenzione o di soccorso, dandone contestualmente comunicazione alla struttura nazionale di protezione civile per l'attivazione delle procedure di autorizzazione e conseguente rimborso spese con indennizzo ai datori di lavoro dei volontari impiegati.

164. È istituito l'albo regionale del volontariato di protezione civile, relativamente alle associazioni e ai gruppi, suddiviso per competenze professionali e specialità, ed articolato a livello regionale, provinciale e comunale.

165. La regione favorisce la partecipazione alle attività di protezione civile delle associazioni od organizzazioni senza scopo di lucro che, pur non essendo iscritte all'albo regionale, sono iscritte nell'elenco nazionale previsto dall'art. 1, del decreto del presidente della Repubblica n. 613/1994.

166. La regione rende pubblico annualmente l'elenco dei donatori e il valore dei beni o servizi donati o gratuitamente erogati con vincolo di destinazione alle attività di protezione civile.

167. Nel caso di eventi calamitosi di eccezionale gravità, il presidente della giunta regionale, o l'assessore delegato, è autorizzato a provvedere con proprio decreto all'apertura di un conto corrente bancario o postale sul quale possono confluire le offerte spontanee di enti e soggetti pubblici e privati. I fondi raccolti sono destinati a interventi urgenti per il ristabilimento di normali condizioni di vita nell'area colpita dall'evento calamitoso.

168. Le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112/1998, salve in ogni caso quelle relative all'esercizio delle competenze statali, sono esercitate dalla regione in attesa del riordino delle competenze del corpo forestale dello Stato. La giunta regionale adotta, a norma della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16, (ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale), i provvedimenti conseguenti al trasferimento alla regione del personale del corpo forestale dello Stato, di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1997.

169. Il comma 6, dell'art. 8, della legge regionale 26 maggio 1982, n. 25, (norme per la tutela e l'incremento della fauna ittica e disciplina dell'attività pescatoria) è abrogata.

170. La lettera c) del comma 1, dell'art. 1, della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11, (norme sul funzionamento delle commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e dell'indennità di espropriazione e di occupazione) è abrogata.

171. Sono abrogati gli articoli 4, 6, da 8 a 11, da 13 a 17, 19, 20 e 27, della legge regionale n. 54/1990, (organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

172. In deroga al divieto di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 60, (istituzione di vincoli e destinazioni d'uso nell'area bonificata ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2), nelle aree all'interno del parco bosco delle querce, nel territorio del comune di Seveso, è ammissibile l'esecuzione delle attività edificatorie connesse alla realizzazione del centro studi e informazione della fondazione Lombardia per l'ambiente.

#### Art. 4.

##### *Servizi alla persona e alla comunità. Polizia amministrativa regionale e locale*

1. La materia dei servizi alla persona e alla comunità comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di «tutela della salute», «servizi sociali», «istruzione scolastica», «formazione professionale», «beni e attività culturali».

2. La Regione esercita tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato, e cura, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, gli aspetti concernenti l'organizzazione sanitaria ospedaliera e territoriale.

3. In particolare, la Regione esercita tutte le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) l'approvazione dei piani e programmi di settore non aventi rilievo e applicazione nazionale;

b) l'adozione dei provvedimenti puntuali e l'erogazione delle prestazioni;

c) la verifica della conformità alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto all'art. 115, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 112/1998, nonché la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;

d) le verifiche di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 112/1998.

4. La giunta regionale verifica la coerenza dei piani strategici triennali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con gli indirizzi della programmazione regionale.

5. Si definiscono servizi sociali le attività previste dall'art. 128 del decreto legislativo n. 112/1998 comprese quelle che integrano tra loro prestazioni socio-assistenziali, prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario e prestazioni sanitarie nelle aree delle attività consultoriali in ambito materno-infantile e dell'età evolutiva, della tossicodipendenza e dell'alcooldipendenza, dell'assistenza ai disabili e agli anziani non autosufficienti, della salute mentale in riferimento alle attività di reinserimento.

6. Appartengono altresì ai servizi sociali le attività e gli interventi che concorrono al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla piena fruizione dei diritti riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato.

7. È obiettivo dei servizi sociali prevenire, rimuovere ovvero ridurre gli effetti delle situazioni di disagio derivanti da condizioni economiche, psico-fisiche o sociali della persona e del suo nucleo di appartenenza, che determinino fenomeni di emarginazione di questi dagli ambienti di vita, di studio o di lavoro, e contribuire, inoltre, a promuovere e tutelare la salute.

8. Gli interventi disciplinati dalla presente legge e dalla programmazione regionale sono realizzati attraverso una rete integrata di servizi finalizzati alla tutela e alla promozione del benessere psico-fisico ed al reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti in difficoltà, allo sviluppo dei rapporti individuali e familiari e delle collettività sociali intermedie, alla promozione di iniziative di volontariato ed associazionismo.

9. La programmazione, la realizzazione e la gestione della rete dei servizi sociali è affidata agli enti locali ed alla Regione nell'osservanza dei principi indicati nell'art. 1, commi dall'1 al 15.

10. Al fine di favorire l'integrazione degli stranieri e la valorizzazione della loro presenza nella società i servizi sociali predispongono collegamenti tra:

- a) la rete delle infrastrutture di accoglienza immediata e temporanea;
- b) gli inserimenti nel mercato del lavoro territoriale;
- c) le attività di integrazione rivolte agli stranieri: formazione, mediazione culturale, assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale;
- d) le soluzioni abitative stabili sia attraverso la concessione di contributi per la ristrutturazione di alloggi di proprietà degli stranieri, sia attraverso l'accesso in condizioni di parità agli alloggi di edilizia popolare;
- e) le iniziative volte a garantire nel Paese e nella pubblica amministrazione un approccio interculturale.

11. Alla progettazione, alla realizzazione e all'offerta dei servizi in risposta ai bisogni dei singoli e delle famiglie provvedono, in applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 1, comma 10, soggetti pubblici e privati, organismi di utilità sociale non lucrativi, organismi di cooperazione, associazioni di volontariato, comprese quelle delle famiglie, fondazioni, cooperative sociali.

12. I servizi sociali si informano ai seguenti principi, indirizzi e criteri:

- a) assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni, secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità della persona, nel rispetto della specificità dei bisogni e del diritto di libera scelta dell'utente, prestando particolare riguardo alle esigenze delle aree di emarginazione;
- b) promuovere la protezione e la tutela dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi, quando manchino, o di fatto non provvedano, coloro cui la legge attribuisce tale compito;
- c) garantire agli utenti l'informazione e la partecipazione alla definizione delle modalità di gestione e di erogazione delle prestazioni, nelle forme stabilite dalla programmazione regionale;
- d) valorizzare la famiglia quale nucleo fondamentale della società e quale risorsa primaria per una piena tutela dell'individuo, nonché promuovere forme di intervento e sostegno dei nuclei familiari in stato di bisogno;
- e) sviluppare l'integrazione dei servizi sociali e sanitari individuando nel distretto il livello territoriale adeguato per il coordinamento e la gestione delle relative attività;
- f) promuovere, a livello programmatico e di erogazione dei servizi, il concorso più ampio dei soggetti di cui al comma 11;
- g) perseguire una più elevata efficacia e produttività dei servizi migliorando la qualità e razionalizzando l'uso delle risorse.

13. I residenti nei comuni della Lombardia, siano essi cittadini dell'Unione europea o stranieri, sono destinatari delle prestazioni erogate dal sistema regionale dei servizi sociali, alle condizioni e sulla base dei requisiti e delle priorità stabilite dalla legislazione vigente e dalla programmazione regionale.

14. Le prestazioni sono assicurate altresì ai soggetti temporaneamente presenti nel territorio regionale, siano essi cittadini dell'Unione europea o stranieri, allorché si trovino in condizioni di difficoltà o in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili, ferma restando la possibilità di rivalsa sugli obbligati per la copertura dei costi non direttamente sostenuti dall'utente. Resta comunque salvo quanto previsto dalla legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

15. Ai soggetti di cui al comma 14 è garantita la tutela della maternità responsabile e della gravidanza, nonché la tutela della salute del minore.

16. Gli utenti del sistema regionale dei servizi sociali hanno diritto:

- a) a ricevere informazioni corrette e complete sulle disponibilità e sulle caratteristiche dell'offerta dei servizi a livello territoriale, sui requisiti e sulle modalità per l'accesso, sulle tariffe praticate e sulle priorità nell'erogazione dei servizi, fermo restando il rispetto della propria libera scelta;
- b) ad esprimere il proprio informato consenso sulle prestazioni rese, fatta salva diversa previsione legislativa;

c) alla riservatezza ed al segreto professionale da parte degli operatori dei servizi, anche per quanto riguarda l'utilizzo dei dati personali ai fini statistici ed epidemiologici.

17. I regolamenti degli enti disciplinano la possibilità di accesso alle strutture per quanto riguarda le visite agli ospiti.

18. I diritti di partecipazione dei cittadini di cui all'art. 11 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) si estendono a tutti i servizi che costituiscono il sistema regionale dei servizi sociali.

19. La Regione conformandosi ai principi dell'ordinamento della Repubblica e della Unione europea determina i criteri per la programmazione del sistema dei servizi sociali.

20. Compete in particolare alla Regione:

- a) definire il riparto delle risorse del fondo sociale regionale, sia per la gestione corrente sia per gli investimenti;
- b) definire il riparto delle risorse del fondo sanitario regionale destinate alla copertura della spesa sanitaria dei servizi sociali ad integrazione sanitaria;
- c) definire il riparto del fondo regionale per l'immigrazione;
- d) definire i programmi pluriennali e annuali delle attività concernenti l'immigrazione finalizzati sia all'effettiva attuazione della legislazione nazionale e regionale in conformità alle modalità e ai criteri in essa indicate, sia alle indicazioni delle iniziative prioritarie finanziabili con le risorse del fondo nazionale e realizzabili con il concorso degli enti locali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e del privato sociale non profit;
- e) definire i criteri per l'eventuale emissione, da parte dei comuni, dei buoni servizio, con i quali i cittadini possono accedere direttamente ed elettivamente alle prestazioni del sistema regionale dei servizi sociali nell'ambito di un percorso assistenziale atto a favorire l'integrazione dei soggetti beneficiari;
- f) attivare, in collaborazione con gli enti locali e le rispettive associazioni, le associazioni degli utenti e del volontariato sociale, osservatori territoriali, di norma provinciali, per la migliore conoscenza e capacità di prevenzione e di intervento sui fenomeni che necessitano di protezione sociale, e per la valutazione a livello regionale dei processi di integrazione e dei loro risultati;
- g) promuovere, anche attraverso l'istituzione di appositi organismi, le forme più idonee di partecipazione e coinvolgimento dei soggetti delle politiche sociali;
- h) stabilire i requisiti delle strutture erogatrici dei servizi, ai fini dell'autorizzazione al funzionamento, tenendo fermi gli standard essenziali determinati a livello nazionale;
- i) determinare le condizioni e le modalità di accreditamento o convenzionamento delle strutture erogatrici dei servizi, tenendo fermi gli standard organizzativi determinati a livello nazionale, e provvedere all'accreditamento dei servizi sociali ad integrazione sanitaria;
- j) indirizzare e coordinare il sistema informativo regionale ed attuare forme di controllo e di valutazione della qualità dei servizi, anche avvalendosi di agenzie specializzate;
- k) promuovere iniziative sperimentali ed innovative, studi e ricerche finalizzate e indagini conoscitive sul sistema regionale dei servizi sociali;
- l) promuovere e indirizzare gli interventi di qualificazione professionale e di aggiornamento del personale operante nei servizi sociali, ivi compresi quelli ad integrazione sanitaria;
- m) disciplinare il dipartimento per le attività socio-sanitarie integrate (ASSI) delle aziende sanitarie locali (A.S.L.) ed emanare direttive per la stipula di convenzioni che regolino i rapporti tra A.S.L., comuni e province, nonché i rapporti tra A.S.L. e Aziende ospedaliere, per l'erogazione delle prestazioni specialistiche al sistema dei servizi;
- n) favorire, anche attraverso l'erogazione delle risorse, l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione;
- o) determinare gli indirizzi per la concessione dei nuovi trattamenti economici agli invalidi civili ai sensi dell'art. 130 del decreto legislativo n. 112/1998;
- p) tenere il registro regionale delle organizzazioni di volontariato a carattere regionale o nazionale, esercitando l'attività secondo i requisiti e le modalità di cui alla legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato);

g) tenere il registro regionale delle associazioni secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 settembre 1996, n. 28 (promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo);

r) definire i criteri dell'erogazione, a carico del fondo sanitario regionale, dei contributi economici alle famiglie di cui all'art. 8, comma 15, della legge regionale n. 31/1997.

21. La Regione esercita, altresì, le funzioni amministrative inerenti alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e alle persone giuridiche private che gestiscono servizi sociali ad integrazione sanitaria e quelle che operano in ambito sovraprovinciale.

22. Ai fini del trasferimento delle funzioni previste nei commi 47 e 51, il presidente della giunta regionale provvede con proprio decreto, su conforme deliberazione della giunta, alla individuazione delle IPAB e delle persone giuridiche private operanti in ambito comunale, provinciale, o comunque sovracomunale, nel settore dei servizi sociali ad esclusione di quelli ad integrazione sanitaria.

23. I provvedimenti di cui al comma 21 sono adottati dal direttore generale competente per materia, fatta eccezione per quelli riguardanti la sospensione e lo scioglimento degli organi di amministrazione e la nomina del commissario straordinario, adottati con deliberazione della giunta regionale.

24. La nomina, la durata in carica e il rinnovo degli amministratori delle IPAB sono disciplinati esclusivamente dalle tavole di fondazione e dagli statuti delle singole istituzioni. Salvo quanto previsto dai commi da 25 a 42, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi).

25. Qualora i soggetti competenti per le nomine non le abbiano deliberate nel termine di sessanta giorni anteriori alla scadenza degli organi da rinnovare, il legale rappresentante dell'IPAB, entro cinque giorni dalla scadenza del termine suddetto, li diffida a provvedere entro la scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 293/1994, convertito con modificazioni nella legge n. 444/1994, dandone contestuale comunicazione al soggetto cui sono attribuite le funzioni amministrative nei confronti dell'IPAB medesima affinché provveda ai sensi dei commi 30 e 31.

26. Salvo che lo statuto dell'IPAB non disponga altrimenti, e fermo restando il disposto dei commi 30 e 31, l'insediamento del nuovo organo di amministrazione deve avvenire entro quindici giorni dal completamento delle nomine dei nuovi amministratori; il nuovo organo di amministrazione provvede alla nomina del presidente ove così previsto dallo statuto. La data della deliberazione di insediamento dell'organo dell'amministrazione costituisce termine iniziale della durata dello stesso per il periodo fissato dallo statuto.

27. I componenti dell'organo di amministrazione che vengono nominati successivamente all'insediamento del medesimo restano in carica fino alla scadenza dell'organo stesso.

28. I collegi commissariali per l'amministrazione delle IPAB concentrate ed amministrate dai disciolti enti comunali di assistenza (ECA) sono composti, qualunque sia la popolazione del comune di riferimento, da cinque componenti di nomina comunale, che provvedono ad eleggere nel proprio seno il presidente. La durata dei collegi commissariali è fissata in cinque anni. Tali disposizioni si applicano a far tempo dalla prima scadenza dei collegi commissariali in carica o in regime di proroga al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

29. Qualora, nel termine di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 293/1994, convertito con modificazioni nella legge n. 444/1994, siano stati nominati solo alcuni dei nuovi amministratori, l'insediamento del nuovo organo di amministrazione ha ugualmente luogo ove sia stata nominata la metà più uno di essi. In tali casi e sino all'integrazione dell'organo con i componenti mancanti, le funzioni di presidente, sia che lo stesso debba essere eletto dall'organo di amministrazione sia che debba essere nominato dal soggetto competente, sono temporaneamente esercitate dal consigliere anziano per nonomina, o, a parità di nomina, per età. Ai fini della determinazione dell'anzianità di nomina si considerano anche i mandati precedentemente assolti dagli amministratori riconfermati.

30. Quando non possa farsi luogo all'insediamento parziale dell'organo statutario di amministrazione ai sensi del comma 29, il soggetto cui sono attribuite le funzioni amministrative provvede in via sostitutiva alla nomina degli amministratori mancanti al fine di assicurare la integrale formazione dell'organo amministrativo.

31. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione comportano la decadenza dell'intero collegio. In tal caso le funzioni commissariali per la gestione ordinaria sono assunte transitoriamente dal presidente uscente o, qualora impedito, dal consigliere più anziano di età.

32. Le IPAB il cui statuto non rispecchi più le attività di assistenza e beneficenza effettivamente svolte sono tenute ad adottare i necessari adeguamenti statutari nel rispetto delle tavole di fondazione o dell'atto costitutivo. È fatta, comunque, salva l'applicazione dell'art. 70 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), ove sussistano le condizioni per l'assoggettamento a trasformazione. Le IPAB possono, altresì fondersi qualora perseguano finalità analoghe.

33. Le IPAB che non sono più in grado di perseguire i propri scopi statutari od altra attività d'assistenza o beneficenza e per le quali non sussistano le condizioni per l'applicazione di quanto previsto dal comma 32 sono soggette ad estinzione. L'estinzione è proposta dall'organo di amministrazione dell'IPAB ovvero dall'ente locale competente ai sensi dei commi 47 e 51, e deliberata dalla giunta regionale. La giunta regionale delibera sulle proposte nel termine di novanta giorni dalla loro presentazione. Con il provvedimento di estinzione si dispone altresì, d'intesa con il comune sede legale dell'istituzione, l'attribuzione in proprietà del patrimonio delle IPAB con vincolo di destinazione ai servizi sociali e l'assegnazione del relativo personale, preferibilmente al comune medesimo che subentra nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni e alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti.

34. Gli organi di amministrazione delle IPAB possono essere sciolti nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 48 della legge n. 6972/1890 e comunque:

a) per accertata impossibilità di funzionamento;

b) per aver determinato con la propria inattività, accertata e permanente, il mancato perseguimento delle finalità statutarie, ovvero il mancato adeguamento dello statuto, se ricorrono le condizioni di cui al comma 32.

35. Alla sospensione degli organi di amministrazione delle IPAB, ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge n. 6972/1890, ovvero al loro scioglimento, provvede il soggetto cui sono attribuite le funzioni amministrative, con motivato atto, che ne dispone il contestuale commissariamento.

36. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 26 settembre 1992, n. 36 (Integrazione all'art. 55 della legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'indennità di presenza ai commissari straordinari regionali delle IPAB), è sostituito dal seguente:

«2. Il commissario straordinario è nominato per un periodo di sei mesi, prorogabile per non più di due volte. Alla scadenza di detto termine, perdurando la necessità della gestione commissariale, si provvede alla nomina di un nuovo commissario straordinario. Eventuali deroghe ai predetti limiti temporali possono essere disposte per comprovati motivi e nei soli casi in cui siano già in corso procedimenti amministrativi per l'adozione dei provvedimenti di estinzione, riconoscimento, fusione, raggruppamento, trasformazione e modifica dello statuto nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 6972/1890».

37. Ferma restando l'applicazione della legge regionale n. 36/1992, ai commissari straordinari nominati dalla Regione per la gestione di strutture la cui amministrazione renda necessario un impegno a tempo pieno e agli altri commissari straordinari nominati dalla Regione compete un'indennità di funzione, a carico dell'IPAB amministrata qualora il patrimonio amministrato lo consenta, o con il concorso della Regione, nella misura determinata dalla giunta regionale in rapporto alle dimensioni organizzative dell'IPAB, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute, nonché il trattamento di missione secondo le norme vigenti. Per i commissari non di nomina regionale l'indennità è determinata dai soggetti competenti alla nomina, in misura non superiore a quella prevista per i commissari di nomina regionale.

38. Le nomine ed i conferimenti di incarichi di competenza della Regione in attuazione dei commi da 24 a 42 non sono sottoposte ai vincoli ed alle procedure previste dalla legge regionale n. 14/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

39. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle IPAB si esercita sugli atti di cui all'art. 17, commi 33 e 34, della legge n. 127/1997.

40. Le IPAB sono tenute a fornire all'organo di vigilanza ed al soggetto titolare delle funzioni amministrative, copia degli atti dagli stessi richiesti per l'esercizio delle loro funzioni.

41. Le IPAB possono istituire, con modifica dei rispettivi statuti, organi di revisione al fine di verificare la regolarità contabile della gestione.

42. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, emana disposizioni in ordine:

a) alla classificazione delle IPAB per classi e categorie, sulla base di oggettivi parametri quali-quantitativi di riferimento, che tengono conto in particolare:

1) delle attività svolte in una o più delle seguenti aree di riferimento: area anziani, area famiglia e minori, area handicappati, area dell'assistenza economica in denaro e/o natura, area di attività di gestione di scuole materne;

2) del numero dei dipendenti in organico e con rapporto convenzionale;

3) del numero e della tipologia dell'utenza dei servizi erogati;

4) della consistenza del patrimonio;

5) delle entrate annue ordinarie effettive;

b) alla determinazione della indennità di funzione dei presidenti e degli amministratori delle IPAB in rapporto alle classi e categorie di cui alla lettera a);

c) alla emanazione di direttive per la composizione, l'individuazione dei compiti, le modalità di formazione e gli emolumenti degli organi di revisione contabile istituiti ai sensi del comma 41;

d) alla emanazione di indirizzi per la predisposizione e revisione degli inventari del patrimonio delle IPAB e per la realizzazione di un nuovo sistema economico patrimoniale.

43. È attribuita alle province la rilevazione dei fabbisogni formativi del personale operante nei servizi sociali, nonché la programmazione e la gestione delle attività di formazione e di aggiornamento professionale degli addetti ai servizi sociali anche ad integrazione sanitaria. Per l'esercizio di tali competenze le province si avvalgono, per quanto ritenuto necessario, del dipartimento per le ASSI delle A.S.L. di riferimento. In tal caso i rapporti sono regolati da appositi accordi intercorrenti tra la provincia e l'A.S.L..

44. Sono inoltre conferite alle province:

a) la promozione e il monitoraggio delle attività dei soggetti che agiscono nell'ambito dei servizi sociali, con particolare riferimento alle cooperative sociali ed alle iniziative rivolte alla famiglia;

b) il coordinamento delle attività di formazione professionale e di sviluppo della cooperazione sociale.

45. Alle province sono delegate le funzioni inerenti all'autorizzazione ed alla revoca di autorizzazione al funzionamento delle strutture erogatrici dei servizi, secondo quanto previsto dagli atti di programmazione regionale, ad esclusione di quelle affidate alle A.S.L. ai sensi del comma 58.

46. È trasferita alle province la tenuta della sezione provinciale del registro regionale delle organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito del territorio provinciale. Le province esercitano l'attività secondo i requisiti e le modalità di cui alla legge regionale n. 22/1993. Compete altresì alle province la tenuta del registro provinciale delle associazioni secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 settembre 1996, n. 28 (Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo).

47. Sono altresì trasferite alle province le funzioni amministrative non riservate alla Regione ai sensi dei commi 21 e 33, inerenti alle IPAB ed alle persone giuridiche private operanti in ambito provinciale, o comunque sovracomunale, nel settore dei servizi sociali.

48. La Regione determina, nell'ambito del fondo sociale regionale di parte corrente, l'ammontare del finanziamento per l'esercizio delle funzioni conferite alle province di cui ai commi da 43 a 47. Le province possono integrare il fondo con risorse proprie.

49. Tutte le funzioni progettuali e gestionali dei servizi sociali sono esercitate dai comuni, che le gestiscono ai sensi del comma 53, ovvero attraverso delega all'A.S.L. territorialmente competente. La responsabilità della programmazione compete:

a) all'A.S.L., per i servizi a prevalente funzione sanitaria;

b) ai comuni, per i servizi a prevalente funzione assistenziale.

50. La programmazione regionale individua i servizi ricompresi tra quelli a prevalente funzione sanitaria e quelli a prevalente funzione assistenziale. Nel rispetto di norme nazionali o regionali relative all'utilizzo di accordi di programma a dimensione territoriale provinciale in aree specifiche di intervento, restano ferme le competenze:

a) delle province o delle A.S.L. in materia di autorizzazione al funzionamento;

b) delle A.S.L. e del Comune di Milano in materia di vigilanza;

c) della Regione in materia di accreditamento, nonché di finanziamento delle prestazioni rese con contributi a carico del fondo sanitario.

51. Sono altresì trasferite ai comuni le funzioni amministrative, non riservate alla Regione ai sensi dei commi 21 e 33, inerenti alle IPAB e alle persone giuridiche private operanti in ambito comunale nel settore dei servizi sociali.

52. Sono trasferite ai comuni le attività attualmente svolte ai sensi dell'art. 5 del dl. 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale).

53. Le funzioni sono esercitate dai comuni adottando a livello territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa, e al rapporto con i cittadini, anche tramite associazioni intercomunali, secondo le modalità previste dalle leggi n. 142/1990 e n. 59/1997 e dal decreto legislativo n. 112/1998. I comuni determinano autonomamente le forme per la gestione associata ai sensi della legislazione vigente.

54. In conformità a quanto stabilito all'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 31/1997, al comune di Milano spettano anche le funzioni di vigilanza e controllo dei servizi sociali, ad esclusione di quelli a prevalente funzione sanitaria, per l'intero territorio cittadino.

55. A livello distrettuale i titolari delle funzioni devono assicurare l'integrazione delle loro attività con quelle definite e programmate dall'A.S.L..

56. Spettano alle A.S.L., che le esercitano tramite il dipartimento per le ASSI, le funzioni relative ai servizi sociali a prevalente funzione sanitaria nelle aree di cui al comma 5.

57. La funzione di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del decreto legislativo n. 112/98, è trasferita alle A.S.L. e, per il territorio della città di Milano, al comune di Milano; a tali enti, in rapporto alle rispettive competenze, spetta la conseguente legittimazione passiva nelle controversie riguardanti l'esercizio della funzione trasferita.

58. Le A.S.L. esercitano, inoltre, le seguenti funzioni amministrative:

a) l'autorizzazione e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi per:

1) la riabilitazione extraospedaliera;

2) la riabilitazione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcoolodipendenti;

3) le attività consultoriali in ambito materno infantile;

b) la tenuta dell'albo degli enti ausiliari che operano nell'area delle dipendenze, sulla base dei requisiti e delle modalità previste negli atti d'intesa Stato-regioni recepiti dalla Regione;

c) le autorizzazioni, per comprovati motivi, allo svincolo dalla destinazione a servizi sociali dei beni trasferiti ai comuni a seguito dello scioglimento degli enti comunali di assistenza o dell'estinzione delle IPAB;

d) l'adozione di provvedimenti conseguenti all'esercizio delle funzioni di controllo pubblico di cui agli articoli 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche private.



59. Le funzioni di vigilanza delle A.S.L. sul funzionamento delle IPAB, sulle organizzazioni di volontariato e sulle persone giuridiche private, previste dall'art. 2, comma 7, della legge regionale n. 31/1997, sono estese ai soggetti operanti nel settore dei servizi sociali ad integrazione sanitaria.

60. La Regione eroga specifici contributi alle A.S.L. e al comune di Milano per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

61. È altresì trasferita all'A.S.L. territorialmente competente la gestione della casa di riposo per ciechi «Villa Letizia» di Caravate. L'A.S.L. subentra nella titolarità di tutti i diritti, ragioni e rapporti attinenti alla gestione.

62. In materia di servizi sociali la Regione determina:

a) il quadro previsionale dei bisogni;

b) gli obiettivi da perseguire;

c) i criteri e le priorità d'intervento;

d) i requisiti strutturali, organizzativi e di qualità dei servizi e degli interventi in funzione del previsto livello di soddisfacimento dei bisogni;

e) gli indicatori di risultato per il controllo e la valutazione dell'efficienza, efficacia ed economicità delle prestazioni e dei servizi erogati;

f) l'ammontare delle risorse finanziarie regionali, la loro provenienza e le modalità di utilizzo;

g) gli indirizzi per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, all'accreditamento, al convenzionamento dei servizi;

h) gli indirizzi cui devono informarsi gli enti competenti nel determinare i criteri di accesso alle prestazioni ed ai servizi ed i criteri di partecipazione da parte degli utenti al relativo costo;

i) gli indirizzi ed i criteri per la realizzazione dei nuovi presidi;

j) il livello di qualificazione degli operatori dei servizi.

63. Nell'ambito della programmazione aziendale l'A.S.L., sentita la conferenza dei sindaci, pianifica anche le attività sociali con l'obiettivo di adeguare la rete dei servizi e degli interventi alle direttive ed alle indicazioni della programmazione regionale. Ai fini della programmazione aziendale, l'A.S.L. tiene conto delle indicazioni del piano territoriale di coordinamento della provincia e dei piani socio-economici della comunità montana. Sui piani delle A.S.L. per i servizi sociali le province e le comunità montane esprimono parere non vincolante entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende positivo. I rapporti tra A.S.L. città di Milano e comune di Milano per quanto concerne la programmazione dei servizi sociali sono regolati dal protocollo di intesa di cui all'art. 15, comma 5, della legge regionale n. 31/1997.

64. Il sistema dei servizi sociali garantisce interventi rispondenti alle specifiche esigenze del soggetto cui sono rivolti, valorizzandone le risorse e potenzialità, nel rispetto della sua dignità e libertà, nonché delle sue personali convinzioni.

65. La programmazione regionale definisce i criteri di verifica e di valutazione al fine di assicurare la qualità e la realizzabilità degli obiettivi definiti, nonché la realizzabilità di una rete integrata di interventi sociali.

66. La programmazione ed il reperimento delle risorse economiche volte a realizzare la rete integrata di cui al comma 65 avvengono attraverso la concertazione tra la Regione, le province, i comuni, le comunità montane e le A.S.L. che cooperano, anche mediante lo strumento dell'intesa istituzionale di programma, al fine di garantire l'erogazione e lo sviluppo dei servizi sociali.

67. La concertazione tra Regione, province, comuni, comunità montane e A.S.L. è il metodo ordinario per la realizzazione e lo sviluppo dei servizi sociali ad integrazione sanitaria al fine di garantire la unitarietà dei processi decisionali.

68. La Regione promuove la consultazione tra A.S.L., enti locali, enti gestori dei servizi sociali e le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, al fine di garantire la partecipazione alla realizzazione della rete dei servizi sociali.

69. La gestione dei servizi sociali ambulatoriali, residenziali, semi-residenziali e diurni organizzati al fine di offrire prestazioni è soggetta ad autorizzazione.

70. Gli atti di programmazione regionale individuano la tipologia dei servizi sociali soggetti ad autorizzazione al funzionamento, ai sensi di quanto previsto dal comma 69, ed altresì le strutture a carattere temporaneo non soggette ad autorizzazione.

71. Le strutture provvisoriamente accreditate, per le quali non sussistono impedimenti determinati da condizioni di sicurezza ed agibilità degli ambienti e che al riguardo attestino d'aver già presentato ai competenti organi regolari domande per il rilascio delle relative certificazioni amministrative ed abbiano il possesso dei requisiti gestionali richiesti, possono essere autorizzate provvisoriamente al funzionamento con prescrizioni temporali di adeguamento nell'ambito di attuazione di apposito piano programma, previsto dalle deliberazioni della giunta regionale, ferme restando le dirette responsabilità dei soggetti gestori ad ogni effetto di legge.

72. Le strutture provvisoriamente autorizzate al funzionamento, che si trovino nelle condizioni di cui al comma 71, hanno titolo alla conferma del provvedimento di autorizzazione provvisoria al funzionamento come previsto dallo stesso comma.

73. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, fissa i criteri ed i requisiti strutturali, gestionali e di qualità richiesti per l'accreditamento delle strutture operanti nei servizi sociali ad integrazione sanitaria.

74. La giunta regionale disciplina le modalità per la richiesta di accreditamento da parte delle strutture, per la concessione e l'eventuale revoca dello stesso, nonché per la verifica circa la permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento medesimo. L'accreditamento costituisce condizione indispensabile per l'assunzione a carico del fondo sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e di rilievo sanitario, erogate nel rispetto dei limiti di spesa riconosciuti alle singole strutture dai relativi atti di accreditamento e dai conseguenti rapporti posti in essere dalle A.S.L.. Il fondo sanitario regionale finanzia le prestazioni sanitarie e socio-assistenziali di rilievo sanitario erogate dalle strutture accreditate, con le quali l'A.S.L., sulla base del bisogno sanitario del territorio, ha provveduto a realizzare accordi e contratti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8-*quinquies*, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) aggiunto dall'art. 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale) a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419).

75. La giunta regionale, sulla base dei criteri e requisiti stabiliti ai sensi del comma 73, accredita le singole strutture determinando tipologia, quantità e qualità delle relative prestazioni, nonché i corrispettivi e le modalità di pagamento.

76. La giunta regionale definisce gli indicatori per la realizzazione di un sistema di rilevazione e promozione della qualità dei servizi e delle prestazioni, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, e dall'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 31/1997.

77. Gli enti gestori di servizi accreditati o convenzionati sono tenuti ad adottare sistemi di contabilità analitica al fine di dare dimostrazioni del corretto rapporto tra risorse impiegate e prestazioni erogate e promuovere sistemi di controllo gestione ed altri metodi permanenti di valutazione dei risultati.

78. La giunta regionale introduce progressivamente il sistema di controllo di qualità, identificando standard ed indicatori di qualità da adottare per ciascuna tipologia di servizio.

79. Per le attività dei servizi sociali che non richiedono integrazione sanitaria, i soggetti di cui al comma 11, possono convenzionarsi con il sistema pubblico ove in possesso dell'autorizzazione al funzionamento e degli ulteriori requisiti previsti dalla programmazione regionale.

80. Le convenzioni sono stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dalla giunta regionale.

81. Gli oneri per le prestazioni socio-assistenziali che in base alle leggi ed agli atti di programmazione regionale gravano sui comuni sono a carico del comune in cui l'avente diritto alla prestazione è residente o, nei casi previsti dai commi 14 e 15, è dimorante nel momento in cui la prestazione ha inizio; qualora l'avente diritto sia ospitato in strutture residenziali situate in un comune diverso, gli oneri gravano comunque sul comune di residenza o dimora, essendo a tal fine irrilevante il cambiamento della residenza o della dimora stessa connesso esclusivamente a tale ospitalità. Per i minori la residenza o la dimora di riferimento è quella dei genitori titolari della relativa potestà o del tutore.

82. Gli utenti sono tenuti a concorrere alla copertura del costo dei servizi secondo le determinazioni dei comuni, i quali si rivalgono sui soggetti tenuti agli alimenti, ai sensi del codice civile, nel caso di insufficienza di reddito da parte dell'utente medesimo,

83. Il fondo sociale regionale di parte corrente e per investimenti è costituito:

- a) dalle quote del fondo sociale nazionale e comunque dalle risorse assegnate dallo Stato per l'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge;
- b) da risorse autonome regionali;
- c) da eventuali altre risorse di altri enti.

84. Le disponibilità del fondo regionale sociale di parte corrente sono ripartite per:

- a) concorrere al mantenimento, sviluppo e perequazione degli interventi e dei servizi sociali previsti dalla programmazione regionale;
- b) finanziare gli interventi di sostegno alla famiglia;
- c) finanziare attività, interventi e servizi sociali ancorché non previsti dal piano socio-sanitario;
- d) favorire e incentivare la gestione associata dei servizi;
- e) incentivare la delega alle A.S.L., da parte dei comuni, di servizi a prevalente funzione socio-assistenziale;
- f) sviluppare le funzioni di coordinamento del dipartimento ASSI;

g) realizzare iniziative sperimentali ed innovative, promosse direttamente dalla Regione e concorrere alla realizzazione di quelle promosse dalle ASL, dai comuni, dalle province e dai soggetti gestori;

h) realizzare interventi di aggiornamento degli operatori e dei volontari operanti nel campo dei servizi sociali, ivi compresi quelli ad integrazione sanitaria, promossi direttamente dalla Regione e concorrere alla realizzazione di quelli promossi dalle province anche tramite comuni, A.S.L., soggetti gestori;

i) concorrere al sostegno di spese straordinarie conseguenti ad eventi calamitosi;

j) assegnare contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato;

k) finanziare le spese per l'esercizio delle funzioni conferite;

l) finanziare studi, ricerche finalizzate, indagini conoscitive, convegni e pubblicazioni sul sistema regionale dei servizi sociali, nonché sostenere gli oneri derivanti da convenzioni stipulate dalla Regione con organismi specializzati nelle verifiche della qualità dei servizi alle persone.

85. Le disponibilità del fondo sociale regionale per investimenti possono essere assegnate ai soggetti pubblici e privati senza fini di lucro tenendo conto delle indicazioni programmatiche delle A.S.L., dei comuni e del comune di Milano per quanto di competenza. Le disponibilità del fondo sono ripartite con l'obiettivo del riequilibrio territoriale e di adeguare a standard i servizi sociali e di promuovere servizi innovativi per:

- a) la realizzazione di nuove strutture;
- b) l'acquisto per la trasformazione, nonché la ristrutturazione e l'ampliamento di strutture preesistenti;
- c) l'acquisto di attrezzature ed arredi;
- d) la realizzazione di opere edilizie in immobili di proprietà regionale;
- e) gli interventi in campo sociale realizzati anche al di fuori del territorio lombardo da enti aventi sede legale ed attività prevalente nel territorio lombardo;
- f) gli interventi urgenti e indifferibili o comunque non previsti dal piano socio-sanitario;
- g) gli interventi volti alla sperimentazione di nuove unità d'offerta non standardizzate nel piano socio-sanitario.

86. L'approvazione dei progetti esecutivi, delle varianti, delle perizie suppletive dei certificati di collaudo ovvero di regolare esecuzione di lavori concernenti le opere di cui al comma 85, spetta alla direzione generale competente in materia di interventi sociali della Regione.

87. I finanziamenti regionali per opere edilizie sono concessi a condizione che:

- a) venga costituito vincolo di destinazione dei beni interessati alle finalità previste per il periodo indicato da piani regionali a seconda delle tipologie di servizio e comunque per un periodo non inferiore a venti anni; per gli enti ed organismi privati il vincolo deve essere trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari;

b) gli enti gestori si impegnino a garantire i requisiti e ad accettare le condizioni per l'accreditamento ed il convenzionamento, quanto meno per la parte di immobili per gli interventi sui quali è concesso il finanziamento e per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione.

88. La giunta regionale può concedere, su domanda motivata dell'ente interessato e previo parere dell'A.S.L. territorialmente competente, sentita la conferenza dei sindaci, la modificazione del vincolo di destinazione gravante sugli immobili cui si riferisce il finanziamento regionale ai sensi della presente legge, nonché di analoghe disposizioni contenute in precedenti leggi regionali. Gli immobili, nonché i proventi derivanti da eventuali alienazioni, devono mantenere la destinazione allo svolgimento di attività sociali per la medesima durata. Il mancato rispetto dei vincoli di cui sopra comporta la restituzione dei finanziamenti concessi per la realizzazione delle opere interessate.

89. Il fondo sociale delle A.S.L. è costituito:

- a) dalle assegnazioni regionali di parte corrente;
- b) dalle somme assegnate dagli enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate alle A.S.L.;
- c) dalle entrate da rette o tariffe relative a servizi gestiti direttamente dall'A.S.L.;
- d) da eventuali altre entrate.

90. Il fondo sociale delle A.S.L. è utilizzato per mantenere e sviluppare i servizi sulla base dei criteri definiti dal piano socio-sanitario, tenuto conto degli obiettivi di efficacia, qualità ed efficienza realizzati e da realizzare, nonché del costo dei servizi e delle rette applicate.

91. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 20 giugno 1975, n. 100 (Fondo per la concessione di contributi alle sezioni provinciali dell'unione italiana ciechi);

b) legge regionale 28 dicembre 1981, n. 72 (Abrogazione e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1981, n. 13, nonché modalità per l'estinzione ed il trasferimento di II.PP.A.B. ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972);

c) l'art 13, comma 2; l'all. 55, come modificato dall'art. 4, comma 9, lettera a) della legge regionale 15/99; gli articoli 64 e 90, commi 4 e 5, della legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia);

d) legge regionale 19 settembre 1988, n. 51 (Organizzazione programmazione ed esercizio delle attività in materia di tossicodipendenza);

e) legge regionale 15 settembre 1989, n. 49 (Modifiche alla legge regionale 19 settembre 1988, n. 51 - Organizzazione programmazione ed esercizio delle attività in materia di tossicodipendenza);

f) legge regionale 18 maggio 1990, n. 62 (Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione delle alcoolodipendenze);

g) l'art 8, comma 13, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali).

92. Conservano efficacia gli atti amministrativi, gli impegni di spesa ed i piani di riparto deliberati ed adottati in conformità alle leggi regionali di cui al comma 91. È fatta salva la possibilità di utilizzo degli stanziamenti già previsti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.

93. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad adottare una disciplina organica di semplificazione e di armonizzazione delle leggi regionali nelle materie di cui ai commi da 2 a 90 mediante l'adozione di uno o più testi unici.

94. In materia di cooperazione sociale la Regione esercita le funzioni riguardanti:

a) la definizione di misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale;

b) l'istituzione ed il regolamento dell'albo regionale delle cooperative sociali;

c) la programmazione delle attività di formazione professionale e di sviluppo della cooperazione sociale, con le modalità di cui ai commi da 113 a 120 e da 125 a 129, nonché l'incentivazione della stessa nell'ambito dei servizi;

d) la fissazione di criteri cui debbono uniformarsi le convenzioni tra cooperative sociali e loro consorzi ed enti pubblici.

95. Inoltre la Regione esercita le funzioni relative all'erogazione di contributi, a fondo perduto, nonché alla costituzione di fondi di garanzia e di rotazione, per agevolare l'accesso al credito delle cooperative sociali.

96. Sono delegati ai comuni:

a) gli interventi di attuazione delle misure di sostegno e sviluppo della cooperazione sociale;

b) la gestione degli interventi di iniziativa comunale per l'attuazione di forme di garanzia con il concorso di risorse regionali e dei confidi, finalizzate all'ottenimento di credito per le cooperative sociali aventi sede in Lombardia e che effettuino interventi sul territorio comunale.

97. La giunta regionale definisce i livelli ottimali di esercizio delle funzioni delegate ai comuni, al fine di assicurare l'efficiente e razionale gestione degli interventi.

98. La giunta regionale adotta provvedimenti finalizzati al coordinamento delle modalità peculiari di affidamento alle cooperative sociali e loro consorzi, da parte delle amministrazioni pubbliche e degli organismi pubblici e privati, dei servizi sociali ed educativi e della fornitura di beni e servizi diversi, anche individuando, quali prioritari criteri per l'affidamento, la qualità dei servizi ed il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

99. È delegata alle C.C.I.A.A. la gestione degli sportelli provinciali dell'albo regionale delle cooperative sociali.

100. La Regione concorre, con la partecipazione degli enti locali alla programmazione e all'attuazione delle azioni di integrazione del sistema scolastico, universitario e della formazione professionale con il mondo del lavoro, al fine di promuovere il raggiungimento della piena occupazione della popolazione lombarda anche attraverso il sostegno e la promozione del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, da realizzarsi attraverso l'ottimizzazione dell'uso delle risorse umane e strumentali esistenti e l'armonizzazione degli interventi di orientamento, formazione di base, continua e permanente, superiore e di riqualificazione.

101. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 100, la Regione e gli enti locali promuovono lo sviluppo degli strumenti e delle procedure di raccordo e concertazione con le parti sociali ed istituzionali, allo scopo di avviare in particolare il processo di riforma della formazione professionale, anche attraverso l'integrazione con l'istruzione scolastica, avvalendosi degli organismi di concertazione e di coordinamento di cui alla legge regionale n. 1/1999 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego), adeguatamente integrati.

102. Nella definizione dei criteri e dei contenuti della riforma di cui al comma 101, la Regione opera secondo principi di delega di funzioni agli enti locali, responsabilità, sussidiarietà, semplificazione, trasparenza e delegificazione amministrativa, in modo da incrementare la capacità dei soggetti istituzionali ed economico-sociali di offrire servizi intesi a rispondere ai bisogni di istruzione e formazione presenti nel contesto di riferimento.

103. I contenuti degli atti di programmazione in materia di politiche formative sono definiti in raccordo con gli indirizzi contenuti nei piani d'azione per l'occupazione e con le strategie comunitarie sul lavoro.

104. In particolare, la Regione concorre al rafforzamento dell'offerta formativa integrata tra istruzione scolastica, formazione professionale e mondo del lavoro, attraverso:

a) la promozione e la diffusione delle occasioni tramite le quali ogni soggetto, a prescindere dal grado di istruzione raggiunto, possa sviluppare le proprie conoscenze, capacità e competenze, per formare liberamente e pienamente la propria personalità e migliorare il proprio livello sociale e professionale;

b) il miglioramento dei servizi formativi e di accompagnamento, la qualificazione delle strutture e la certificazione dei prodotti formativi;

c) la razionale allocazione delle risorse finanziarie disponibili per un costante miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi formativi e di accompagnamento.

105. La programmazione dell'offerta scolastica e formativa integrata è definita a livello territoriale anche attraverso il dimensionamento della rete scolastica e delle strutture della formazione professionale, adeguando le rispettive azioni formative alle finalità ed ai principi stabiliti dai commi da 100 a 104.

106. La Regione coordina i propri obiettivi di programmazione con quelli relativi allo sviluppo del sistema universitario e assicura il collegamento con le iniziative in materia di programmazione e di orientamento degli accessi all'istruzione ed alla formazione.

107. Allo scopo di assicurare alle strutture edilizie scolastiche, di formazione professionale ed universitarie, uno sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali, la Regione, in aggiunta ai finanziamenti statali previsti dalle leggi vigenti, concorre e contribuisce, anche con fondi propri, alla realizzazione degli interventi previsti dalla programmazione regionale.

108. La Regione promuove, in raccordo con le istituzioni scolastiche ed universitarie e tramite le strutture della formazione professionale, le seguenti tipologie di interventi formativi:

a) formazione per l'ingresso nel mercato del lavoro, inclusa la formazione per i contratti di apprendistato e di formazione in alternanza con il lavoro, finalizzata al primo inserimento dei giovani sprovvisti di esperienza lavorativa, anche al fine di consentire la piena attuazione dell'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età;

b) formazione continua, intesa come formazione di sviluppo, aggiornamento, cambiamento e riqualificazione professionale, rivolta all'innalzamento della qualità delle risorse umane e finalizzata al miglioramento professionale dei lavoratori occupati, al sostegno dei lavoratori in difficoltà occupazionale e ad agevolare la mobilità professionale;

c) formazione per il reinserimento lavorativo finalizzata alla ricollocazione di lavoratori disoccupati con lo scopo di rinforzare le motivazioni e gli strumenti cognitivi e professionali necessari per rientrare in modo attivo nel mercato del lavoro;

d) formazione superiore per giovani e adulti, anche attuando il nuovo canale di istruzione e formazione tecnico-superiore integrata (IFTS), come elemento di innovazione ed integrazione del sistema di formazione ed istruzione superiore (FIS).

109. La Regione, nell'ambito delle tipologie di interventi di cui al comma 108, promuove in particolare azioni rivolte:

a) alla formazione per lo sviluppo del lavoro autonomo, cooperativo e per la creazione di imprese;

b) alla formazione di garanzia sociale volta a facilitare l'ingresso nel lavoro a soggetti deboli per motivi sociali, situazioni di emarginazione o presenza di disabilità;

c) al sostegno alla definizione dei raccordi tra le politiche dell'istruzione, le politiche formative e l'insieme delle politiche del lavoro;

d) alla definizione di un sistema di crediti formativi e di certificazione delle competenze, reciprocamente riconosciuti da scuola, università, formazione professionale e mondo del lavoro.

110. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 106, la Regione promuove altresì le seguenti azioni di orientamento:

a) l'informazione orientativa, ovvero l'offerta sistematica ed integrata di informazioni adeguate ai diversi soggetti come pure ai differenti opportunità;

b) l'orientamento formativo, ovvero l'offerta di moduli mirati all'acquisizione di capacità di auto-valutazione e di auto-orientamento acquisibili anche attraverso stage orientativi in azienda;

c) l'orientamento speciale per utenze disabili, o in condizioni di particolare difficoltà, in rapporto al mercato del lavoro;

d) i tirocini formativi e le azioni di orientamento;

e) il bilancio delle competenze;

f) l'accompagnamento nella transizione al lavoro, quale azione di supporto nelle fasi di ricerca occupazionale o di sviluppo di carriera ed avente come destinatari sia i singoli cittadini che le aziende.

111. Gli interventi e le azioni di cui ai commi da 105 a 112 sono volti anche a conseguire le pari opportunità tra uomo e donna.

112. Per qualificare il sistema della formazione integrata, la Regione promuove la realizzazione di interventi formativi integrati tra strutture della formazione professionale, istituzioni scolastiche ed università, nonché azioni volte a migliorare la qualità degli interventi formativi, quali la ricerca e la standardizzazione di profili professionali e la creazione di strumenti innovativi per la didattica, per la valutazione, per l'accertamento e per la certificazione.

113. La Regione organizza le funzioni in materia di formazione professionale, così come definita dall'all. 141 del decreto legislativo n. 112/1998, delegandole alle province e agli enti locali interessati secondo quanto stabilito dai commi da 114 a 120. Province e comuni contribuiscono alla definizione degli obiettivi della programmazione strategica regionale e, nell'ambito delle competenze di cui ai commi da 100 a 129, provvedono alla loro attuazione.

114. La Regione esercita le funzioni amministrative relative:

a) all'indirizzo, al coordinamento ed alle connesse attività strumentali di monitoraggio, vigilanza, controllo, verifica e valutazione del sistema regionale di formazione professionale;

b) alla definizione del programma regionale della formazione professionale anche in raccordo con la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

c) alla formulazione del parere di conformità dei piani provinciali annuali di cui al comma 118, lettera d), al programma regionale della formazione professionale di cui alla lettera b), ed agli indirizzi regionali di cui alla lettera a);

d) alla definizione, d'intesa con le province, di piani di formazione del personale impegnato nelle iniziative di formazione professionale;

e) alla definizione degli standard per l'accreditamento delle strutture formative e di orientamento, nonché delle modalità per l'accreditamento in sede regionale;

f) alla gestione dell'elenco regionale delle strutture accreditate;

g) all'erogazione di contributi per l'adeguamento delle strutture formative ai requisiti per l'accreditamento e la certificazione del sistema di qualità ISO 9001;

h) alle intese con i ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'università e ricerca scientifica, per il riconoscimento delle competenze professionali certificate;

i) alla cooperazione con le altre regioni, con lo Stato e l'Unione europea;

l) all'istituzione, vigilanza, indirizzo e finanziamento degli istituti professionali nel cui ambito non sono attivati corsi di studio quinquennali finalizzati al rilascio di diplomi;

k) alla definizione di criteri di erogazione di buoni formativi che consentano di fruire di interventi di formazione professionale e formazione continua presso strutture accreditate scelte direttamente dai soggetti interessati.

115. La giunta regionale, sentiti gli organismi di concertazione e coordinamento istituiti con legge regionale n. 1/1999, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge individua le attività formative di rilevanza regionale e a carattere innovativo e sperimentale.

116. Il programma regionale di cui al comma 114, lettera b), ha durata triennale, è aggiornato annualmente in relazione alla verifica di efficacia delle azioni realizzate e degli eventuali mutamenti intervenuti e contiene in particolare:

a) l'individuazione degli obiettivi quantitativi e qualitativi che s'intendono raggiungere nell'arco di durata del programma regionale;

b) la determinazione delle risorse disponibili per l'attuazione da parte delle province degli interventi di cui al comma 118, ivi compresi i fondi a cofinanziamento comunitario secondo quanto previsto dai documenti di programmazione attuativi dei regolamenti comunitari in materia;

c) la definizione delle modalità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), per l'affidamento ai soggetti pubblici e privati accreditati dello svolgimento delle attività di formazione e orientamento professionale;

d) i progetti quadro di particolare rilevanza sociale;

e) il programma quadro dei tirocini formativi e delle azioni di orientamento, ivi compresa l'assunzione degli oneri assicurativi;

f) l'eventuale aggiornamento delle attività formative di cui al comma 115.

117. Il programma regionale triennale di formazione professionale e i suoi aggiornamenti annuali sono approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta.

118. In coerenza con l'art. 143, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998 ed ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge n. 142/1990, le province esercitano, in attuazione a quanto previsto dalla programmazione regionale, nel quadro dei propri obiettivi di sviluppo territoriale e sulla base delle risorse finanziarie regionali e comunitarie ad esse trasferite, le funzioni amministrative relative alla pianificazione ed alla programmazione territoriale di competenza ed in particolare quelle concernenti:

a) l'individuazione dei fabbisogni di formazione relativi al territorio di competenza;

b) la partecipazione alla definizione del programma regionale di formazione professionale di cui al comma 114, lettera b);

c) la partecipazione alla definizione del piano di riordino e riconversione di cui al comma 127 e alle conseguenti intese programmatiche;

d) la programmazione delle attività di formazione professionale riguardanti l'ambito territoriale provinciale, mediante la predisposizione dei piani provinciali annuali di formazione professionale;

e) la gestione dei finanziamenti per la realizzazione delle azioni programmate nel territorio provinciale, ivi comprese le azioni a cofinanziamento comunitario secondo quanto previsto dai documenti di programmazione attuativi dei regolamenti comunitari in materia;

f) l'affidamento alle strutture accreditate delle attività formative secondo le procedure individuate dal programma regionale di formazione professionale di cui al comma 114, lettera b);

g) la realizzazione, per quanto di competenza ed in coerenza con il quadro normativo di riferimento, delle iniziative di integrazione tra le politiche formative, le politiche dell'impiego e il sistema scolastico locale;

h) la partecipazione alla definizione del piano di formazione dei formatori;

i) la partecipazione alla definizione del programma quadro per i tirocini formativi;

j) la nomina delle commissioni d'esame per le attività affidate;

k) il rilascio degli attestati e delle certificazioni intermedi e finali per le attività affidate.

119. Gli obiettivi di cui al comma 116, lettera a), sono definiti dalla Regione, sentiti gli organismi di concertazione e di coordinamento istituiti con la legge regionale n. 1/1999, tenuto conto in particolare della domanda di formazione espressa dalle parti sociali, anche costituite in organismi bilaterali, e delle analisi definite in relazione al sistema informativo regionale ed alle sue interconnessioni con il sistema informativo lavoro di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e con il sistema informativo delle C.C.I.A.A.

120. I fabbisogni formativi di cui al comma 118, lettera a) sono definiti dalle province anche attraverso il confronto con le parti sociali ed avvalendosi dei sistemi informativi di cui al comma 119.

121. Ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo n. 112/1998 la Regione esercita le funzioni amministrative relative:

a) alla programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

b) alla definizione degli indirizzi e dei criteri generali di programmazione della rete scolastica in relazione al coordinamento regionale dei piani provinciali;

c) alla suddivisione del territorio regionale, sulla base delle proposte degli enti locali interessati, in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;

d) alla determinazione del calendario scolastico;

e) all'erogazione dei contributi alle scuole non statali, nell'ambito della legislazione nazionale, nonché all'attribuzione, nei limiti delle risorse regionali disponibili, di buoni scuola alle famiglie degli allievi frequentanti le scuole statali e non statali, legalmente riconosciute e parificate, al fine di coprire, in tutto o in parte, le spese effettivamente sostenute. I buoni scuola dovranno essere rapportati al reddito, alle disagiate condizioni economiche, al numero dei componenti del nucleo familiare e all'entità delle spese scolastiche gravanti complessivamente sul nucleo medesimo. Le modalità per l'attuazione degli interventi sono definite dalla giunta regionale sulla base degli indirizzi del consiglio regionale;

f) alle iniziative ed alla attività di promozione riguardanti l'ambito delle funzioni conferite.

122. Ai sensi dell'art. 139, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998 spettano alle province, in materia di istruzione secondaria superiore, ed ai comuni in relazione agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica, i compiti e le funzioni concernenti:

a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;

b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e l'individuazione degli ambiti territoriali di riferimento e delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri generali regionali di cui al comma 122, lettera b);

c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio;

d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;

e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;

f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;

g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, degli organi scolastici a livello territoriale;

h) ogni altra attività non mantenuta allo Stato o alla Regione in forza delle vigenti disposizioni e del comma 121.

123. Ai sensi dell'art. 139, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, i comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

a) educazione degli adulti;

b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

c) realizzazione di pari opportunità di istruzione;

d) promozione e sostegno della coerenza e continuità in verticale ed orizzontale tra i diversi gradi ed ordini di scuola;

e) interventi perequativi, ivi compreso l'erogazione dei buoni scuola di cui al comma 121, lettera e);

f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

124. Ai sensi dell'art. 139, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998, le province esercitano le funzioni amministrative concernenti la risoluzione di conflitti di competenza tra istituzioni scolastiche, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria la cui risoluzione spetta ai comuni.

125. Nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di cui ai commi da 105 a 112 operano organismi pubblici e privati che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, hanno capacità, competenze e risorse che li pongano in grado di svolgere attività di formazione professionale.

126. In particolare, la Regione favorisce il riordino, la qualificazione, la riconversione e la ristrutturazione degli enti e dei centri di formazione professionale di cui all'art. 25 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia), secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, lettera f) della legge n. 196/1997 e successive modifiche.

127. La Regione, sentiti gli organismi di concertazione e di coordinamento istituiti con legge regionale n. 1/1999 e secondo gli orientamenti contenuti nell'art. 17, comma 1, lettera f) della legge n. 196/1997, approva un piano di riordino, riqualificazione e riconversione delle strutture formative pubbliche di cui all'art. 23 della legge regionale n. 95/1980, che definisce in particolare:

a) il dimensionamento ottimale delle strutture formative pubbliche in relazione ai fabbisogni del mercato del lavoro regionale e locale;

b) la natura giuridica, la forma organizzativa e la struttura gestionale delle strutture formative da istituire;

c) il piano degli obiettivi strategici e dei settori formativi verso cui orientare le attività in funzione della domanda locale di lavoro;

d) il piano per l'ottenimento, dell'accreditamento e per la certificazione di qualità dell'intervento formativo;

e) il piano di formazione e di riqualificazione del personale dei centri formativi;

f) i criteri per la mobilità interna ed esterna del personale dei centri formativi.

128. Il piano di cui al comma 127 trova attuazione in specifiche intese programmatiche sottoscritte dalla Regione, dalla provincia competente e dai comuni singoli o associati interessati al piano di riordino, individuando tra l'altro:

a) le strutture formative e la loro forma gestionale;

b) il piano aziendale per il conseguimento dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità di gestione delle strutture formative e del loro accreditamento;

c) le risorse finanziarie, tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione delle intese programmatiche;

d) l'assegnazione del personale regionale ritenuto necessario alla realizzazione delle intese programmatiche.

129. Il piano di cui al comma 127 è approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e le intese di cui al comma 128 sono approvate entro sei mesi dall'approvazione del piano. In caso di persistente inadempimento degli impegni sottoscritti nelle intese programmatiche, la Regione esercita il potere sostitutivo di intervento.

130. Fermi restando le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla vigente normativa, la Regione nell'ambito delle proprie competenze:

a) esercita le attività volte a conseguire la conservazione, la gestione, la promozione e la valorizzazione dei beni culturali, così come definite dall'art. 148 del decreto legislativo n. 112/1998, e concorre con lo Stato e gli enti locali alla promozione e allo sviluppo delle attività medesime, promuovendo il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e di servizi culturali;

b) concorre con lo Stato all'azione di tutela dei beni culturali;

c) esercita le funzioni tecnico-scientifiche e amministrative inerenti all'azione di programmazione e coordinamento delle attività svolte da soggetti pubblici e privati che ad esse concorrono nel pubblico interesse.

131. Le funzioni di cui al comma 130 riguardano in particolare:

a) il censimento, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali, anche con il concorso degli enti locali, secondo le metodologie nazionali definite in cooperazione con lo Stato ed eventualmente con le altre regioni, nonché lo sviluppo delle relative banche dati regionali in un sistema integrato di reti e sistemi informativi;

b) la definizione; in concorso con lo Stato, delle metodologie di conservazione e restauro dei beni culturali e delle connesse attività di ricerca e di documentazione degli interventi;

c) le attività previste dall'art. 149, comma 5, del decreto legislativo n. 112/1998;

d) l'approvazione degli interventi di manutenzione e restauro dei beni culturali effettuati con risorse regionali, anche in concorso con lo Stato e gli enti locali, nonché l'attuazione di altri interventi di investimento di rilevanza regionale, inclusa l'acquisizione di beni culturali, anche mediante acquisto a trattativa privata, ovvero il finanziamento di atti di esproprio o di esercizio della prelazione con destinazione dei beni stessi al territorio della Regione;

e) le attività di indirizzo e coordinamento riguardanti le funzioni in materia di musei e biblioteche di enti locali e di interesse locale, ai sensi dell'art. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali e uffici), nonché dei musei ed altri beni culturali statali, di cui al decreto legislativo n. 112/1998, art. 150, commi 1, 2, 3 e 5, trasferiti secondo le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 8 del medesimo articolo;

f) l'istituzione, il riconoscimento ed il coordinamento dei sistemi bibliotecari e museali di enti locali o di interesse locale;

g) la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attività e dei servizi culturali di rilevanza almeno regionale attuati, di norma, mediante le opportune forme di cooperazione strutturale e funzionale con lo Stato e gli enti locali, nonché con altri soggetti pubblici e privati, curando la realizzazione delle attività di cui, rispettivamente, agli artt. 152, comma 3, e 153, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998;

h) nell'ambito dei criteri di cui all'art. 149, comma 4, lettera d) del decreto legislativo n. 112/1998, la formazione e l'aggiornamento professionale in genere degli operatori culturali di cui si prevede l'impiego nel territorio regionale, da attuarsi secondo gli standard nazionali ed europei, anche in cooperazione con le università ed altre istituzioni pubbliche deputate alla formazione e all'istruzione;

i) l'organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione dei dati sui beni e sulle attività culturali, anche con l'utilizzo di reti telematiche e di sistemi informativi e statistici, eventualmente in raccordo con le altre pubbliche amministrazioni;

j) la definizione dei profili professionali, in armonia con gli standard nazionali ed europei, degli operatori culturali dei musei e delle biblioteche di enti locali e di interesse locale, anche con l'emanazione di atti di indirizzo destinati agli enti proprietari o responsabili della gestione di detti istituti.

132. La Regione, per il tramite della direzione generale competente in materia di beni e attività culturali, assicura i supporti organizzativi necessari al funzionamento della commissione di cui agli articoli 154 e 155 del decreto legislativo n. 112/1998.

133. La Regione provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad adottare una disciplina organica di semplificazione e di armonizzazione delle leggi di settore, anche mediante l'adozione di uno o più testi unici delle disposizioni sui beni e le attività culturali.

134. Ferme restando le funzioni amministrative in materia di beni ed attività culturali già delegate alle province dalla vigente legislazione regionale, sono ulteriormente delegate alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) le attività di sviluppo dei sistemi museali locali;

b) la promozione di servizi ed attività culturali di rilevanza locale;

c) il coordinamento a livello provinciale delle attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali, secondo parametri organizzativi e strumentali approvati dalla Regione.

135. Le province esercitano le funzioni amministrative loro delegate:

a) in armonia con gli indirizzi generali determinati dagli strumenti di programmazione regionale in materia di beni ed attività culturali;

b) in armonia con i provvedimenti attuativi degli indirizzi generali di cui alla lettera a) adottati dalla giunta regionale.

136. Le province formulano progetti di sistemi integrati di beni e servizi culturali e programmi di interventi di manutenzione e di restauro anche in cofinanziamento con altri soggetti pubblici e privati.

137. Competono agli enti cui verranno attribuite le funzioni amministrative relative alla gestione dei beni, di cui all'art. 150, commi 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo n. 112/1998, trasferiti secondo le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 8 del medesimo articolo; tale gestione sarà attuata in coerenza con le norme adottate in materia dalla Regione.

138. Gli enti locali erogano i servizi bibliotecari, documentali e museali di loro competenza e realizzano le attività di valorizzazione e promozione, di norma mediante forme di cooperazione strutturale e funzionale, anche in concorso con soggetti pubblici e privati e utilizzando gli strumenti di cui all'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

139. La Regione promuove l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti amministrativi degli enti locali, di cui ai commi da 134 a 138, tramite appositi strumenti di consulenza, progettazione, gestione, incentivazione finanziaria.

140. La Regione favorisce l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica.

141. La Regione, ai fini di quanto previsto dai commi 138 e 139 e per assicurare la corretta gestione degli istituti culturali o sezioni di essi, nonché l'erogazione di servizi al pubblico secondo criteri di qualità totale, economicità; efficienza ed efficacia, promuove:

a) l'acquisizione condivisa di beni e servizi da parte degli enti locali;

b) l'acquisizione di prestazioni di personale specializzato da parte degli enti locali, secondo quanto previsto dal comma 131, lettera j).

142. È istituita la conferenza permanente per i beni e le attività culturali; la conferenza è organo consultivo della giunta regionale e ha i seguenti compiti:

a) formulare proposte di azione coordinata fra la Regione, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, anche con riferimento all'individuazione e all'utilizzo degli strumenti della programmazione negoziata ed ai fini della definizione dei piani pluriennali ed annuali di intervento della Regione e degli altri enti cointeressati ed anche in ordine a quanto previsto dall'art. 155 del decreto legislativo n. 112/1998;

b) concorrere ad elaborare i criteri comuni per la formulazione di proposte ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 149, comma 3, lettere a) ed e) del decreto legislativo n. 112/1998, secondo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

143. La conferenza è composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia di beni e attività culturali, o suo delegato, che la presiede;

b) tre assessori provinciali competenti in materia di beni e attività culturali, designati dall'unione province lombarde (UPL);

c) tre assessori comunali, competenti in materia di beni e attività culturali, di cui uno di un comune capoluogo di provincia, designati dall'Associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia);

d) un assessore di comunità montana competente in materia di beni e attività culturali, designato dalla delegazione regionale dell'unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM);

e) il direttore generale della direzione competente in materia di beni e attività culturali della giunta regionale.

144. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente può convocare i rappresentanti dei soggetti indicati all'art. 154 del decreto legislativo n. 112/1998; possono altresì partecipare ai lavori della conferenza i dirigenti della direzione generale competente in materia di beni e attività culturali.

145. La conferenza è costituita all'inizio di ciascuna legislatura regionale con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente in materia di beni e attività culturali, se delegato, entro sessanta giorni dall'insediamento della giunta regionale. A tal fine gli enti competenti alla designazione dei componenti di cui al comma 143, lettere b), c) e d), provvedono a segnalare i nominativi dei rispettivi rappresentanti entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento della giunta regionale; in fase di prima applicazione detti termini decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.

146. I componenti della conferenza di cui al comma 143, lettere b), c), e d) decadono:

a) al termine del rispettivo mandato elettorale, ovvero in caso di cessazione anticipata del medesimo;

b) per dimissioni;

c) per ognuna delle altre cause previste dalla legge.

147. Per i componenti della conferenza di cui al comma 143, lettere b), c), e d), gli enti competenti provvedono a designare i sostituti dei componenti decaduti entro trenta giorni dalla avvenuta vacanza; entro i successivi quindici giorni il Presidente della giunta regionale o l'assessore competente in materia di beni e attività culturali, se delegato, provvede all'integrazione della conferenza con proprio decreto.

148. La conferenza ha sede presso la competente direzione generale della giunta regionale ed è convocata dall'assessore competente in materia o da suo delegato; essa è inoltre convocata qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti; la conferenza delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le procedure di funzionamento e l'organizzazione dei lavori della conferenza sono disciplinate con regolamento interno approvato dalla conferenza stessa; la direzione generale competente in materia di beni e attività culturali assicura alla conferenza il supporto di segreteria.

149. La materia della polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di «polizia amministrativa regionale e locale e regime di autorizzazione».

150. La Regione è titolare delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie di sua competenza o ad essa delegate ai sensi della normativa vigente.

151. La giunta regionale definisce i criteri per promuovere e sovvenzionare lo svolgimento associato dei servizi di polizia locale; nonché la collaborazione tra gli enti competenti al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa, regionale e locale su tutto il territorio. A sostegno delle attività dei corpi e dei servizi della polizia locale, sono erogati contributi regionali per favorire gli enti locali nello svolgimento associato delle funzioni di polizia locale.

152. L'art 2 della legge regionale 17 maggio 1985, n. 43 (Norme in materia di polizia locale) è così sostituito:

Art. 2 (*Coordinamento delle forze di polizia locale*). — 1. Al fine di rendere integrate ed omogenee le attività dei corpi e dei servizi di polizia locale, la giunta regionale costituisce apposita struttura di coordinamento delle funzioni e dei compiti di polizia locale, anche quale referente di analoghe strutture organizzative da istituirsi dagli enti locali. Ove si renda necessario, su richiesta dell'autorità competente, la Regione attiva l'intervento della struttura di coordinamento.

2. Qualora sia necessario coordinare l'impiego delle forze di polizia dipendenti dagli enti locali con le forze di polizia dello Stato, ovvero con i corpi o con le organizzazioni della protezione civile, l'autorità di polizia locale, sulla base di opportune intese e delle modalità di coordinamento definite dalla struttura regionale e nell'ambito delle strutture locali di cui al comma 1, impartisce, mediante il comandante del corpo di polizia locale, le direttive del caso ai propri dipendenti; il comandante determina le modalità operative nel rispetto delle direttive dell'autorità suddetta.»

153. all'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 43/1985, dopo le parole «posti di agente» sono inserite le seguenti: «che frequenti il corso di cui al comma 1.»

154. L'art 9 della legge regionale n. 43/1985 è così sostituito:

«Art. 9 (*Corsi di preparazione ed aggiornamento professionale*). — 1. La Regione promuove ed organizza i corsi di formazione per i vincitori dei concorsi di posti di ufficiale, sottufficiale ed agente, di cui all'art. 8, comma 1, tenuto conto dei vigenti accordi di livello regionale inerenti alla formazione dei dipendenti pubblici, stipulati tra le organizzazioni sindacali, la Regione e le associazioni rappresentative degli enti locali, nonché delle precedenti esperienze formative realizzate dagli enti locali per il personale addetto alla polizia locale.

2. La Regione promuove ed organizza altresì corsi formativi di preparazione ai concorsi banditi dagli enti competenti per il reclutamento del personale di polizia locale. La preselezione per la partecipazione a detti corsi è effettuata dagli enti locali sulla base del numero dei posti che intendono coprire. Il superamento degli esami finali dei predetti corsi ovvero il possesso di titolo equivalente costituisce requisito per l'accesso ai ruoli della polizia locale e non ha effetto ai fini del superamento del periodo di prova del personale assunto a seguito di concorso. Ai corsi previsti dal presente comma partecipa anche il personale di cui all'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e all'art. 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

3. I corsi di cui al comma 2 possono essere promossi ed organizzati anche dagli enti locali, con l'osservanza delle modalità e dei criteri di cui al comma 5, verificata dalla giunta regionale.

4. Coloro che hanno frequentato i corsi formativi di preparazione e superato gli esami finali sono iscritti in apposito elenco conservato ed aggiornato dalla direzione regionale competente in materia di polizia locale. L'iscrizione all'elenco costituisce requisito per la partecipazione alle procedure di selezione per l'assunzione di personale di polizia a tempo determinato.

5. Le modalità organizzative, i contenuti, la durata, le prove finali dei corsi formativi e di aggiornamento di cui all'art. 8 ed al presente articolo, nonché i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici dei corsi formativi, sono disciplinati con deliberazione della giunta regionale.

6. Al fine di contribuire all'onere gravante sugli enti locali per la formazione del personale addetto alle funzioni di polizia locale, la Regione stipula con l'IReF una convenzione annuale o pluriennale per la realizzazione, anche in forma decentrata, di corsi di formazione

di base, di qualificazione e di aggiornamento professionale di cui all'art. 8 ed al presente articolo, che l'IReF gestisce direttamente o stipulando convenzioni per lo svolgimento in forma indiretta.

7. Il volume delle iniziative formative previste dalla convenzione è contenuto nei limiti dei finanziamenti annuali approvato con provvedimento della giunta regionale, sulla base delle previsioni del bilancio della Regione.

8. Nel determinare il finanziamento delle iniziative, la giunta regionale tiene conto del reale fabbisogno formativo accertato sulla scorta della domanda proveniente dagli enti locali e dalle ricerche dell'IReF.

9. L'attività didattica disciplinata dalla convenzione è prevista in un programma annuale definito dall'IReF, il cui contenuto è comprensivo:

- a) dell'analisi dei fabbisogni;
- b) della progettazione generale degli interventi;
- c) del catalogo degli interventi distribuiti nel corso dell'anno di attività ed eventualmente decentrati in sedi periferiche».

155. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, in relazione alle esigenze evidenziate dagli enti locali, provvede a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 9 della legge regionale 43/1985 come sostituito dal comma 154.

156. L'art 10 della legge regionale n. 43/1985 è abrogato.

157. Coloro che hanno superato, per l'accesso alla qualifica di agente, il corso formativo di preparazione di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 43/1985, come modificato dal comma 154, sono esonerati dal frequentare il corso di formazione di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 43/1985.

158. L'attività dei corpi e dei servizi di polizia locale, siano essi della provincia, della comunità montana o del comune, singoli o associati, viene garantita mediante sezioni specializzate per settori di competenza.

159. Gli addetti ai servizi di polizia non possono essere destinati a svolgere stabilmente attività e compiti difforni da quelli loro conferiti dalle leggi e regolamenti.

160. Nell'organizzazione delle attività dei corpi e dei servizi, ivi compresa la partecipazione ai corsi di formazione professionale, si applicano i principi contenuti nella legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) e della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione per la parità uomo-donna nel lavoro).

161. Il comandante del corpo, o il responsabile di servizio di polizia locale risponde dell'organizzazione, della disciplina e delle modalità di impiego tecnico e operativo degli appartenenti alle forze di polizia locale. Il comandante del corpo, o il responsabile del servizio di polizia locale, è tenuto a rispettare le direttive impartite rispettivamente dal presidente della provincia o della comunità montana o dal sindaco.

162. Le province, le comunità montane e i comuni singoli o associati, in cui sia operante un corpo o un servizio di polizia locale, ne definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione.

163. Gli enti interessati, contestualmente all'approvazione degli atti relativi alla gestione associata, adottano un regolamento che specifica le modalità di svolgimento delle funzioni.

164. È costituito il sistema operativo della banca dati regionale con la finalità di favorire la comunicazione di informazioni operative a doppio senso tra la Regione e gli enti locali, per la gestione delle attività di polizia locale.

165. Il sistema operativo ha altresì lo scopo, ai sensi della legge n. 225/1992 e del decreto del presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66 (Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - protezione civile), di integrarsi con il programma nazionale di protezione civile.

#### Art. 5.

##### Disposizioni finali

1. Per i tempi e le modalità del passaggio delle funzioni e del trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 17, 19 e 20 della legge regionale n. 2/1999.

2. Dalla data di passaggio delle funzioni stabilita dalla giunta regionale con le modalità di cui all'art. 3, comma 17 della citata legge regionale n. 2/1999, hanno decorrenza le abrogazioni disposte dagli articoli della presente legge con esplicito richiamo al presente comma ovvero connesse all'effettivo esercizio delle funzioni conferite in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998.

#### Art. 6

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 5 gennaio 2000

FORMIGONI

*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 1999 a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione e vistata dal commissario del governo con nota del 30 dicembre 1999, prot n. 22902/3360.*

00R0130

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1999, n. 72

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 42 del 31 luglio 1998 «Norme per il trasporto pubblico locale».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 10 gennaio 2000)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Modifica dell'art. 1 - Contenuti e finalità*

1. L'alinfa del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, è sostituita dalla seguente:

«1. La Regione Toscana, con la presente legge, nell'esercizio delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive integrazioni e modificazioni e al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112».

2. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, è sostituita dalla seguente:

«*d*) incentiva la separazione fra le funzioni di amministrazione e la gestione dei servizi di trasporto pubblico, nonché il superamento degli assetti monopolistici, introducendo il principio del ricorso alle regole concorsuali per la scelta del gestore, fatto salvo quanto previsto dal titolo V della presente legge»;

#### Art. 2.

##### *Modifica dell'Art. 6 - Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico*

1. Il n. 1 della lettera *a*) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, è sostituito dal seguente:

«1. Definisce gli indirizzi e i vincoli per l'utilizzazione delle risorse da destinare agli investimenti mediante la stipula di appositi accordi di programma ai sensi dell'art. 20, ovvero mediante deliberazione del consiglio regionale»;

2. Il n. 2 della lettera *a*) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, è sostituito dal seguente:

«2. individua i servizi di trasporto pubblico di competenza regionale, articolati secondo le diverse modalità di trasporto da realizzare nel triennio, e ripartisce le relative risorse, previa intesa con le regioni eventualmente interessate dai servizi interregionali, ivi compresi quelli di cui alla lettera *a*) dell'art. 10; può individuare altresì la provincia a cui attribuire le funzioni amministrative relativamente ai servizi che interessino il territorio di più di una provincia secondo il principio della prevalenza della domanda servita, in deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 2»;

3. Il n. 2 della lettera *c*) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, è sostituito dal seguente:

«2. Definisce i criteri ed indirizzi per l'espletamento delle procedure concorsuali anche con riferimento alla dimensione dei lotti da mettere in gara»;

4. Il n. 9 della lettera *c*) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 è abrogato.

#### Art. 3.

##### *Modifica all'Art. 10 - Funzioni della Regione*

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, è sostituita dalla seguente:

«*a*) automobilistici che collegano tra loro, su autostrada, raccordo autostradale, strada di grande comunicazione o altra viabilità con analoghe caratteristiche o funzioni, capoluoghi di provincia e centri dotati di infrastrutture per la mobilità aventi rilevanza a livello regionale»;

#### Art. 4.

##### *Modifica dell'art. 11 - Funzioni della provincia*

1. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui tali servizi interessino il territorio di più di una provincia sono attribuiti alla competenza della provincia ove si svolga il percorso prevalente, salvo quanto stabilito nel programma regionale dei servizi di trasporto pubblico ai sensi del n. 2 della lettera *a*) del comma 2 dell'art. 6».

#### Art. 5.

##### *Modifica dell'Art. 12 - Funzioni del comune*

1. L'art 12 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Funzioni del comune*). — 1. Sono attribuite al comune tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubbliche che:

- a*) si svolgono interamente nell'ambito del comune stesso;
- b*) concernono aree edificate in maniera continua anche se appartenenti a comuni diversi.

2. Il consiglio regionale stabilisce i criteri per l'individuazione, da parte della provincia, del comune competente nell'ipotesi in cui alla lettera *b*) del comma 1.

3. Fino all'adozione da parte del consiglio regionale dell'atto di cui al comma 2, le funzioni relative ai servizi di cui alla lettera *b*) del comma 1 restano di competenza provinciale.



## Art. 6.

*Modifica dell'art. 13 - Servizi di trasporto pubblico programmati*

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 31 luglio 1998 n. 42, è abrogata.

## Art. 7.

*Modifica dell'art. 14 - Servizi di trasporto pubblico autorizzati*

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, è sostituito dal seguente:

«1. I servizi autorizzati sono eserciti da imprese di trasporto in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro dei trasporti del 20 dicembre 1991, n. 448, a seguito della presentazione di una domanda di autorizzazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 della legge n. 241/1990. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, un motivato provvedimento di diniego, in base ai criteri definiti dal consiglio regionale entro il 31 luglio 2000».

## Art. 8.

*Modifica dell'art. 15 - Contratto di servizio*

1. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, è sostituito dal seguente:

«3. Il periodo di validità del contratto di servizio non può essere inferiore a tre anni né superiore a nove, nei casi di affidamento a seguito di espletamento di procedure concorsuali. Ciò ad eccezione dei servizi subaffidati ai sensi dell'art. 17».

## Art. 9.

*Modifica dell'art. 16 - Affidamento dei servizi*

1. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, è abrogato.

## Art. 10.

*Modifica dell'art. 19 - Esercizio straordinario e sperimentale*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, è aggiunto il seguente:

«2-bis. I servizi straordinari e sperimentali possono essere altresì eserciti dai comuni in regime di economia nei limiti temporali di cui al comma 2».

## Art. 11.

*Modifica dell'art. 20 - Accordi di programma per gli investimenti*

Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, sulla base degli indirizzi definiti dal programma regionale dei servizi, può promuovere ai sensi della legge regionale n. 76/1996, anche su richiesta degli enti locali interessati, accordi di programma finalizzati allo sviluppo del trasporto pubblico, al potenziamento delle modalità e dei mezzi a minor impatto sotto il profilo ambientale, in particolare ferroviari, alle infrastrutture complementari, alle infrastrutture per l'accessibilità, ai servizi di trasporto pubblico e all'interscambio fra le diverse modalità, nonché alla salvaguardia ambientale ed alla riduzione della congestione dei centri urbani».

## Art. 12.

*Modifica dell'art. 23 - Vigilanza*

1. Il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, è sostituito dal seguente:

«2. Il personale di cui al comma 1 accerta e contesta le sanzioni amministrative previste a carico delle aziende secondo quanto previsto all'art. 24, ed ha accesso alle vetture, alle officine, ai depositi, agli uffici e dalle sedi aziendali».

## Art. 13.

*Modifica dell'art. 24 - Sanzioni a carico delle aziende di trasporto*

1. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, è sostituito dal seguente:

«2. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo e al comma 2 dell'art. 23 comporta sanzioni amministrative pecuniarie da L. 1.000.000 a L. 10.000.000».

## Art. 14.

*Modifica dell'art. 29 - Uscita delle province dalla proprietà delle aziende di trasporto pubblico*

1. Il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, è sostituito dal seguente:

«1. Le province, entro il 31 dicembre 2000, recedono dai consorzi ed escono dalla "Proprietà delle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico"».

2. Il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, è sostituito dal seguente:

«2. Il Presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, in caso di mancata osservanza di quanto previsto dal comma 1, diffida la provincia a recedere dal consorzio o ad uscire dalla proprietà delle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico, entro l'ulteriore termine di 3 mesi. Trascorso inutilmente il termine assegnato, il Presidente nomina un commissario *ad acta* ai sensi della legge regionale 16 giugno 1994, n. 45».

## Art. 15.

*Modifica dell'art. 30**Trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi*

1. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 30 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, sono abrogati.

## Art. 16.

*Modifica dell'art. 31 - Proroga degli atti di affidamento, nonché delle disposizioni concernenti le sanzioni e le tariffe*

L'art. 31 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (Proroga degli atti di affidamento, nonché delle disposizioni concernenti sanzioni e tariffe). — 1. Le concessioni e gli altri atti di affidamento dei servizi ordinari di cui all'art. 5 della legge regionale n. 14/1984, in scadenza entro il 31 dicembre 1999, possono essere prorogati fino ad un termine non successivo al 31 dicembre 2003. La Regione, le province e i comuni, ognuno per i servizi di propria competenza, stipulano, entro il 31 dicembre 2000, i relativi contratti di servizio per il periodo 2001/2003, anche in deroga alla durata minima prevista all'art. 15, comma 3. Fino alla stipula dei contratti di servizio sopraindicati può provvedersi sulla base di specifici accordi fra ciascun ente competente e ciascuna azienda sulla base dello schema tipo dell'accordo di servizio definito con deliberazione del consiglio regionale n. 99 del 23 aprile 1998, aggiornato e integrato dalla giunta regionale al fine di prevedere idonee misure per una rilevazione dell'utenza dei servizi.

2. Possono essere altresì prorogate al 31 dicembre 2003 le concessioni dei servizi di cui all'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 1984, n. 14 (Delega delle funzioni amministrative in materia di trasporti) diversi da quelli ordinari, in scadenza entro il 31 dicembre 1999.

3. La provincia, sulla base delle risorse regionali ad essa assegnate, individua, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le risorse da assegnare ad ogni comune.

4. Fino alla approvazione da parte del consiglio regionale degli atti di cui agli articoli 24 e 25, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 18 maggio 1983, n. 33 (Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime) concernente le sanzioni a carico delle aziende di trasporto e degli utenti dei servizi.

5. Fino all'approvazione del programma regionale dei servizi di trasporto pubblico, per i servizi di competenza regionale, e del programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico, per i servizi di

competenza provinciale e comunale, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 33/1983 concernenti la definizione della disciplina tariffaria.

#### Art. 17.

##### *Modifica dell'art. 32 - Decorrenza dei servizi autorizzati*

1. Il comma 1 dell'art. 32 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, è sostituito dal seguente:

«1. I servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 14 possono essere autorizzati solo successivamente alla approvazione da parte del consiglio regionale dei criteri di cui al medesimo articolo».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 31 dicembre 1999

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221)

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 7 dicembre 1999 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 30 dicembre 1999.*

00R0063

#### LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1999, n. 73

**Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1992, n. 42 «Esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale» ed alla legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 «Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 10 gennaio 2000)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Modifica dell'art. 14 della legge regionale 2 settembre 1992, n. 42*

Il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale 2 settembre 1992, n. 42, come modificato dalla legge regionale 28 marzo 1996, n. 25, è sostituito dal seguente:

«5. Al coordinatore dei servizi sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo dall'art. 3-bis, commi 8 e 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inserito dall'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Il trattamento economico del coordinatore dei servizi sociali è determinato con deliberazione della giunta regionale in misura non superiore al settanta per cento del trattamento base attribuito al direttore generale, tenendo conto della complessità delle funzioni ed, in particolare dell'esercizio della delega dei singoli enti locali all'Azienda U.S.L. ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92».

#### Art. 2.

##### *Modifica dell'art. 12 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66*

Il comma 5-bis dell'art. 12 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66, come aggiunto dalla legge regionale 28 marzo 1996, n. 26, è sostituito dal seguente:

5-bis. Il direttore generale dell'A.R.P.A.T., qualora proveniente da ente pubblico è collocato in aspettativa senza assegni. La contribuzione per detto periodo, considerato utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza con mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP, è versata nella misura dovuta dall'ente pubblico di provenienza, ai sensi del comma 11 dell'art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inserito dall'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con diritto di rivalsa nei confronti dell'A.R.P.A.T.».

#### Art. 3.

##### *Efficacia*

La presente legge ha efficacia a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 31 dicembre 1999

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. n. 221 del 15 giugno 1995)

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 7 dicembre 1999 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 30 dicembre 1999.*

00R0064

### REGIONE BASILICATA

#### LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 11.

**Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società regionale delle giovani generazioni nella società regionale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 11 del 25 febbraio 2000)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La Regione riconosce, garantisce, e promuove i diritti di cittadinanza delle giovani donne e dei giovani uomini, mediante la loro autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni regionali.

2. La Regione promuove e coordina politiche volte a favorire il pieno sviluppo della personalità degli adolescenti e dei giovani di entrambi i sessi sul piano culturale, sociale ed economico, ne promuove e valorizza le forme associate.

3. La Regione Basilicata adotta la «Carta per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale», approvata a Strasburgo il 17 novembre 1990 dalla sottocommissione del consiglio d'Europa sostenendone l'adozione e la relativa attuazione da parte degli enti locali della Basilicata.

4. Per conseguire le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione assume un ruolo attivo di interlocutore degli enti locali, dei soggetti pubblici e privati, del mondo economico, delle imprese e delle organizzazioni sindacali, promuovendone e coordinandone - in un'ottica di sistema - gli interventi rivolti ad adolescenti e giovani. La Regione, per l'integrazione degli interventi ed in considerazione delle diverse opportunità conseguenti al luogo di residenza, al sesso, alla classe di età, individua quali ambiti prioritari di intervento:

- a) la famiglia
- b) l'ambiente esterno, inteso quale insieme di reti di relazioni, informali e formali;
- c) i contesti scolastici, educativi e lavorativi.

5. La Regione attiva altresì forme di cooperazione nazionale e transnazionale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in merito.

6. Le iniziative assunte ai sensi della presente legge si rivolgono a tutti gli adolescenti e ai giovani residenti sul territorio regionale, anche se non in possesso della cittadinanza italiana, di età compresa tra i 15 e i 29 anni.

#### Art. 2.

##### *Azioni programmatiche della Regione*

1. La Regione nell'ambito delle competenze in materia di politiche giovanili ai sensi dell'art. 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e in conformità ai principi delle leggi nazionali sulla condizione giovanile, adotta piani biennali per le politiche giovanili.

2. Il piano individua le azioni programmatiche in materia di:

- a) servizi per l'autonomia, il tempo libero, lo sport, la socializzazione, la creatività giovanile, tenuto conto anche delle attività integrative sviluppate in ambito scolastico ed universitario;
- b) creazione e sviluppo di reti, strutture e servizi informativi per i giovani tramite la promozione degli Informagiovani e degli altri centri informativi rivolti ad un'utenza giovanile, sostenendo la loro creazione nelle realtà che ne sono sprovviste e il coordinamento, il sostegno e la qualificazione di quelli attivati, la formazione degli operatori, l'orientamento, l'innovazione tecnologica, il sostegno alla realizzazione di banche dati;
- c) sostegno alla partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica anche attraverso la costituzione di forme associative a livello locale;
- d) interventi finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, ambientale e del sistema delle aree naturali protette;
- e) sostegno alle attività di volontariato e di sviluppo delle pari opportunità per le giovani donne e i giovani uomini;
- f) sostegno e coordinamento della mobilità giovanile e degli scambi socio-culturali internazionali;
- g) interventi in campo informativo, formativo e sociale funzionali alla prosecuzione degli studi per una scolarità piena dopo l'obbligo;
- h) promozione di ambiti di concertazione tra istituzioni, soggetti pubblici e privati e associazioni finalizzati alla riduzione dei fattori di rischio e di emarginazione, quali la dispersione scolastica, le carenze comunicative e relazionali, il disagio sociale;
- i) servizi socio-assistenziali e sanitari volti alla prevenzione dei fattori di rischio, alla educazione alla salute, alla informazione in campo sessuale, alla sicurezza stradale;

j) valorizzazione della creatività e delle produzioni culturali dei giovani mediante l'organizzazione e la partecipazione ad eventi artistici, favorendo l'incontro tra produzione artistico-creativa e mercato e promuovendo la realizzazione di un archivio nelle diverse discipline;

k) promozione di iniziative tendenti a favorire l'accesso dei giovani al mercato del lavoro e di attività e servizi formativi per lo sviluppo sostenibile.

#### Art. 3.

##### *Piani biennali*

1. I piani biennali di cui all'art. 2 sono adottati dal consiglio regionale, su proposta della giunta, sentito il parere del Forum regionale dei giovani di cui al successivo art. 5 attraverso il suo organo esecutivo.

2. Il Piano individua progetti organici ed azioni specifiche di intervento i cui obiettivi siano verificabili, fissando la destinazione della spesa ed indicando modalità e criteri per l'accesso ai finanziamenti.

#### Art. 4.

##### *comitato regionale per le politiche giovanili*

1. La Regione istituisce un comitato tecnico interdipartimentale denominato «comitato regionale per le politiche giovanili» presieduto dall'Assessore regionale dotato di specifica delega e composto da rappresentanti delle strutture dipartimentali interessate.

2. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della giunta e ha compiti di:

- a) supporto organizzativo, consulenza e servizi nei confronti del Forum regionale di giovani di cui al successivo art. 5;
- b) monitoraggio delle strutture operanti nel settore, dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani realizzati in ambito regionale e nazionale;
- c) ricerche ed indagini sulle tendenze ed aspettative del mondo giovanile finalizzate alla programmazione di interventi innovativi di politica giovanile;
- d) rapporti con organi nazionali e transnazionali operanti nel settore giovanile e raccordo con i programmi in tale ambito realizzati;
- e) raccordo con i programmi rivolti ai giovani realizzati in ambito nazionale ed internazionale.

3. Il comitato può avvalersi della collaborazione di tecnici che operano nelle realtà locali, regionali e nazionali e può ricorrere a collaborazioni esterne.

4. Il comitato esercita funzioni di vigilanza sulle attività finanziate ai sensi della presente legge.

5. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il comitato trasmette alla giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi ed ai programmi del piano di cui all'art. 2. Tale relazione può contenere indicazioni per la definizione di linee e specifici strumenti programmatici.

#### Art. 5.

##### *Forum regionale dei giovani*

1. La Regione istituisce il Forum regionale dei giovani, organo consultivo di rappresentanza dei giovani di cui fanno parte esponenti di:

- associazioni studentesche;
  - associazioni giovanili di volontariato;
  - organizzazioni giovanili di partito;
  - organizzazioni giovanili espressioni di sindacato;
  - associazioni culturali giovanili;
  - associazioni ambientaliste giovanili;
  - associazioni sportive di giovani;
  - associazioni giovanili delle minoranze etniche;
  - associazioni giovanili a carattere religioso;
- purché costituite da almeno un anno ed operanti sul territorio regionale.

2. Possono entrare a far parte del Forum altri organismi rappresentativi dei giovani purché costituiti per il perseguimento delle finalità della presente legge.

3. La composizione del Forum è disciplinata da apposito regolamento da emanarsi dal consiglio regionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, secondo principi e criteri che assicurino il pluralismo delle varie componenti sopracitate e la trasparenza. A tale regolamento sono altresì demandate le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento del predetto Forum.

4. Il Forum, costituito ai sensi del regolamento di cui al comma precedente, provvede ad eleggere al proprio interno la giunta Esecutiva dei giovani composta da 7 membri, che ha il compito di rappresentare il Forum nelle sedi istituzionali ed a livello nazionale.

5. Le spese per il funzionamento del Forum sono poste a carico del bilancio regionale nel limite del 3% dello stanziamento previsto.

#### Art. 6.

##### *Compiti del forum*

#### 1. Il Forum:

esprime, attraverso la giunta esecutiva il parere sui piani biennali di cui all'art. 2;

esprime altresì parere sulle proposte di legge e sui programmi regionali in materia di politiche giovanili;

propone progetti e formula proposte al comitato tecnico di cui all'art. 4;

partecipa a fori associativi nazionali;

elabora ed approva il regolamento per il suo funzionamento.

#### 2. Il Forum è costituito con provvedimento della giunta regionale.

#### Art. 7.

##### *Conferenza regionale*

1. Il Forum regionale dei giovani convoca annualmente una Conferenza regionale sulle politiche giovanili per la presentazione e la verifica delle attività programmate ed attuate nei settori di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

#### Art. 8.

##### *Forum comunali*

1. La Regione, al fine di incentivare il protagonismo delle giovani generazioni, promuove la istituzione, da parte dei comuni, singoli o associati, di forme di rappresentanza o Forum di associazioni ed aggregazioni di giovani.

#### Art. 9.

##### *Accordi di programma e conferenze di servizi*

1. La Regione, per attuare le azioni programmatiche di cui alla presente legge, favorisce il più ampio raccordo fra enti e istituzioni pubbliche e private, anche attraverso gli accordi di programma di cui all'art. 27 legge n. 142/1990 e le conferenze di servizi di cui alla legge n. 241/1990.

#### Art. 10.

##### *Fondo regionale*

1. Alla realizzazione delle azioni di cui all'art. 2, che rientrano negli interventi definiti dalle leggi di settore vigenti, la Regione fa fronte nell'ambito sia degli stanziamenti previsti nei relativi capitoli di spesa del bilancio regionale, che delle risorse nazionali a ciò appositamente destinate.

#### Art. 11.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con la istituzione nel bilancio regionale di previsione per l'anno 2000 del cap. 7522 denominato «Interventi per le politiche giovanili» con uno stanziamento di L. 150.000.000 in termini di competenza e di cassa, mediante riduzione di pari ammontare del cap. 7465 «Fondo globale per le funzioni normali (spese correnti)».

#### Art. 12.

##### *Pubblicazione*

1. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 22 febbraio 2000

DINARDO

00R0245

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA  
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**  
LIBRERIA DE LUCA  
Via Riccitelli, 6

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69  
GULLIVER LIBRERIE  
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30-32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENI VENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20-23  
LIBRERIA L'ATENEO  
Viale Augusto, 168-170  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**  
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA  
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
GIURIDICA EDINFORM  
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO  
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
LIBRERIA EDICOLA CARINCI  
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA EDITALIA  
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)  
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO  
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A  
LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68-70  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrara  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI  
& DARIO CERIOLI  
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE  
Viale Matteotti, 43/A-45

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
LIBRERIA LORENZELLI  
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
LIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI  
Corso Mart Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**  
EDITRICE CESARE NANI  
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 13-15  
FOROBONAPARTE S.r.l.  
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**  
LIBRERIA GALASSIA  
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**  
LIBRERIA MAC  
Via Caimi, 14
- ◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO  
Via Albuzzo, 8

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Via Ugo Bassi, 38

**MOLISE**

- ◇ **CAMPOBASSO**  
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.  
Via Capriglione, 42-44  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81-83

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE I.C.A.P.  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**  
CARTOLIBRERIA COPPO  
Via Galileo Ferraris, 70

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8-10  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 184
- ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 56  
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA  
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15-19  
LIBRERIA MERCURIO L.I.C.A.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villalermosa, 28  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Galilei, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**  
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA  
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA PIROLA -già Etruria-  
Via Cavour, 46/R  
LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22/R  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**  
NUOVA LIBRERIA  
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23-27  
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO  
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45-47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◇ **BELLUNO**  
LIBRERIA CAMPDEL  
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**  
LIBRERIA CANOVA  
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**  
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI  
EDITORIALI I.P.Z.S.  
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adige, 43  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 508.000</li> <li>- semestrale ..... L. 289.000</li> </ul> <p><b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 416.000</li> <li>- semestrale ..... L. 231.000</li> </ul> <p><b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 115.500</li> <li>- semestrale ..... L. 69.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 107.000</li> <li>- semestrale ..... L. 70.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 273.000</li> <li>- semestrale ..... L. 150.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 106.000</li> <li>- semestrale ..... L. 68.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 267.000</li> <li>- semestrale ..... L. 145.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 1.097.000</li> <li>- semestrale ..... L. 593.000</li> </ul> <p><b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 982.000</li> <li>- semestrale ..... L. 520.000</li> </ul>
--	---

*Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i> .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i> .....	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato .....	L. 8.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .....	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .....	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) .....	L. 4.000

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 474.000
Abbonamento semestrale .....	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.550

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Ufficio abbonamenti ☎ 06 85082149/85082221	Vendita pubblicazioni ☎ 06 85082150/85082276	Ufficio inserzioni ☎ 06 85082146/85082189	Numero verde ☎ 800-864035
---	---	--	------------------------------



\* 4 1 1 1 3 0 0 0 2 4 0 0 \*

**L. 6.000**